



Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 192 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE

INDICE

PREAMBOLO

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1.1 a 1.9)

CAPO 2 SCAMBI DI MERCI

SEZIONE A Disposizioni generali (articoli da 2.1 a 2.5)

SEZIONE B Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci (articoli da 2.6 a 2.22)

SEZIONE C Agevolazione dell'esportazione di prodotti vitivinicoli (articoli da 2.23 a 2.31)

SEZIONE D Altre disposizioni (articoli da 2.32 a 2.35)

CAPO 3 REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A Regole di origine (articoli da 3.1 a 3.15)

SEZIONE B Procedure di origine (articoli da 3.16 a 3.26)

SEZIONE C Varie (articoli da 3.27 a 3.29)

CAPO 4 QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI (articoli da 4.1 a 4.14)

CAPO 5 MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A Disposizioni generali (articolo 5.1)

SEZIONE B Misure di salvaguardia bilaterali (articoli da 5.2 a 5.8)

SEZIONE C Misure di salvaguardia globali (articoli 5.9 e 5.10)

SEZIONE D Misure antidumping e compensative (articoli da 5.11 a 5.14)

CAPO 6 MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (articoli da 6.1 a 6.16)

CAPO 7 OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI (articoli da 7.1 a 7.14)

CAPO 8 SCAMBI DI SERVIZI, LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A Disposizioni generali (articoli da 8.1 a 8.5)

SEZIONE B Liberalizzazione degli investimenti (articoli da 8.6 a 8.13)

CAPO 9 MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE
DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE (articoli da 9.1 a 9.4)

CAPO 10 APPALTI PUBBLICI (articoli da 10.1 a 10.17)

CAPO 11 POLITICA DELLA CONCORRENZA (articoli da 11.1 a 11.9)

CAPO 12 SOVVENZIONI (articoli da 12.1 a 12.10)

CAPO 13 IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O
PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI (articoli da 13.1 a 13.8)

CAPO 14 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A Disposizioni generali (articoli da 14.1 a 14.7)

SEZIONE B Norme relative alla proprietà intellettuale

SOTTOSEZIONE 1 Diritto d'autore e diritti connessi (articoli da 14.8 a 14.17)

SOTTOSEZIONE 2 Marchi (articoli da 14.18 a 14.21)

SOTTOSEZIONE 3 Indicazioni geografiche (articoli da 14.22 a 14.30)

SOTTOSEZIONE 4 Disegni e modelli industriali (articolo 14.31)

SOTTOSEZIONE 5 Apparenza non registrata dei prodotti (articolo 14.32)

SOTTOSEZIONE 6 Brevetti (articoli da 14.33 a 14.35)

SOTTOSEZIONE 7 Segreti commerciali e dati relativi a prove o altri dati segreti
(articoli 14.36 e 14.37)

SOTTOSEZIONE 8 Nuove varietà vegetali (articolo 14.38)

SOTTOSEZIONE 9 Concorrenza sleale (articolo 14.39)

SEZIONE C Applicazione

SOTTOSEZIONE 1 Disposizioni generali (articoli 14.40 e 14.41)

SOTTOSEZIONE 2 Applicazione - Rimedi civili (articoli da 14.42 a 14.49)

SOTTOSEZIONE 3 Applicazione della protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali (articolo 14.50)

SOTTOSEZIONE 4 Applicazione - Misure alla frontiera (articolo 14.51)

SEZIONE D Cooperazione e disposizioni istituzionali (articoli da 14.52 a 14.55)

CAPO 15 GOVERNO SOCIETARIO (articoli da 15.1 a 15.7)

CAPO 16 COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE (articoli da 16.1 a 16.19)

CAPO 17 TRASPARENZA (articoli da 17.1 a 17.8)

CAPO 18 BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE
REGOLAMENTARE

SEZIONE A Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare

SOTTOSEZIONE 1 Disposizioni generali (articoli da 18.1 a 18.3)

SOTTOSEZIONE 2 Buone prassi regolamentari (articoli da 18.4 a 18.11)

SOTTOSEZIONE 3 Cooperazione regolamentare (articoli 18.12 e 18.13)

SOTTOSEZIONE 4 Disposizioni istituzionali (articoli da 18.14 a 18.16)

SEZIONE B Benessere degli animali (articolo 18.17)

SEZIONE C Disposizioni finali (articoli 18.18 e 18.19)

CAPO 19 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA (articoli da 19.1 a 19.8)

CAPO 20 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articoli da 20.1 a 20.4)

CAPO 21 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A Obiettivo, ambito di applicazione e definizioni (articoli da 21.1 a 21.3)

SEZIONE B Consultazioni e mediazione (articoli da 21.4 a 21.6)

SEZIONE C Procedura del collegio (articoli da 21.7 a 21.24)

SEZIONE D Disposizioni generali (articoli da 21.25 a 21.30)

CAPO 22 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (articoli da 22.1 a 22.6)

CAPO 23 DISPOSIZIONI FINALI (articoli da 23.1 a 23.8)

ALLEGATI (sono elencati solo gli allegati esistenti):

ALLEGATO 2-A SOPPRESSIONE E RIDUZIONE DEI DAZI

ALLEGATO 2-B ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.15 E 2.17

ALLEGATO 2-C VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

 Appendice 2-C-1 Regolamenti UN applicati da entrambe le Parti

 Appendice 2-C-2 Regolamenti UN applicati da una delle Parti e non ancora applicati
 dall'altra

ALLEGATO 2-D AGEVOLAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI SHOCHU

ALLEGATO 2-E AGEVOLAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI
 VITIVINICOLI

ALLEGATO 3-A NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE
 PER PRODOTTO

ALLEGATO 3-B REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

 Appendice 3-B-1 Disposizioni relative a taluni veicoli e loro parti

ALLEGATO 3-C INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.5

ALLEGATO 3-D TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

ALLEGATO 3-E RELATIVO AL PRINCIPATO DI ANDORRA

ALLEGATO 3-F RELATIVO ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ALLEGATO 6 ADDITIVI ALIMENTARI

ALLEGATO 8-A COOPERAZIONE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI
REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA

ALLEGATO 8-B ELENCHI PER IL CAPO 8

ALLEGATO I RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI

ALLEGATO II RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE

ALLEGATO III VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI
STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA
SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER
MOTIVI PROFESSIONALI

ALLEGATO IV PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI
INDIPENDENTI

Appendice IV Limitazioni delle attività commerciali dei prestatori di servizi
contrattuali e dei professionisti indipendenti in Giappone

ALLEGATO 8-C INTESA SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER
MOTIVI PROFESSIONALI

ALLEGATO 10 APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO 14-A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI
RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ALLEGATO 14-B ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ALLEGATO 23 DICHIARAZIONE COMUNE

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE (di seguito "le Parti"),

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo un solido partenariato fondato sui principi e sui valori comuni, nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che li unisce;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e di promuovere gli scambi e gli investimenti tra loro nel rispetto delle esigenze delle comunità imprenditoriali di ciascuna Parte, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché di assicurare livelli elevati di tutela dell'ambiente e del lavoro tramite le pertinenti norme internazionalmente riconosciute e gli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie;

RICONOSCENDO il contributo del presente accordo al miglioramento del benessere dei consumatori tramite politiche che assicurano un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico;

COMPRENDENDO che il contesto globale dinamico e in rapido mutamento, risultato della globalizzazione e della maggiore integrazione tra le economie mondiali, presenta numerose nuove sfide e opportunità economiche per le Parti;

RICONOSCENDO che le loro economie sono dotate di condizioni che le rendono reciprocamente complementari e che detta complementarità dovrebbe contribuire a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le Parti facendo leva sui rispettivi punti di forza economici tramite attività commerciali e di investimento bilaterali;

RITENENDO che la creazione di un quadro chiaramente definito e sicuro per gli scambi e gli investimenti, tramite norme reciprocamente vantaggiose per disciplinare gli scambi e gli investimenti tra le Parti accrescerebbe la competitività delle loro economie, renderebbe i loro mercati più efficienti e dinamici e assicurerebbe un contesto commerciale prevedibile per l'ulteriore espansione degli scambi e degli investimenti tra loro;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate;

INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose per la disciplina degli scambi e degli investimenti tra le Parti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti;

DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le Parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui entrambe le Parti sono firmatarie; e

DETERMINATI a stabilire un quadro giuridico per rafforzare il loro partenariato economico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le Parti.

ARTICOLO 1.2

Definizioni generali

Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:

- a) "accordo sull'agricoltura", l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

- b) "accordo antidumping", l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- c) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione", l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) "accordo sulle misure di salvaguardia", l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- e) "CPC", la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);
- f) "autorità doganale":
 - i) per l'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri dell'Unione europea ad applicare la legislazione doganale e ad assicurarne l'osservanza; e
 - ii) per il Giappone, il ministero delle Finanze;

- g) "legislazione doganale", qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare adottata dall'Unione europea o dal Giappone che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro assoggettamento a qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo che rientrano tra le competenze delle autorità doganali;
- h) "territorio doganale":
 - i) per l'Unione europea, il territorio doganale di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹; e
 - ii) per il Giappone, il territorio rispetto al quale è in vigore la legislazione doganale del Giappone;
- i) "giorni", i giorni di calendario;
- j) "DSU", l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- k) "GATS", l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

- l) "GATT 1994", l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; ai fini del presente accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 comprendono le note interpretative;
- m) "AAP", l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC¹;
- n) "sistema armonizzato" o "SA", il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le regole generali per la sua interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoci;
- o) "FMI", il Fondo monetario internazionale;
- p) "misura", qualsiasi misura, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, pratica, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

¹ Si precisa che per "AAP" si intende l'AAP quale modificato dal protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012.

- q) "persona fisica di una Parte", per l'Unione europea, un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, e per il Giappone, un cittadino del Giappone, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili¹;
- r) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;
- s) "accordo SCM", l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- t) "accordo SPS", l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- u) "accordo TBT", l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- v) "territorio", la zona cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 1.3;
- w) "TFUE", il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

¹ Ai fini del capo 8, la definizione di "persona fisica di una Parte" comprende anche le persone fisiche residenti permanentemente nella Repubblica di Lettonia che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

- x) "accordo TRIPS", l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
- y) "OMPI", l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
- z) "OMC", l'Organizzazione mondiale del commercio; e
- aa) "accordo OMC", l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.3

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) per l'Unione europea, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) per il Giappone, al suo territorio.

2. Salvo diversamente indicato, il presente accordo si applica anche a tutte le zone esterne alle acque territoriali di ciascuna Parte, compreso il fondo marino e il relativo sottosuolo, sulle quali tale Parte eserciti diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e alle sue disposizioni legislative e regolamentari coerenti con il diritto internazionale¹.
3. Per quanto riguarda le disposizioni del presente accordo concernenti l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale alle merci nonché gli articoli 2.9 e 2.10, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea non contemplate dal paragrafo 1, lettera a), e alle zone di cui agli allegati 3-E e 3-F.
4. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte eventuali mutamenti dei rispettivi ambiti di applicazione territoriale del presente accordo di cui ai paragrafi da 1 a 3 e fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, informazioni supplementari o chiarimenti al riguardo.

¹ Si precisa che, per l'Unione europea, per zone esterne alle acque territoriali di ciascuna Parte si intendono le rispettive zone degli Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 1.4

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - a) "residenza", la residenza a fini fiscali;
 - b) "convenzione fiscale", una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o in parte, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri o il Giappone sono firmatari; e
 - c) "misura fiscale", una misura in applicazione della legislazione fiscale dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Giappone.
2. Il presente accordo si applica alle misure fiscali limitatamente a quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Giappone derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Giappone, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione determinano congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.

4. Gli obblighi di trattamento della nazione più favorita previsti dal presente accordo non si applicano ai benefici accordati dall'Unione europea, dai suoi Stati membri o dal Giappone a norma di una convenzione fiscale.

5. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 può stabilire un diverso ambito di applicazione della risoluzione delle controversie di cui al capo 21 per quanto riguarda le misure fiscali.

6. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'Unione europea, i suoi Stati membri o il Giappone adottino, mantengano in vigore o applichino misure fiscali intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte, ad esempio misure:

- a) atte a operare una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito; o
- b) intese a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di convenzioni fiscali o del diritto tributario interno.

ARTICOLO 1.5

Eccezioni relative alla sicurezza

- 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
 - a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

- b) impedire a una Parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
 - ii) in relazione alla produzione o agli scambi di armi, munizioni e materiale bellico nonché alla produzione o agli scambi di altri materiali e merci destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - iii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
 - c) impedire a una Parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
2. In deroga al paragrafo 1:
- a) ai fini del capo 10, si applica l'articolo III dell'AAP; e
 - b) ai fini del capo 14, si applica l'articolo 14.54.

ARTICOLO 1.6

Informazioni riservate

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna disposizione del presente accordo impone a una Parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.
2. Qualora, a norma del presente accordo, una Parte riveli all'altra Parte informazioni considerate riservate conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra Parte rispetta la riservatezza di tali informazioni, a meno che la Parte che le ha rivelate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 1.7

Adempimento degli obblighi e autorità delegata

1. Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

2. Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi persona o soggetto che abbia ricevuto da tale Parte la delega all'esercizio di poteri normativi o amministrativi, per adempiere gli obblighi che a tale Parte derivano dal presente accordo, eserciti tali poteri conformemente a tali obblighi.

3. Si precisa che nessuna Parte è dispensata dagli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo in caso di non conformità alle disposizioni del presente accordo da parte di qualsiasi livello della pubblica amministrazione o di qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad essi delegati dalla Parte.

ARTICOLO 1.8

Disposizioni legislative e regolamentari e loro modifiche

Nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte, tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse, salvo diversamente indicato.

ARTICOLO 1.9

Relazione con altri accordi

1. Il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi esistenti tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Giappone.

2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo OMC.

3. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le Parti sono firmatarie, le Parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali¹ o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi che li sostituiscono che entrano in vigore per entrambe le Parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione delle disposizioni del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le Parti possono, su richiesta di una Parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione.

¹ Gli accordi internazionali cui è fatto riferimento o che sono integrati nel presente accordo comprendono le loro più recenti modifiche entrate in vigore per entrambe le Parti prima della data della firma del presente accordo.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le Parti e liberalizzare progressivamente gli scambi di merci conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le Parti.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "procedure in materia di licenze di esportazione", le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una Parte per l'esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l'esportazione da tale Parte, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari per le procedure doganali;
- b) "procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche", le procedure in materia di licenze in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone conformi alle prescrizioni della Parte interessata per effettuare operazioni di importazione o esportazione concernenti le merci soggette a tali procedure in materia di licenze; e
- c) "originario", che possiede i requisiti per essere considerato originario di una Parte conformemente alle disposizioni del capo 3.

ARTICOLO 2.4

Dazio doganale

Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali a norma dell'articolo 2.8, paragrafo 1. Ai fini del presente capo per "dazi doganali" si intendono dazi od oneri di qualsiasi natura applicati all'importazione di una merce o ad essa connessi, compresi sovrattasse od oneri aggiuntivi di qualsiasi tipo applicati a tale importazione o ad essa connessi, ma senza comprendere:

- a) oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo III del GATT 1994;
- b) dazi applicati conformemente agli articoli VI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'accordo sulle misure di salvaguardia o all'articolo 22 della DSU; e
- c) diritti o altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.16.

ARTICOLO 2.5

Salvaguardie agricole

1. Le merci agricole in possesso dei requisiti di merci originarie di una Parte (di seguito "merci agricole originarie") non sono soggette a dazi applicati dall'altra Parte conformemente a una misura di salvaguardia speciale adottata a norma dell'accordo sull'agricoltura.
2. Le misure di salvaguardia agricola relative alle merci agricole originarie a norma del presente accordo possono essere applicate conformemente all'allegato 2-A, parte 3, sezione C.

SEZIONE B

Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

ARTICOLO 2.6

Classificazione delle merci

1. La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti è conforme al sistema armonizzato.

2. Ciascuna Parte assicura la coerenza nell'applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di classificazione tariffaria delle merci originarie dell'altra Parte.

ARTICOLO 2.7

Trattamento nazionale

Ciascuna Parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte conformemente all'articolo III del GATT 1994. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 2.8

Riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra Parte conformemente all'allegato 2-A.

2. Qualora una Parte riduca l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita da essa applicata, tale aliquota si applica a una merce originaria dell'altra Parte se e fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale per la stessa merce calcolata conformemente all'allegato 2-A.

3. Il trattamento delle merci originarie di una Parte classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "S" nella colonna "Nota" della tabella dell'Unione europea di cui all'allegato 2-A, parte 2, sezione B, e della tabella del Giappone di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione D, è soggetto a riesame delle Parti nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo o in un anno altrimenti concordato dalle Parti, se precedente. Il riesame è effettuato onde migliorare le condizioni di accesso al mercato tramite, ad esempio, misure quali una più rapida riduzione o soppressione dei dazi doganali, lo snellimento delle procedure di appalto e l'aumento dei quantitativi dei contingenti nonché la soluzione dei problemi inerenti ai prelievi.

4. Qualora una Parte accordi a un paese terzo una riduzione dei dazi più ampia o più rapida, un contingente più elevato o qualsiasi altro trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente accordo per le merci contemplate dal paragrafo 3 sulla base di un accordo internazionale che incida sull'equilibrio del mercato dell'Unione europea o del Giappone per tali merci, le Parti, onde assicurare che l'altra Parte ottenga almeno la stessa preferenza, procedono a un riesame entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo internazionale tra l'Unione europea e tale paese terzo o tra il Giappone e tale paese terzo e conducono il riesame al fine di concluderlo entro sei mesi dalla medesima data.

ARTICOLO 2.9

Merci reintrodotte a seguito di riparazioni e modifiche

1. Una Parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio doganale nel territorio doganale dell'altra Parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio doganale della prima Parte, purché le merci in questione siano reintrodotte nel territorio doganale della prima Parte entro il termine specificato nelle sue disposizioni legislative e regolamentari¹.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci nel territorio doganale di una Parte, sotto controllo doganale senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, che sono esportate a fini di riparazioni o modifiche e che non sono reintrodotte nel territorio doganale sotto controllo doganale senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione.

¹ Nell'Unione europea, è utilizzato ai fini del presente paragrafo il regime di perfezionamento passivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

3. Una Parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra Parte a fini di riparazioni o modifiche, purché le merci in questione siano riesportate dal territorio doganale della Parte importatrice entro il termine specificato nelle sue disposizioni legislative e regolamentari¹.

4. Ai fini del presente articolo, per "riparazione" o "modifica" si intende qualsiasi operazione o processo di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione a prescindere dall'eventuale aumento del valore delle merci, ma escludono qualsiasi operazione o processo che:

- a) annulli le caratteristiche essenziali di una merce o produca una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
- b) trasformi un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
- c) cambi la funzione di una merce.

¹ Nell'Unione europea, è utilizzato ai fini del presente paragrafo il regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

ARTICOLO 2.10

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna Parte accorda l'ammissione temporanea in franchigia da dazi nel proprio territorio doganale delle seguenti merci conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, purché tali merci non subiscano modifiche diverse dal normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse e purché siano esportate entro il termine stabilito da ciascuna Parte:

- a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;
- b) materiale professionale, compreso materiale per stampa, radiodiffusione o televisione, materiale cinematografico, apparecchi ausiliari di tali materiali e relativi accessori;
- c) campioni commerciali e registrazioni e film pubblicitari;
- d) container e pallet utilizzati o destinati a essere utilizzati nella spedizione di merci nel traffico internazionale e relativi accessori e materiali;

- e) materiale destinato al conforto dei marittimi;
- f) merci importate esclusivamente per fini scientifici;
- g) merci importate per competizioni, dimostrazioni o allenamenti sportivi internazionali;
- h) effetti personali di proprietà di viaggiatori in visita temporanea; e
- i) materiali di propaganda turistica.

ARTICOLO 2.11

Valutazione in dogana

Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della parte I dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.

ARTICOLO 2.12

Dazi all'esportazione

Una Parte non adotta né mantiene in vigore dazi, imposte, diritti o altri oneri di qualsiasi natura applicati alle merci esportate da tale Parte verso l'altra Parte, o imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra Parte, superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno. Ai fini del presente articolo, i diritti o gli altri oneri di qualsiasi natura non comprendono diritti o altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.16 che siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati.

ARTICOLO 2.13

Clausola di standstill

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una Parte non aumenta i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte rispetto all'aliquota da applicare conformemente all'allegato 2-A.
2. Si precisa che una Parte può aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nella tabella dell'Unione europea di cui all'allegato 2-A, parte 2, sezione B, e nella tabella del Giappone di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione D, per il rispettivo anno dopo una riduzione unilaterale del dazio doganale.

ARTICOLO 2.14

Concorrenza all'esportazione

1. Ai fini del presente articolo, per "sovvenzioni all'esportazione" si intendono le sovvenzioni di cui all'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura e altre sovvenzioni di cui all'allegato I dell'accordo SCM che possono essere applicate alle merci agricole di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.

2. Le Parti riaffermano il proprio impegno, espresso nella decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980), a usare la massima moderazione per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione e le misure di esportazione con effetto equivalente di cui alla medesima decisione.

ARTICOLO 2.15

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Una Parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni, diverse dai dazi doganali, all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio doganale dell'altra Parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

2. Qualora una Parte intenda adottare un divieto o una restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci di cui all'allegato 2-B conformemente all'articolo XI, paragrafo 2, o all'articolo XX del GATT 1994, tale Parte:

- a) cerca di mantenere tale divieto o restrizione entro i limiti di quanto necessario, tenendo in debita considerazione i suoi possibili effetti negativi per l'altra Parte;
- b) ne dà notifica scritta all'altra Parte, ove possibile prima dell'introduzione di tale divieto o restrizione e con il maggior anticipo possibile o, in caso contrario, entro 15 giorni dalla data dell'introduzione, includendo nella notifica scritta una descrizione della merce in questione e del divieto o della restrizione, compresi la natura e i motivi di tale divieto o restrizione nonché la data di introduzione e la durata prevista di tale divieto o restrizione; e
- c) su richiesta, concede all'altra Parte una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione inerente a tale divieto o restrizione.

ARTICOLO 2.16

Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione

1. Ciascuna Parte provvede affinché, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi doganali, dai dazi all'esportazione e dalle imposte conformemente all'articolo III del GATT 1994, applicati da tale Parte all'importazione o all'esportazione o connessi all'una o all'altra, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni a fini fiscali.
2. Una Parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi. Ai fini del presente paragrafo, per "formalità consolari" si intendono prescrizioni imposte dal console della Parte importatrice ubicato nella Parte esportatrice per l'ottenimento di fatture consolari o visti consolari per fatture commerciali, certificati di origine, manifesti di carico, dichiarazioni di esportazione degli spedizionieri o qualsiasi altro documento doganale necessario all'importazione o ad essa connesso.

ARTICOLO 2.17

Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
2. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di esportazione conformemente all'articolo 1, paragrafi da 1 a 9, e all'articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, tali disposizioni dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis, e si applicano alle procedure in materia di licenze di esportazione tra le Parti. Una Parte può adottare o mantenere in vigore procedure in materia di licenze di esportazione conformemente all'articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. I paragrafi da 2 a 8 si applicano a tutte le merci di cui all'allegato 2-B.
3. Ciascuna Parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
4. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione o esportazione unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.

5. Una Parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche a meno che non risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. Qualora adottate procedure in materia di licenze non automatiche, una Parte indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite tale procedura in materia di licenze.
6. Ciascuna Parte risponde entro 60 giorni alle richieste di informazioni dell'altra Parte in merito alle procedure in materia di licenze di importazione o esportazione che la prima Parte intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, nonché in merito ai criteri per il rilascio o l'assegnazione delle licenze di importazione o esportazione.
7. Nell'applicare a una merce restrizioni all'esportazione sotto forma di un contingente, una Parte si sforza di pervenire a una ripartizione degli scambi di tale merce che si avvicini il più possibile a quella che ci si potrebbe attendere in assenza di tali restrizioni.
8. Qualora una Parte adotti o mantenga in vigore procedure in materia di licenze di esportazione, le Parti organizzano consultazioni, su richiesta dell'altra Parte, su qualsiasi questione inerente all'attuazione di tali procedure e tengono in debita considerazione i risultati di tali consultazioni.

ARTICOLO 2.18

Prodotti rifabbricati

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna Parte provvede affinché i prodotti rifabbricati siano trattati come nuovi prodotti. Ciascuna Parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita.

2. Ai fini del presente articolo per "prodotti rifabbricati" si intendono le merci classificate nella voce 40.12, nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del sistema armonizzato¹ che:
 - a) sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;

 - b) hanno un'aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e

 - c) hanno una garanzia di fabbrica analoga a quella applicabile a tali merci, se nuove.

¹ Si precisa che i riferimenti alla classificazione tariffaria del sistema armonizzato nel presente capo sono basati sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017.

ARTICOLO 2.19

Misure non tariffarie

1. Gli impegni specifici riguardanti le misure non tariffarie relative alle merci di ciascuna Parte sono stabiliti negli allegati 2-C e 2-D.
2. Dopo 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o su richiesta di una Parte, le Parti valutano se le questioni derivanti dalle misure non tariffarie relative alle merci possano essere efficacemente affrontate nel quadro del presente accordo. Al termine della valutazione, le Parti avviano consultazioni per vagliare la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione degli impegni esistenti o di assumere ulteriori impegni di reciproco interesse riguardanti le misure non tariffarie relative alle merci, compresa la cooperazione. Sulla base di tali consultazioni le Parti possono convenire di avviare negoziati di reciproco interesse. Nell'attuazione del presente paragrafo le Parti tengono conto dell'esperienza acquisita nel precedente periodo di attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 2.20

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di adottare misure a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta tali misure si attiene alle condizioni stabilite all'articolo XII del GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte utilizzi controlli o restrizioni dei cambi conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

ARTICOLO 2.21

Marchio di origine

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, qualora una Parte applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci diverse dai prodotti alimentari, agricoli o della pesca quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di tale Parte, il marchio "Made in Japan" o un marchio analogo nella lingua locale del paese importatore, per l'Unione europea, e il marchio "Made in EU" o un marchio analogo in giapponese, per il Giappone, sono accettati in quanto conformi a tali prescrizioni. Il capo 3 non si applica al presente articolo.

ARTICOLO 2.22

Eccezioni generali

1. Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
2. Se una Parte intende adottare qualsiasi misura conformemente all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale Parte:
 - a) fornisce all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti; e
 - b) su richiesta, concede all'altra Parte una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni per quando riguarda qualsiasi questione inerente a tale misura, onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le questioni oggetto di consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile la fornitura di informazioni o l'esame in via preliminare, la Parte che intende adottare le misure in questione può applicare immediatamente le misure necessarie per far fronte alle suddette circostanze e ne informa immediatamente l'altra Parte.

SEZIONE C

Agevolazione dell'esportazione di prodotti vitivinicoli

ARTICOLO 2.23

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle merci diverse dai prodotti vitivinicoli classificati nella voce 22.04 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 2.24

Principio generale

Salvo altrimenti disposto negli articoli da 2.25 a 2.28, l'importazione e la vendita di prodotti vitivinicoli oggetto di scambi tra le Parti di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte importatrice.

ARTICOLO 2.25

Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase uno

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea autorizza l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli per il consumo umano originari del Giappone e prodotti conformemente a:

- a) le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate in Giappone per la vendita di vino del Giappone di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione A, purché esse siano conformi alle definizioni dei prodotti, alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione A; e
- b) le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione B.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Giappone autorizza l'importazione e la vendita in Giappone di prodotti vitivinicoli per il consumo umano originari dell'Unione europea e prodotti conformemente a:

- a) le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate nell'Unione europea di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione A, purché esse siano conformi alle definizioni dei prodotti, alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione A; e

b) le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione B.

3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo le Parti si scambiano notifiche a conferma del completamento delle loro procedure di autorizzazione delle pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione B, e parte 2, sezione B, rispettivamente.

ARTICOLO 2.26

Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase due

1. L'Unione europea adotta tempestivamente le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione C, e notifica al Giappone l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.

2. Il Giappone adotta tempestivamente le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione C, e notifica all'Unione europea l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'una o dell'altra Parte.

ARTICOLO 2.27

Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase tre

1. L'Unione europea adotta le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione D, e notifica al Giappone l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.
2. Il Giappone adotta le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione D, e notifica all'Unione europea l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'una o dell'altra Parte.

ARTICOLO 2.28

Autocertificazione

1. Un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone di cui all'articolo 2.25, 2.26 o 2.27.

2. Il gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4, all'entrata in vigore del presente accordo, adotta una decisione che stabilisce le modalità:
 - a) per l'attuazione del paragrafo 1, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire nel certificato; e
 - b) per la cooperazione tra i punti di contatto designati dall'Unione europea per ciascuno dei suoi Stati membri e dal Giappone.

3. Non sono necessari certificati o altri documenti equivalenti per dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita in Giappone di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea di cui all'articolo 2.25, 2.26 o 2.27.

ARTICOLO 2.29

Riesame, consultazioni e sospensione temporanea dell'autocertificazione

1. Le Parti riesaminano l'attuazione:
 - a) dell'articolo 2.26, regolarmente e almeno una volta l'anno nel corso dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

b) dell'articolo 2.27, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Qualora le Parti rilevino, nel corso del riesame dell'attuazione dell'articolo 2.26, che le notifiche di cui all'articolo 2.26 non sono state scambiate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, esse avviano consultazioni onde concordare una soluzione pratica.

3. Qualora la notifica di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2, non sia stata inviata entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sia stata inviata la notifica di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1, l'Unione europea può sospendere temporaneamente l'accettazione dell'autocertificazione di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2.28 se non viene concordata una soluzione pratica come previsto al paragrafo 2 entro tre mesi dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

4. La sospensione temporanea dell'accettazione dell'autocertificazione di cui al paragrafo 3 è immediatamente revocata quando il Giappone invia all'Unione europea la notifica di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2.

5. Qualora le Parti rilevino, nel corso del riesame dell'attuazione dell'articolo 2.27 di cui al paragrafo 1, che le notifiche di cui all'articolo 2.27 non sono state scambiate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, esse avviano consultazioni.

6. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 2.30

Clausola di standstill

1. Per quanto riguarda le questioni contemplate dagli articoli da 2.25 a 2.28, le Parti non impongono condizioni meno favorevoli di quelle previste dalla presente sezione o dalle loro disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data della firma del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, purché tali misure non siano incompatibili con le disposizioni dell'accordo SPS.

ARTICOLO 2.31

Modifiche

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 può adottare decisioni che modificano l'allegato 2-E per aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle pratiche enologiche, alle restrizioni e ad altri elementi conformemente all'articolo 23.2, paragrafo 3.

SEZIONE D

Altre disposizioni

ARTICOLO 2.32

Scambio di informazioni

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e per un periodo di 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si scambiano annualmente le statistiche delle importazioni relative all'anno civile più recente disponibile. Il suddetto periodo di 10 anni può essere prorogato per altri cinque anni dal comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 22.3.
2. Lo scambio delle statistiche delle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende, nella misura del possibile, i dati del periodo relativo all'anno civile più recente disponibile, compresi il valore e il volume, sulla base della nomenclatura della Parte, delle importazioni di merci dell'altra Parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano.

ARTICOLO 2.33

Misure speciali concernenti la gestione del trattamento tariffario preferenziale

1. Le Parti riconoscono che le violazioni della loro legislazione doganale relativa al trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo potrebbero ripercuotersi negativamente sull'industria interna e convengono di cooperare alla prevenzione, alla rilevazione e al contrasto di tali violazioni conformemente alle pertinenti disposizioni del capo 3 e all'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone, concluso a Bruxelles il 30 gennaio 2008 (di seguito "CMAA").

2. Una Parte può, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 7, sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per le merci interessate dalle violazioni sistematiche di cui alla lettera a) qualora tale Parte constati, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che:
 - a) sono state commesse violazioni sistematiche della sua legislazione doganale relativa al trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per una determinata merce; e
 - b) l'altra Parte ha rifiutato sistematicamente e senza alcuna giustificazione o altrimenti omesso di cooperare come previsto al paragrafo 1 in relazione alle violazioni sistematiche di cui alla lettera a).

3. In deroga al paragrafo 2, la sospensione temporanea non si applica agli operatori commerciali che soddisfano i criteri di conformità concordati dalle Parti tramite le consultazioni di cui al paragrafo 4.

4. La Parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica, senza indebito ritardo, all'altra Parte, fornendo informazioni sufficienti a giustificare l'avvio delle consultazioni, compresa una sintesi dei fatti essenziali correlati al paragrafo 2, lettere a) e b), e avvia consultazioni con l'altra Parte in seno al comitato per gli scambi di merci al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le Parti e concordare i criteri di conformità per quanto riguarda le prescrizioni del presente accordo e la pertinente legislazione doganale.

5. La Parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 informa tutte le parti interessate, prima della decisione definitiva, della propria intenzione di applicare una sospensione temporanea e provvede affinché abbiano la piena possibilità di difendere i loro interessi. Non si applica una sospensione temporanea alle parti interessate, purché esse dimostrino obiettivamente e in modo soddisfacente alla Parte che ha effettuato la constatazione di non essere coinvolte nelle violazioni sistematiche di cui al paragrafo 2, lettera a).

6. A seguito delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5, se le Parti non concordano una soluzione accettabile entro sei mesi dalla notifica, la Parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per le merci interessate, tenendo in debita considerazione l'eccezione di cui al paragrafo 3. La sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo all'altra Parte.

7. La sospensione temporanea è applicata solo per il periodo necessario a contrastare le violazioni e per non oltre sei mesi. Se una Parte constata che le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistono alla scadenza della sospensione temporanea, tale Parte può decidere di rinnovare la sospensione temporanea, dopo aver notificato all'altra Parte tale constatazione e aver fornito informazioni sufficienti a giustificare il rinnovo. La sospensione temporanea è revocata entro due anni dalla sospensione iniziale, a meno che non si dimostri al comitato per gli scambi di merci che le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistono alla scadenza del termine di ciascun rinnovo.

8. Le sospensioni temporanee applicate sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per gli scambi di merci.

9. La Parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 o 7 pubblica, conformemente alle proprie procedure interne, avvisi agli importatori relativi a notifiche e decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi da 4 a 7.

10. Non si applica una sospensione temporanea agli operatori commerciali diversi dagli operatori commerciali di cui al paragrafo 3 e alle parti interessate di cui al paragrafo 5, purché essi dimostrino obiettivamente e in modo soddisfacente alla Parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 o 7 di non essere coinvolti nelle violazioni sistematiche di cui al paragrafo 2, lettera a).

11. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire agli operatori commerciali o alle parti interessate di avviare un'azione di risarcimento dei danni indebitamente causati dalle misure di cui al paragrafo 6, contro la Parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 o 7, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 2.34

Comitato per gli scambi di merci

1. Il comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente articolo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo;

- b) riferisce le conclusioni del comitato al comitato misto; e
 - c) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. Il comitato si riunisce nelle date e nei luoghi o secondo le modalità concordati dai rappresentanti delle Parti.

ARTICOLO 2.35

Gruppo di lavoro sul vino

1. Il gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E.
2. Il gruppo di lavoro sul vino svolge le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce le modalità concernenti l'autocertificazione di cui all'articolo 2.28, paragrafo 2;

- b) monitora l'attuazione degli articoli da 2.25 a 2.29, compresi il riesame e le consultazioni a norma dell'articolo 2.29; e
 - c) vaglia le modifiche dell'allegato 2-E e formula raccomandazioni al comitato misto per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a tali modifiche.
3. Il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

Regole di origine

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "acquacoltura", l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt e altri pesci immaturi in fase postlarvale, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

- b) "partita", prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- c) "esportatore", una persona, ubicata in una Parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Parte;
- d) "importatore", una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
- e) "materiale", qualsiasi materia o sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;
- f) "materiale non originario", un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
- g) "trattamento tariffario preferenziale", l'aliquota dei dazi doganali applicabili a una merce originaria conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1;

- h) "prodotto", qualsiasi materia o sostanza risultante dalla produzione, anche se destinata a essere utilizzata come materiale nella produzione di un altro prodotto; esso è considerato merce ai sensi del capo 2; e
- i) "produzione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Prescrizioni per i prodotti originari

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una Parte a una merce originaria dell'altra Parte conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1, sono considerati originari dell'altra Parte i seguenti prodotti, se conformi a tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:
 - a) prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo 3.3;
 - b) prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale Parte; o
 - c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B.

2. Ai fini del presente capo, l'ambito di applicazione territoriale di una Parte non comprende le acque, il fondo marino e il sottosuolo esterni alle sue acque territoriali.
3. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
4. Le prescrizioni di cui al presente capo relative all'acquisizione del carattere originario sono rispettate senza interruzione in una Parte.

ARTICOLO 3.3

Prodotti interamente ottenuti

1. Ai fini dell'articolo 3.2, si considerano prodotti interamente ottenuti in una Parte:
 - a) le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;
 - b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - c) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

- d) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- e) gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;
- f) i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;
- g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
- h) pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una Parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna Parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
- i) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una Parte oltre le acque territoriali di ciascuna Parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
- j) i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una Parte o da una persona di una Parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna Parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale Parte o persona di tale Parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;

k) i prodotti che siano:

i) rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o

ii) rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o

l) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.

2. Per "nave di una Parte" al paragrafo 1, lettera h), o "nave officina di una Parte" al paragrafo 1, lettera i), si intende rispettivamente una nave o una nave officina che:

a) è registrata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone;

b) batte bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone; e

c) è conforme a una delle seguenti prescrizioni:

i) è per almeno il 50 % di proprietà di una o più persone fisiche di una Parte; o

- ii) è di proprietà di una o più persone giuridiche¹:
 - A) che hanno la sede e il centro di attività principale in una Parte; e
 - B) in cui almeno il 50 % della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche di una Parte.

ARTICOLO 3.4

Lavorazione o trasformazione insufficiente

1. In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una Parte se nell'ambito della sua produzione in tale Parte sono eseguite solo una o più delle seguenti operazioni su materiali non originari:
 - a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

¹ Ai fini del presente capo per "persona giuridica" si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni.

- b) i cambiamenti di imballaggio;
- c) la scomposizione o la composizione di confezioni;
- d) il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- e) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;
- f) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
- g) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali e riso;
- h) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;
- i) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;
- j) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;

- l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- n) la semplice miscela di prodotti¹, anche di specie diverse;
- o) la semplice aggiunta di acqua, la diluizione, la disidratazione o la denaturazione² dei prodotti;
- p) la semplice raccolta o il semplice montaggio di parti allo scopo di formare un articolo completo o finito, o un articolo classificato come incompleto o non finito conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato; lo smontaggio di prodotti in parti; o
- q) la macellazione di animali.

¹ Ai fini del presente articolo, la semplice miscela di prodotti comprende la miscela dello zucchero.

² Ai fini del presente articolo, la denaturazione comprende in particolare l'aggiunta di sostanze tossiche o dal gusto sgradevole per rendere i prodotti inidonei al consumo umano.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 3.5

Cumulo

1. Un prodotto in possesso dei requisiti di prodotto originario in una Parte è considerato originario dell'altra Parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto nell'altra Parte.
2. La produzione effettuata in una Parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra Parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra Parte non va al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.4, paragrafo 1, lettere da a) a q).
4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2, ottiene dal fornitore le informazioni di cui all'allegato 3-C.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 si applicano a un'unica partita o a più partite per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni.

ARTICOLO 3.6

Tolleranze

1. Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3-B, il prodotto è considerato originario di una Parte, purché:
 - a) per un prodotto classificato nei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97 del sistema armonizzato¹, il valore di tutti i materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo del prodotto;
 - b) per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 3-A.

¹ Si precisa che i riferimenti alla classificazione tariffaria del sistema armonizzato nel presente capo sono basati sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 3-B per il valore massimo dei materiali non originari.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 3.3. Se l'allegato 3-B prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Contabilità separata

1. I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario.
2. Ai fini del presente articolo, per "materiali fungibili" si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.
3. In deroga al paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati purché sia utilizzato un metodo di contabilità separata.
4. Il metodo di contabilità separata di cui al paragrafo 3 è applicato conformemente a un metodo di gestione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella Parte.

5. Una Parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'utilizzo di un metodo di contabilità separata sia soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale di tale Parte. L'autorità doganale della Parte monitora l'utilizzo dell'autorizzazione e può ritirarla qualora il titolare dell'autorizzazione faccia un uso scorretto del metodo di contabilità separata o non rispetti qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

6. Il metodo di contabilità separata è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali fossero stati fisicamente separati.

ARTICOLO 3.9

Assortimenti

Un assortimento, classificato conformemente alla regola 3, lettere b) e c), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, è considerato originario di una Parte quando tutti i suoi componenti sono originari a norma del presente capo. Qualora l'assortimento sia costituito da componenti originari e non originari, esso è considerato complessivamente originario di una Parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo dell'assortimento.

ARTICOLO 3.10

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella Parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della Parte importatrice.
2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.
3. Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.
4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.

ARTICOLO 3.11

Reimportazione dei prodotti

Un prodotto originario di una Parte esportato da tale Parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella Parte è considerato non originario, a meno che non sia fornita all'autorità doganale di tale Parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:

- a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.12

Accessori, pezzi di ricambio, utensili e istruzioni o altro materiale informativo

1. Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono contemplati se:

- a) gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono classificati e consegnati con il prodotto ma non sono fatturati separatamente dal prodotto; e

b) il tipo, il quantitativo e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni e dell'altro materiale informativo sono usuali per tale prodotto.

2. Nel determinare se un prodotto sia interamente ottenuto, o sia conforme a una prescrizione relativa al processo produttivo o alla modifica della classificazione tariffaria di cui all'allegato 3-B, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo non sono presi in considerazione.

3. Nel determinare se un prodotto sia conforme a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, si tiene conto del valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni o dell'altro materiale informativo come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

4. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di un prodotto hanno il carattere originario del prodotto con i quali sono consegnati.

ARTICOLO 3.13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario di una Parte, non è necessario determinare il carattere originario dei seguenti elementi:

- a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
- b) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- c) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- d) macchine, utensili, stampi e forme;
- e) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- f) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e
- g) qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è ragionevolmente possibile dimostrare che l'utilizzo nella produzione del prodotto è parte della produzione.

ARTICOLO 3.14

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione del carattere originario del prodotto.

ARTICOLO 3.15

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

1. I materiali da imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme al prodotto, non sono presi in considerazione nel determinare se tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto siano stati interessati dalla modifica della classificazione tariffaria applicabile o sottoposti a un processo produttivo di cui all'allegato 3-B o se il prodotto sia interamente ottenuto.
2. Se un prodotto è soggetto a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore si tiene conto del valore dei materiali da imballaggio e dei contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, come materiali originari o non originari, a seconda dei casi.

SEZIONE B

Procedure di origine

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. La Parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra Parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.
2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:
 - a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
 - b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

3. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte importatrice. L'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca, nella misura in cui può fornirla, una spiegazione, che accompagni o integri la dichiarazione doganale di importazione, in cui si attesta che il prodotto è conforme alle prescrizioni del presente capo.

4. L'importatore che presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della Parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità.

5. I paragrafi da 2 a 4 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.

ARTICOLO 3.17

Attestazione di origine

1. Un'attestazione di origine può essere rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.
2. L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato 3-D su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La Parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.
3. L'autorità doganale della Parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.
4. Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio.

5. Un'attestazione di origine si può applicare a:

- a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una Parte; o
- b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una Parte in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.

6. Qualora, su richiesta dell'importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un'unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità doganale della Parte importatrice.

ARTICOLO 3.18

Conoscenza da parte dell'importatore

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della Parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 3.19

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1. Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella Parte importatrice conserva, per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto:
 - a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o
 - b) se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
2. Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
3. Le registrazioni da conservare conformemente al presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.

ARTICOLO 3.20

Piccole partite e deroghe

1. Sono ammessi come prodotti originari i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale¹, i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere la prescrizione relativa all'attestazione di origine, il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera:
 - a) per l'Unione europea, 500 euro nel caso di piccole spedizioni o 1 200 euro nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in un'altra valuta di uno Stato membro dell'Unione europea sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre di ogni anno, e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica al Giappone i pertinenti importi;

¹ Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale.

b) per il Giappone, 100 000 yen o un importo eventualmente stabilito dal Giappone.

3. Ciascuna Parte può stabilire che la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, non sia necessaria per l'importazione di un prodotto per il quale la Parte importatrice abbia concesso una deroga alle prescrizioni.

ARTICOLO 3.21

Verifica

1. Al fine di verificare se un prodotto importato in una Parte sia originario dell'altra Parte o se siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo, l'autorità doganale della Parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di cui all'articolo 3.16. L'autorità doganale della Parte importatrice può effettuare una verifica al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo dei prodotti oppure dopo lo svincolo degli stessi.

2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:
- a) se la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;
 - b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;
 - c) una breve descrizione del processo produttivo;
 - d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;
 - e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;
 - f) se il criterio di origine era "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);
 - g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;

- h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;
 - i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o
 - j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.
3. Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.
4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore comunica all'autorità doganale della Parte importatrice se le informazioni richieste possono essere fornite direttamente dall'esportatore in toto o in relazione a uno o più elementi.

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della Parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni all'importatore se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto. L'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6. Se l'autorità doganale della Parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della Parte importatrice, del carattere originario del prodotto in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.22

Cooperazione amministrativa

1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le Parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna Parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.21, paragrafo 1, l'autorità doganale della Parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della Parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti. La richiesta di informazioni dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:

- a) l'attestazione di origine;
- b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
- c) il nome dell'esportatore;

- d) l'oggetto e la portata della verifica; e
- e) ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.

Oltre a queste informazioni, l'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della Parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.

3. L'autorità doganale della Parte esportatrice può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della Parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della Parte importatrice le seguenti informazioni:

- a) i documenti richiesti, se disponibili;
- b) un parere sul carattere originario del prodotto;
- c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
- d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e

f) documenti giustificativi, se del caso.

5. L'autorità doganale della Parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4 all'autorità doganale della Parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall'esportatore.

6. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte i dati di contatto, compresi gli indirizzi di posta e di posta elettronica e i numeri di telefono e fax, delle autorità doganali e notifica all'altra Parte eventuali modifiche riguardanti tali dati entro 30 giorni dalla data della modifica.

ARTICOLO 3.23

Reciproca assistenza nella lotta contro la frode

In caso di presunta violazione delle disposizioni del presente capo, le Parti si prestano reciproca assistenza conformemente al CMAA.

ARTICOLO 3.24

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità doganale della Parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:
 - a) entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 1:
 - i) non è stata fornita una risposta; o
 - ii) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
 - b) entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 5:
 - i) non è stata fornita una risposta; o
 - ii) le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

- c) entro 10 mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 2:
 - i) non è stata fornita una risposta; o
 - ii) le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; o
- d) a seguito di una precedente richiesta di assistenza a norma dell'articolo 3.23 ed entro un termine concordato, per quando riguarda i prodotti che sono stati oggetto di una richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1:
 - i) l'autorità doganale della Parte esportatrice non fornisce assistenza; o
 - ii) il risultato di tale assistenza è insufficiente a confermare che il prodotto è originario.

2. L'autorità doganale della Parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3. Qualora l'autorità doganale della Parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per il rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, nei casi in cui l'autorità doganale della Parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della Parte importatrice notifica all'autorità doganale della Parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere. Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una Parte, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le Parti. La consultazione può essere condotta conformemente alla procedura stabilita dal comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della Parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale solamente sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.

ARTICOLO 3.25

Riservatezza

1. Ciascuna Parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2. Le informazioni che le autorità della Parte importatrice ottengono a norma del presente capo possono solo essere utilizzate da tali autorità ai fini del presente capo.

3. Le informazioni commerciali riservate che l'autorità doganale della Parte esportatrice o della Parte importatrice ottiene dall'esportatore tramite l'applicazione degli articoli 3.21 e 3.22 non sono divulgate, salvo altrimenti disposto nel presente capo.

4. Le informazioni che l'autorità doganale della Parte importatrice ottiene a norma del presente capo non sono utilizzate dalla Parte importatrice nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la Parte esportatrice non accordi il permesso di utilizzare tali informazioni conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 3.26

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna Parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.

SEZIONE C

Varie

ARTICOLO 3.27

Applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine "Parte" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Giappone importati a Ceuta o Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Giappone applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Le regole di origine e le procedure di origine a norma del presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Giappone a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Giappone.

4. L'articolo 3.5 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Giappone e Ceuta e Melilla.
5. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
6. L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 3.28

Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane

1. Il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo, in aggiunta alle altre responsabilità di cui all'articolo 4.14, paragrafo 1.

2. Ai fini del presente capo il comitato svolge le seguenti funzioni:
- a) riesamina e formula appropriate raccomandazioni, ove necessario, al comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 per quanto riguarda:
 - i) l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e
 - ii) eventuali modifiche delle disposizioni del presente capo proposte da una Parte;
 - b) adotta note esplicative per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo;
 - c) stabilisce la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.24, paragrafo 3; e
 - d) esamina qualsiasi altra questione inerente al presente capo eventualmente concordata dai rappresentanti delle Parti.

ARTICOLO 3.29

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla Parte esportatrice alla Parte importatrice o sotto controllo doganale nella Parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 all'autorità doganale della Parte importatrice.

CAPO 4

QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) promuovere l'agevolazione degli scambi per le merci oggetto di scambi tra le Parti, contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;

- b) assicurare la trasparenza della legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio di ciascuna Parte, nonché la loro coerenza con le norme internazionali applicabili;
- c) assicurare un'applicazione prevedibile, coerente e non discriminatoria, a opera di ciascuna Parte, della rispettiva legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio;
- d) promuovere la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e delle pratiche doganali di ciascuna Parte;
- e) sviluppare ulteriormente tecniche di gestione del rischio per agevolare gli scambi legittimi, contribuendo nel contempo a rendere sicura la catena di approvvigionamento degli scambi internazionali; e
- f) rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo delle questioni doganali e dell'agevolazione degli scambi.

ARTICOLO 4.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle questioni inerenti alla legislazione doganale, alle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio e alle procedure amministrative generali attinenti al commercio di ciascuna Parte, compresa la loro applicazione alle merci oggetto di scambi tra le Parti, nonché alla cooperazione tra le Parti.

2. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dei capi 6 e 7.
3. In caso di conflitto tra il presente capo e il capo 6 o 7, prevale il capo 6 o 7 limitatamente alle disposizioni incompatibili.
4. Il presente capo si applica fatto salvo il rispetto degli obiettivi politici legittimi di ciascuna Parte e degli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria per quanto riguarda la tutela:
 - a) della morale pubblica;
 - b) della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
 - c) del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; o
 - d) dell'ambiente.
5. Il presente capo è attuato da ciascuna Parte conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Ciascuna Parte utilizza le risorse a propria disposizione in modo appropriato per dare attuazione al presente capo.

ARTICOLO 4.3

Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede affinché la propria legislazione doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio nonché le proprie procedure amministrative generali e le informazioni pertinenti di applicazione generale attinenti al commercio siano pubblicate e rese prontamente disponibili alle persone interessate in maniera facilmente accessibile, anche tramite Internet, se del caso.

2. Ciascuna Parte pubblica e rende prontamente disponibili, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, la propria legislazione doganale, le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio e le procedure amministrative generali attinenti al commercio, al fine di consentire alle persone interessate di venirne a conoscenza, eccetto:
 - a) in caso di urgenza;

 - b) in caso di modifiche di minore entità di tali disposizioni legislative o regolamentari o procedure amministrative generali;

 - c) qualora l'efficacia di tali disposizioni legislative e regolamentari o la loro applicazione possa essere compromessa da una pubblicazione anteriore; o

 - d) in caso di misure aventi effetti di attenuazione.

3. Ciascuna Parte designa uno o più centri di informazione chiamati a rispondere alle ragionevoli richieste di informazioni di persone interessate sulle questioni contemplate dal paragrafo 1. I centri di informazione rispondono a tali richieste di informazioni e forniscono moduli e documenti pertinenti entro un termine ragionevole stabilito da ciascuna Parte.

4. Ciascuna Parte prevede, se del caso, consultazioni periodiche tra la propria autorità doganale e altri operatori commerciali e agenzie collegate al commercio o altre parti interessate ubicate nel proprio territorio.

5. Le informazioni su diritti e oneri sono pubblicate conformemente ai paragrafi 1 e 2. Tali informazioni comprendono i diritti e gli oneri che saranno applicati, la motivazione di tali diritti e oneri, l'autorità responsabile e i tempi e le modalità di pagamento. Tali diritti e oneri non sono applicati fino a quando non siano state pubblicate informazioni in merito.

ARTICOLO 4.4

Procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito

1. Ciascuna Parte applica la propria legislazione doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio in maniera prevedibile, coerente, trasparente e non discriminatoria.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie procedure doganali:
- a) siano coerenti con le norme internazionali e le pratiche raccomandate applicabili a ciascuna Parte in materia di procedure doganali, ad esempio quelle stabilite sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane¹ (di seguito "l'OMD"), compresi gli elementi sostanziali del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, conclusa a Bruxelles il 26 giugno 1999, della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale, di seguito "il quadro normativo SAFE") dell'OMD;
 - b) mirino ad agevolare gli scambi legittimi, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali, garantendo nel contempo la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
 - c) assicurino un'applicazione efficace della normativa in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le procedure doganali, compresi il mancato pagamento dei dazi e il contrabbando; e
 - d) non comprendano il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali e ispezioni pre-imbarco.

¹ Si precisa che l'OMD è stata istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale (CCD).

3. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore misure che accordano un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci a operatori od operatori commerciali che soddisfano i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari.
4. Ciascuna Parte promuove lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi avanzati, compresi quelli basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per agevolare lo scambio di dati elettronici tra gli operatori o gli operatori commerciali e la propria autorità doganale ed altre agenzie collegate al commercio.
5. Ciascuna Parte si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti prescritti dalla propria autorità doganale e da altre agenzie collegate al commercio.

ARTICOLO 4.5

Svincolo delle merci

Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:

- a) prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;

- b) consentono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell'arrivo delle merci; e
- c) consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi, tasse, diritti e oneri doganali, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a copertura del loro pagamento definitivo.

ARTICOLO 4.6

Semplificazione delle procedure doganali

1. Ciascuna Parte si adopera per semplificare le proprie prescrizioni e formalità per le procedure doganali al fine di ridurre i tempi e i costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese.
2. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tale semplificazione può consentire una dichiarazione periodica per la determinazione e il pagamento dei dazi e delle tasse doganali a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci.

3. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore programmi che consentono agli operatori di beneficiare ulteriormente della semplificazione di cui al paragrafo 2, o di avervi più facilmente accesso, purché soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 4.7

Decisioni anticipate

1. Ciascuna Parte emana, tramite la propria autorità doganale, una decisione anticipata che stabilisce il trattamento da accordare alle merci interessate. Tale decisione è trasmessa in modo ragionevole e tempestivo al richiedente che abbia presentato una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte che emana la decisione.

2. Una decisione anticipata contempla la classificazione tariffaria delle merci, l'origine delle merci, compreso il loro carattere originario a norma del capo 3, o qualsiasi altra questione concordata dalle Parti, in particolare riguardo al metodo o ai criteri appropriati da utilizzare per la valutazione in dogana delle merci.

3. Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una Parte può pubblicare le proprie decisioni anticipate, anche tramite Internet.

ARTICOLO 4.8

Ricorso e riesame

1. Ciascuna Parte garantisce il diritto di ricorso o riesame a qualsiasi persona che sia stata destinataria di una decisione amministrativa dell'autorità doganale o di altre agenzie collegate al commercio di tale Parte.
2. Il ricorso o il riesame comprende:
 - a) un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emanato la decisione; o
 - b) un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.
3. Ciascuna Parte provvede affinché, se la decisione sul ricorso o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non è emanata entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, la persona di cui al paragrafo 1 abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario.
4. Ciascuna Parte provvede affinché alla persona di cui al paragrafo 1 siano indicate le motivazioni della decisione amministrativa onde consentirle di accedere alle procedure di ricorso o riesame ove necessario.

ARTICOLO 4.9

Gestione del rischio

1. Ciascuna Parte adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio che consenta alla propria autorità doganale di concentrare le attività di ispezione sulle partite ad alto rischio e che acceleri lo svincolo delle partite a basso rischio.
2. Ciascuna Parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.
3. Una Parte può inoltre selezionare in maniera aleatoria le partite da sottoporre alle attività di ispezione di cui al paragrafo 1 nell'ambito della propria gestione del rischio.
4. Ciascuna Parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4.10

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna Parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alla propria legislazione doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio. L'autorità doganale di ciascuna Parte utilizza, nell'applicazione della gestione del rischio di cui all'articolo 4.9, i risultati degli audit successivi allo sdoganamento da essa realizzati. Una Parte può stabilire che la propria autorità doganale, nell'applicazione della gestione del rischio, utilizzi i risultati degli audit successivi allo sdoganamento realizzati da altre agenzie collegate al commercio, e viceversa.
2. Ciascuna Parte seleziona le persone o le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna Parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la Parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.

ARTICOLO 4.11

Transito e trasbordo

Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure intese a facilitare la circolazione delle merci in transito o trasbordo nel proprio territorio doganale e provenienti dall'altra Parte o verso essa dirette, mantenendo nel contempo controlli adeguati.

ARTICOLO 4.12

Cooperazione doganale

1. Fatte salve altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le autorità doganali delle Parti cooperano, anche tramite lo scambio di informazioni, e si prestano assistenza amministrativa reciproca nelle questioni di cui al presente capo conformemente al CMAA, in deroga all'articolo 1.6.

2. Le autorità doganali delle Parti rafforzano la cooperazione sulle questioni di cui al presente capo al fine di sviluppare ulteriormente l'agevolazione degli scambi, assicurando nel contempo la conformità alla rispettiva legislazione doganale e migliorando la sicurezza della catena di approvvigionamento, nei seguenti ambiti:

- a) cooperazione per l'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
- b) cooperazione per l'armonizzazione delle prescrizioni in materia di dati a fini doganali, in linea con le norme internazionali applicabili quali le norme OMD;
- c) cooperazione per l'ulteriore sviluppo degli aspetti inerenti alle dogane della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento degli scambi internazionali conformemente al quadro normativo SAFE;
- d) cooperazione per il miglioramento delle loro tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori pratiche e, se del caso, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli;
- e) cooperazione intesa a sviluppare ulteriormente le misure di cui all'articolo 4.4, paragrafo 3, e all'articolo 4.6, paragrafo 2, o i programmi di cui all'articolo 4.6, paragrafo 3, compresa la possibilità di cooperare onde consentire agli operatori o agli operatori commerciali di una Parte di beneficiare delle misure o dei programmi dell'altra Parte;

- f) cooperazione e coordinamento in seno a organizzazioni internazionali quali l'OMC o l'OMD su questioni di interesse comune, comprese la classificazione tariffaria, la valutazione in dogana e l'origine, al fine di stabilire posizioni comuni, ove possibile; e
 - g) cooperazione in materia di applicazione della normativa contro il traffico di merci vietate.
3. Le autorità doganali delle Parti provvedono allo scambio delle informazioni necessarie ai fini del paragrafo 2.

ARTICOLO 4.13

Ammissione temporanea

Per l'ammissione temporanea delle merci di cui all'articolo 2.10 e a prescindere dalla loro origine, ciascuna Parte, conformemente alle procedure stabilite negli accordi internazionali in materia di ammissione temporanea e applicate dalla Parte, accetta i carnet ATA¹ rilasciati nell'altra Parte.

¹ "Carnet ATA" ha lo stesso significato di cui alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, o alla convenzione sull'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990.

ARTICOLO 4.14

Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane

1. Il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo "comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo e delle questioni inerenti alle dogane di cui al capo 2 e all'articolo 14.51, in aggiunta alle altre responsabilità di cui all'articolo 3.28, paragrafo 1¹.
2. Il comitato tiene riunioni congiunte con il comitato misto di cooperazione doganale (di seguito nel presente capo "il CMCD") istituito a norma del CMAA, salvo qualora tali riunioni congiunte non siano necessarie per assicurare coerenza nell'attuazione e nel funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al CMAA².
3. Le Parti provvedono affinché la composizione delle rispettive delegazioni alle riunioni del comitato sia idonea a trattare le questioni all'ordine del giorno.

¹ Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda il comitato per gli scambi di merci di cui al capo 2 e il comitato per la proprietà intellettuale di cui al capo 14.

² Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire al CMCD di tenere una riunione esclusivamente nel quadro del CMAA.

4. Fatte salve le funzioni del CMCD, il comitato ha le seguenti funzioni:
- a) affronta tutte le questioni derivanti dall'attuazione e dal funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - b) individua gli aspetti da migliorare nell'attuazione e nel funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - c) funge da meccanismo per giungere rapidamente a soluzioni concordate per quanto riguarda qualsiasi questione contemplata dalle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - d) formula risoluzioni, raccomandazioni o pareri riguardanti azioni o misure che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi e per assicurare il funzionamento efficace del presente capo;
 - e) decide sulle azioni da intraprendere o sulle misure da attuare, a opera di una Parte o delle Parti negli ambiti di cui all'articolo 4.12, paragrafo 2, che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi e per assicurare il funzionamento efficace del presente capo; e
 - f) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).

CAPO 5

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 5.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "industria interna", l'insieme dei produttori delle merci simili o direttamente concorrenti che operano in una Parte, o quelli la cui produzione complessiva delle merci simili o direttamente concorrenti costituisce una quota preponderante della produzione interna totale di tali merci;
- b) "grave pregiudizio", un deterioramento generale rilevante della situazione di un'industria interna;

- c) "minaccia di grave pregiudizio", un grave pregiudizio che è chiaramente imminente conformemente all'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 3. La determinazione dell'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si basa sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilità; e
- d) "periodo transitorio", in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all'allegato 2-A.

SEZIONE B

Misure di salvaguardia bilaterali

ARTICOLO 5.2

Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali

1. Se, a seguito della soppressione o della riduzione di un dazio doganale conformemente all'articolo 2.8, una merce originaria di una Parte è importata nell'altra Parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna, l'altra Parte può adottare le misure di cui al paragrafo 2 nei limiti di quanto necessario per prevenire o riparare il grave pregiudizio all'industria interna dell'altra Parte e per agevolare l'adeguamento dell'industria interna.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali possono consistere nelle seguenti misure:
- a) la sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale per la merce originaria di cui al capo 2; o
 - b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce originaria fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore al primo giorno di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale; e
 - ii) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.3

Condizioni e limitazioni

1. Non sono mantenute in vigore misure di salvaguardia bilaterali se non nella misura e per il periodo di tempo necessari a prevenire o riparare un grave pregiudizio e ad agevolare l'adeguamento dell'industria interna, purché tale periodo di tempo non sia superiore a due anni. Una misura di salvaguardia bilaterale può tuttavia essere prorogata, purché la durata totale della misura di salvaguardia bilaterale, comprese le proroghe, non sia superiore a quattro anni.
2. Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere applicate solo durante il periodo transitorio.
3. Al fine di agevolare l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a un anno, la Parte che mantiene in vigore la misura di salvaguardia bilaterale la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.
4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all'importazione di una particolare merce originaria che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale o pari a un anno, a seconda di quale sia maggiore.

5. Una volta revocata una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale per la merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale è quella che sarebbe stata in vigore in assenza di tale misura.

ARTICOLO 5.4

Inchiesta

1. Una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente¹ conformemente alle stesse procedure di quelle previste all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. L'inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.

¹ Ai fini della presente sezione, per il Giappone, per autorità competente si intendono le pertinenti autorità del Giappone.

3. Nell'inchiesta intesa a determinare se l'aumento delle importazioni di una merce originaria abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna, l'autorità competente che conduce l'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione di tale industria interna. Tali fattori comprendono, in particolare, il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni della merce originaria, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita dalle importazioni accresciute della merce originaria nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite ed occupazione.

4. Non viene stabilito che l'aumento delle importazioni di una merce originaria ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna, salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni della merce originaria e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all'industria interna. In tale decisione si tiene conto di fattori, diversi dall'aumento delle importazioni della merce originaria, che stanno nel contempo a loro volta arrecando un pregiudizio all'industria interna.

ARTICOLO 5.5

Notifica

1. Una Parte notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte:
 - a) l'apertura di un'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, in relazione a un grave pregiudizio o a una minaccia di grave pregiudizio, e i suoi motivi;
 - b) la constatazione di un grave pregiudizio, o di una minaccia di grave pregiudizio, arrecati dall'aumento delle importazioni; e
 - c) la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale.

2. La Parte che effettua la notifica di cui al paragrafo 1 fornisce all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti, che comprendono:
 - a) nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), il motivo dell'apertura dell'inchiesta, una descrizione precisa della merce originaria oggetto dell'inchiesta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, la durata prevista dell'inchiesta e la data di apertura dell'inchiesta; e

- b) nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prove del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio arrecati dall'aumento delle importazioni della merce originaria, una descrizione precisa della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale proposta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale proposta nonché la data di introduzione e la durata prevista proposte per la misura di salvaguardia bilaterale.

ARTICOLO 5.6

Consultazioni e compensazioni

1. Una Parte che propone di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale concede una ragionevole possibilità di consultazioni preventive con l'altra Parte onde riesaminare le informazioni risultanti dall'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, scambiarsi osservazioni sulla misura di salvaguardia bilaterale e raggiungere un accordo sulla compensazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Una Parte che propone di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale offre all'altra Parte adeguati strumenti concordati di compensazione commerciale sotto forma di concessioni tariffarie il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi doganali aggiuntivi che dovrebbero risultare dalla misura di salvaguardia bilaterale.

3. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, la Parte alla cui merce originaria è applicata la misura di salvaguardia bilaterale è libera di sospendere l'applicazione delle concessioni tariffarie a norma del presente accordo il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi doganali aggiuntivi risultanti dalla misura di salvaguardia bilaterale. La Parte che esercita il diritto di sospensione può sospendere l'applicazione delle concessioni tariffarie solo per il periodo minimo necessario a raggiungere gli effetti sostanzialmente equivalenti e solo fintanto che sia mantenuta in vigore la misura di salvaguardia bilaterale.

4. In deroga al paragrafo 3, il diritto di sospensione di cui a tale paragrafo non è esercitato per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata adottata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni e purché tale misura di salvaguardia sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 5.7

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, sotto forma di una misura di cui all'articolo 5.2, paragrafo 2, lettera a) o b), se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti che l'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra Parte ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna della Parte che propone di applicare la misura di salvaguardia bilaterale provvisoria.
2. Una Parte notifica all'altra Parte per iscritto la sua proposta di misura di salvaguardia bilaterale provvisoria al più tardi alla data di applicazione della stessa. Le consultazioni tra le Parti sull'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria sono avviate immediatamente dopo l'inizio dell'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria. La notifica contiene prove dell'esistenza di circostanze critiche, prove del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio arrecati dall'aumento delle importazioni della merce originaria, una descrizione precisa della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria proposta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, nonché una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria proposta.

3. La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non è superiore a 200 giorni. In tale periodo sono osservate le pertinenti prescrizioni dell'articolo 5.4. La durata della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rientra nel periodo di cui all'articolo 5.3, paragrafo 1.

4. L'articolo 5.3, paragrafo 5, si applica *mutatis mutandis* a una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria. Il dazio doganale applicato come risultato della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è rimborsato qualora la successiva inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, non accerti che l'aumento delle importazioni della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria ha arrecato o ha minacciato di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna.

ARTICOLO 5.8

Varie

Le notifiche di cui all'articolo 5.5, paragrafo 1, e all'articolo 5.7, paragrafo 2, e ogni altra comunicazione tra le Parti a norma della presente sezione sono effettuate in inglese.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia globali

ARTICOLO 5.9

Disposizioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure di salvaguardia a una merce originaria dell'altra Parte conformemente all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

ARTICOLO 5.10

Applicazione di misure di salvaguardia

Una Parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:

- a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sezione B;
- b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia; o
- c) una misura di salvaguardia di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione C.

SEZIONE D

Misure antidumping e compensative

ARTICOLO 5.11

Disposizioni generali

1. Le Parti mantengono i diritti e gli obblighi a esse derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.

2. Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

3. Il capo 3 non si applica alle misure antidumping e compensative a norma del presente accordo.

ARTICOLO 5.12

Trasparenza e comunicazione dei fatti essenziali

1. Ciascuna Parte conduce le inchieste antidumping e antisovvenzioni in maniera equa e trasparente sulla base dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM.

2. Ciascuna Parte provvede, prima dell'eventuale istituzione di misure provvisorie di cui all'articolo 7 dell'accordo antidumping e all'articolo 17 dell'accordo SCM o immediatamente dopo, e in ogni caso prima della decisione definitiva, alla comunicazione integrale dei fatti essenziali presi in considerazione per stabilire se applicare misure provvisorie e definitive. La comunicazione integrale dei fatti essenziali lascia impregiudicate le prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. Tale comunicazione è effettuata per iscritto e dovrebbe avvenire in tempo utile a consentire alle parti interessate di difendere i propri interessi.

3. La comunicazione dei fatti essenziali, effettuata conformemente al paragrafo 2, comprende in particolare i seguenti elementi:

- a) nel caso di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping fissati, una spiegazione sufficientemente dettagliata della base e del metodo utilizzati per la determinazione dei valori normali e dei prezzi all'esportazione, nonché del metodo utilizzato per confrontare i valori normali e i prezzi all'esportazione, compresi eventuali adeguamenti;
- b) nel caso di un'inchiesta antisovvenzioni, le sovvenzioni compensabili accertate, comprese informazioni sufficienti sul calcolo dell'importo e sul metodo utilizzato per determinare l'esistenza delle sovvenzioni; e
- c) informazioni pertinenti per la determinazione del pregiudizio, comprese informazioni concernenti il volume delle importazioni oggetto di dumping e l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nel mercato interno per le merci simili, il metodo dettagliato utilizzato per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, la conseguente incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria interna e la dimostrazione di un nesso di causalità, compreso l'esame di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping.

4. Nel caso in cui un'autorità inquirente¹ di una Parte intenda avvalersi dei fatti disponibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, dell'accordo antidumping, l'autorità inquirente informa la parte interessata delle proprie intenzioni, indicando chiaramente i motivi che possono determinare il ricorso ai fatti disponibili. Qualora, dopo aver avuto l'opportunità di fornire ulteriori spiegazioni entro un termine ragionevole, la parte interessata abbia fornito spiegazioni considerate insoddisfacenti dall'autorità inquirente, la comunicazione dei fatti essenziali comprende una chiara indicazione dei fatti disponibili di cui si è invece avvalsa l'autorità inquirente.

ARTICOLO 5.13

Considerazione dell'interesse pubblico

Nel condurre inchieste antidumping e antisovvenzioni relative a una merce, l'autorità inquirente della Parte importatrice, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, concede ai produttori della merce simile nella Parte importatrice, agli importatori della merce, agli utilizzatori industriali della merce e alle organizzazioni che rappresentano i consumatori, qualora la merce sia comunemente distribuita al dettaglio, la possibilità di formulare osservazioni per iscritto in merito all'inchiesta antidumping e antisovvenzioni, anche per quanto riguarda la potenziale incidenza di un dazio sulla loro situazione.

¹ Ai fini della presente sezione, per il Giappone, per autorità inquirente si intendono le pertinenti autorità inquirenti del Giappone.

ARTICOLO 5.14

Inchiesta antidumping

Qualora l'autorità inquirente della Parte importatrice abbia ricevuto, da parte della propria industria interna o per suo conto, una domanda scritta per l'apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce della Parte esportatrice, la Parte importatrice ne dà notifica alla Parte esportatrice almeno 10 giorni prima dell'apertura dell'inchiesta.

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante tramite l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, riducendo al minimo nel contempo i loro effetti negativi sugli scambi tra le Parti;

- b) promuovere la cooperazione tra le Parti all'attuazione dell'accordo SPS; e
- c) offrire i mezzi per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti, un quadro per affrontare le questioni relative all'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e i mezzi per raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili.

ARTICOLO 6.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie delle Parti a norma dell'accordo SPS che possano, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 6.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "condizioni di importazione", le misure sanitarie o fitosanitarie che devono essere rispettate per l'importazione dei prodotti; e
- b) "zona protetta", un'area geografica ufficialmente definita del territorio di ciascuna Parte in cui un determinato organismo nocivo regolamentato non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della Parte.

3. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 22.3 può inoltre concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito "Codex Alimentarius"), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE") e le pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel quadro della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC"). In caso di conflitto tra le definizioni concordate dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie e le definizioni di cui all'accordo SPS, prevalgono le definizioni di cui all'accordo SPS.

ARTICOLO 6.4

Relazione con l'accordo OMC

Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivanti dall'accordo SPS. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 6.5

Autorità competenti e punti di contatto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte fornisce all'altra Parte una descrizione delle autorità competenti per l'attuazione del presente capo e un punto di contatto per le comunicazioni su tutte le questioni contemplate dal presente capo.
2. Ciascuna Parte informa l'altra Parte di eventuali mutamenti significativi nella struttura, nell'organizzazione e nella ripartizione di responsabilità delle proprie autorità competenti e provvede affinché le informazioni sui punti di contatto siano mantenute aggiornate.

ARTICOLO 6.6

Valutazione dei rischi

Le Parti provvedono affinché le proprie misure sanitarie e fitosanitarie siano basate sulla valutazione dei rischi conformemente all'articolo 5 e alle altre pertinenti disposizioni dell'accordo SPS.

ARTICOLO 6.7

Condizioni di importazione, procedure di importazione e agevolazione degli scambi

1. Le condizioni di importazione sono stabilite dalla Parte importatrice al fine di raggiungere il livello di protezione adeguato, ove necessario prevedendo consultazioni tra le Parti e tenendone conto.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dall'accordo SPS, la Parte importatrice dovrebbe, su richiesta della Parte esportatrice, applicare le condizioni di importazione dei prodotti all'intero territorio della Parte esportatrice in maniera coerente.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le condizioni di importazione esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Le Parti prendono in considerazione qualsiasi richiesta di riesame di tali condizioni di importazione.

4. Per quanto riguarda le procedure di importazione intese a verificare e assicurare il rispetto delle misure sanitarie o fitosanitarie, comprese quelle per l'approvazione e lo sdoganamento, ciascuna Parte provvede affinché:

- a) tali procedure siano semplificate, accelerate e completate senza indebito ritardo conformemente all'accordo SPS;
- b) tali procedure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra Parte;
- c) sia pubblicata la normale durata di ogni procedura o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; e
- d) le informazioni prescritte siano limitate a quanto necessario per l'appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresa l'autorizzazione dell'impiego di additivi o la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.

5. Tenendo conto delle norme applicabili elaborate nel quadro dell'IPPC, le Parti forniscono informazioni adeguate sul loro status fitosanitario, compresi i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i loro risultati, per sostenere la classificazione degli organismi nocivi e giustificare le condizioni fitosanitarie di importazione.

6. Ciascuna Parte compila elenchi degli organismi nocivi regolamentati per le merci¹ di importanza fitosanitaria. Tali elenchi contengono, a seconda dei casi:

- a) gli organismi nocivi da quarantena dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio;
- b) gli organismi nocivi da quarantena dei quali è nota la presenza in una qualsiasi parte del suo territorio ma che non sono ampiamente diffusi e si trovano sotto controllo ufficiale; e
- c) qualsiasi altro organismo nocivo regolamentato per il quale possono essere adottate misure fitosanitarie.

Per quanto riguarda le merci di importanza fitosanitaria, le condizioni di importazione sono limitate alle misure che assicurano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della Parte importatrice. La Parte importatrice mette a disposizione il proprio elenco di merci regolamentate e le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione di tutte le merci regolamentate. Tali informazioni comprendono, a seconda dei casi, gli specifici organismi nocivi da quarantena e le dichiarazioni supplementari sui certificati fitosanitari secondo quanto prescritto dalla Parte importatrice.

¹ Ai fini del presente capo il termine "merci" va inteso conformemente al Glossario dei termini fitosanitari (norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5) realizzato dal segretariato dell'IPPC.

7. Qualora sia necessario stabilire condizioni di importazione per rispondere a una richiesta della Parte esportatrice:

- a) la Parte importatrice adotta tutte le misure necessarie per consentire l'importazione dei prodotti interessati senza indebito ritardo;
- b) la Parte esportatrice:
 - i) fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla Parte importatrice; e
 - ii) garantisce alla Parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti.

8. Qualora siano disponibili varie misure sanitarie o fitosanitarie alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della Parte importatrice, le Parti, su richiesta della Parte esportatrice, prendono in considerazione la scelta della soluzione più praticabile e meno restrittiva agli effetti degli scambi.

9. Qualora un certificato rilasciato dalla Parte esportatrice sia necessario per il conseguimento di obiettivi sanitari o fitosanitari, il formato del certificato e i suoi contenuti sono concordati dalle Parti, tenendo conto delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

10. Ciascuna Parte promuove l'attuazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi.
11. Il fine delle verifiche effettuate dai funzionari della Parte importatrice nel territorio della Parte esportatrice dovrebbe essere l'agevolazione dei nuovi scambi. Tali verifiche non dovrebbero diventare una misura permanente. La Parte importatrice sostituisce, senza indebito ritardo, una misura di verifica esistente con una misura alternativa che verifichi la conformità della Parte esportatrice alle prescrizioni concordate per le misure fitosanitarie, previa richiesta della Parte esportatrice e accettazione della Parte importatrice.
12. Le partite di merci regolamentate sono accettate sulla base di garanzie adeguate della Parte esportatrice, senza specifiche autorizzazioni all'importazione sotto forma di licenze o permessi, salvo qualora sia necessario un consenso ufficiale per l'importazione sulla base delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni dell'IPPC.
13. L'analisi del rischio fitosanitario inizia quanto prima possibile ed è conclusa senza indebito ritardo.
14. Gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati dalla Parte esportatrice sono equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti interni simili e non dovrebbero essere più elevati del costo effettivo del servizio conformemente all'allegato C, punto 1, lettera f), dell'accordo SPS.

ARTICOLO 6.8

Audit

1. Al fine di creare e mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, le Parti si assistono reciprocamente nello svolgimento di audit:

- a) del sistema di ispezione e certificazione della Parte esportatrice o di parti dello stesso; e
- b) dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito del sistema di ispezione e certificazione della Parte esportatrice.

Le Parti svolgono tali audit conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS, tenendo conto delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

2. La Parte importatrice può effettuare gli audit richiedendo informazioni alla Parte esportatrice o effettuando visite di audit nella Parte esportatrice.

3. Una visita di audit è effettuata alle condizioni previamente concordate dalle Parti.

4. La Parte importatrice concede alla Parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni per iscritto sui risultati dell'audit. La Parte importatrice tiene conto di tali osservazioni prima di trarre le proprie conclusioni e prendere provvedimenti al riguardo. La Parte importatrice, senza indebito ritardo, presenta alla Parte esportatrice una relazione scritta sulle proprie conclusioni.

5. I costi della visita di audit sono sostenuti dalla Parte importatrice salvo diversa decisione delle Parti.

ARTICOLO 6.9

Procedura per la compilazione di elenchi di stabilimenti o impianti

1. Ove prescritto dalla Parte importatrice, le autorità competenti della Parte esportatrice provvedono affinché siano compilati, regolarmente aggiornati e comunicati alla Parte importatrice elenchi di stabilimenti e impianti conformi alle condizioni di importazione della Parte importatrice.

2. La Parte importatrice può richiedere alla Parte esportatrice di fornire le informazioni necessarie per l'esame degli elenchi di cui al paragrafo 1. Salvo qualora siano necessarie informazioni supplementari per verificare le voci degli elenchi, la Parte importatrice adotta le misure necessarie per consentire le importazioni dagli stabilimenti e dagli impianti figuranti negli elenchi senza indebito ritardo. Fatto salvo l'articolo 6.13, tali misure non comprendono l'ispezione preventiva, salvo qualora essa sia prescritta dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte o salvo diversa decisione delle Parti.

3. La Parte importatrice può effettuare audit conformemente all'articolo 6.8.
4. La Parte importatrice mette a disposizione del pubblico gli elenchi di cui al paragrafo 1, se del caso.
5. Una Parte notifica all'altra Parte la propria intenzione di introdurre nuove disposizioni legislative e regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo e consente all'altra Parte di formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 6.10

Adeguamento alle condizioni regionali

1. In relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale, le Parti riconoscono il concetto di zona e compartimento di cui al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.
2. Nello stabilire o mantenere in vigore condizioni sanitarie di importazione su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice riconosce le zone o i compartimenti stabiliti dalla Parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l'importazione.

3. La Parte esportatrice identifica le proprie zone o i propri compartimenti di cui al paragrafo 2 e, su richiesta della Parte importatrice, fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE o del codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, o secondo altre modalità considerate appropriate dalle Parti sulla base delle conoscenze acquisite tramite l'esperienza delle autorità competenti della Parte esportatrice.
4. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e gli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 3 siano adempiuti senza indebito ritardo.
5. Salvo diversa decisione delle Parti, le Parti, tramite il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, si scambiano informazioni riguardo alla modalità per realizzare e mantenere il reciproco riconoscimento delle qualifiche sanitarie, sulla base del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e delle raccomandazioni adottate dall'OIE.
6. Ciascuna Parte può stabilire le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 2 per le malattie non contemplate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE o dal codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE e può convenire con l'altra Parte di applicare tali zone o compartimenti negli scambi tra le Parti.
7. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti di origine vegetale, le Parti riconoscono i concetti di zona indenne da organismi nocivi, di luogo o impianto di produzione indenne da organismi nocivi e di zona a limitata diffusione di organismi nocivi specificati nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell'ambito dell'IPPC, nonché il concetto di zone protette, e convengono di applicarli negli scambi tra loro.

8. Nello stabilire o mantenere in vigore condizioni fitosanitarie di importazione su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice riconosce le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi o gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e le zone protette stabiliti dalla Parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l'importazione.

9. La Parte esportatrice identifica le proprie zone indenni da organismi nocivi, i propri luoghi e impianti di produzione indenni da organismi nocivi e le proprie zone a limitata diffusione di organismi nocivi o le proprie zone protette. Su richiesta della Parte importatrice, la Parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell'ambito dell'IPPC, o secondo altre modalità considerate appropriate dalle Parti sulla base delle conoscenze acquisite tramite l'esperienza delle pertinenti autorità fitosanitarie della Parte esportatrice.

10. Nell'attuazione dei paragrafi da 7 a 9 possono essere effettuati consultazioni tecniche e audit. Le consultazioni tecniche sono condotte conformemente all'articolo 6.12. Gli audit sono svolti conformemente all'articolo 6.8, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e della merce interessata.

11. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e gli obblighi di cui ai paragrafi da 8 a 10 siano adempiuti senza indebito ritardo.

12. Qualora sia rilevata la presenza di un organismo nocivo da quarantena in una zona protetta, la Parte esportatrice ne dà immediata notifica alla Parte importatrice e, su richiesta della Parte importatrice, sospende immediatamente la pertinente esportazione. La Parte esportatrice può riprendere l'esportazione, purché la Parte importatrice ritenga soddisfacenti le garanzie fornite dalla Parte esportatrice.

ARTICOLO 6.11

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SPS e agli allegati B e C dell'accordo SPS, ciascuna Parte:

a) assicura trasparenza per quanto riguarda:

- i) le misure sanitarie e fitosanitarie, comprese le condizioni di importazione; e
- ii) le procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, comprese informazioni complete sull'iter amministrativo obbligatorio, sulle tempistiche previste e sulle autorità responsabili del ricevimento e del trattamento delle domande di importazione;

- b) migliora la comprensione reciproca delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna Parte e della loro applicazione; e
- c) su ragionevole richiesta dell'altra Parte e non appena possibile, fornisce informazioni sulle proprie misure sanitarie e fitosanitarie e sulla loro applicazione, comprese:
 - i) le condizioni di importazione che si applicano all'importazione di prodotti specifici;
 - ii) lo stato di avanzamento delle domande di autorizzazione di prodotti specifici;
 - iii) la frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti dell'altra Parte; e
 - iv) questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle proprie misure sanitarie e fitosanitarie, compresi i progressi riguardanti i nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le Parti con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi.

2. Quando le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono state messe a disposizione tramite notifica di una Parte a norma dell'accordo SPS, o quando tali informazioni sono state messe a disposizione su un sito web ufficiale, accessibile al pubblico e gratuito di tale Parte, si considerano fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

ARTICOLO 6.12

Consultazioni tecniche

1. Qualora nutra gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza o alla salute dell'uomo, degli animali o delle piante o alle misure proposte o attuate dall'altra Parte, una Parte può richiedere consultazioni tecniche.
2. L'altra Parte risponde a tale richiesta senza indebito ritardo e avvia consultazioni tecniche per rispondere a tali preoccupazioni.
3. Ciascuna Parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi o a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.
4. Qualora le Parti abbiano già previsto altri meccanismi rispetto a quelli di cui al presente articolo per rispondere alle suddette preoccupazioni, esse ne fanno uso nella misura del possibile onde evitare inutili duplicazioni.
5. Ciascuna Parte si adopera per rispondere a eventuali preoccupazioni riguardanti le misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra Parte di cui al paragrafo 1 tramite consultazioni tecniche a norma del presente articolo prima di avviare procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.

6. Ciascuna Parte può concludere le consultazioni tecniche dandone notifica all'altra Parte per iscritto entro un termine non inferiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'altra Parte di cui al paragrafo 2, oppure entro un altro termine concordato dalle Parti.

ARTICOLO 6.13

Misure di emergenza

1. Una Parte può adottare misure di emergenza necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Qualora adottati tali misure di emergenza, l'autorità competente di tale Parte:

- a) notifica immediatamente tali misure di emergenza alle autorità competenti dell'altra Parte;
- b) consente all'altra Parte di formulare osservazioni per iscritto;
- c) avvia, se necessario, le consultazioni tecniche di cui all'articolo 6.12; e
- d) tiene conto delle osservazioni di cui alla lettera b) e dei risultati delle consultazioni tecniche di cui alla lettera c).

2. Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, la Parte importatrice tiene conto delle informazioni fornite tempestivamente dalla Parte esportatrice nell'adottare decisioni riguardanti partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, si trovino in transito tra le Parti.

3. La Parte importatrice provvede affinché le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 non siano mantenute in vigore in mancanza di dati scientifici. Qualora i dati scientifici siano insufficienti, la Parte importatrice può adottare, in via provvisoria, misure di emergenza sulla base delle pertinenti informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dalla pertinente organizzazione internazionale. La Parte importatrice riesamina la misura di emergenza con l'obiettivo di ridurne al minimo gli effetti negativi sugli scambi, abrogandola o sostituendola con una misura permanente.

ARTICOLO 6.14

Equivalenza

1. La Parte importatrice accetta l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie adottate dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla Parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione della Parte importatrice. A tal fine alla Parte importatrice viene consentito, su richiesta, l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

2. Le Parti, su richiesta di una delle Parti, avviano consultazioni al fine di concludere intese che determinino l'equivalenza di specifiche misure sanitarie e fitosanitarie.

3. Nel determinare l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, le Parti tengono conto dei pertinenti orientamenti del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC, in particolare della decisione sull'attuazione dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie¹ e delle norme, delle linee guida e delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

4. Qualora sia stata determinata l'equivalenza, le Parti possono concordare condizioni di importazione alternative e certificati semplificati, tenendo conto delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

ARTICOLO 6.15

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 22.3 è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.

¹ Documento OMC G/SPS/19/Rev.2 del 23 luglio 2004.

2. Gli obiettivi del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie sono i seguenti:
 - a) migliorare l'attuazione del presente capo a opera di ciascuna Parte;
 - b) esaminare questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse reciproco; e
 - c) migliorare la comunicazione e la cooperazione su questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse reciproco.

3. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie:
 - a) costituisce uno spazio per migliorare la comprensione delle Parti delle questioni sanitarie e fitosanitarie inerenti all'attuazione dell'accordo SPS;
 - b) costituisce uno spazio per migliorare la comprensione reciproca delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna Parte nonché dei relativi processi di regolamentazione;
 - c) monitora, riesamina e scambia informazioni per quanto riguarda l'attuazione e il funzionamento del presente capo;

- d) costituisce uno spazio per affrontare le preoccupazioni di cui all'articolo 6.12, paragrafo 1, al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili, purché le Parti abbiano precedentemente tentato di affrontarle tramite le consultazioni tecniche a norma dell'articolo 6.12, nonché per affrontare altri temi concordati dalle Parti;
 - e) determina le modalità appropriate, che possono comprendere gruppi di lavoro ad hoc, per svolgere compiti specifici inerenti alle funzioni del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
 - f) può individuare e vagliare progetti di cooperazione tecnica tra le Parti per quanto riguarda l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; e
 - g) può procedere a consultazioni in merito a questioni e posizioni per le riunioni del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC e per le riunioni organizzate sotto l'egida del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC.
4. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie è composto da rappresentanti delle Parti responsabili delle misure sanitarie e fitosanitarie e in possesso delle competenze pertinenti.
5. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie stabilisce il proprio regolamento interno e può riesaminarlo ove necessario.

6. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie si riunisce per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 6.16

Risoluzione delle controversie

1. L'articolo 6.6, l'articolo 6.7, paragrafo 4, lettere da b) a d), e l'articolo 6.14, paragrafi 1 e 2, non sono soggetti alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
2. In una controversia a norma del presente capo riguardante questioni di ordine scientifico o tecnico, salvo diversa decisione delle Parti, un collegio si avvale della consulenza di esperti scelti dal collegio in consultazione con le Parti. A tal fine il collegio, su richiesta di una Parte, istituisce un gruppo consultivo di esperti tecnici o consulta le pertinenti organizzazioni internazionali.

CAPO 7

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare e incrementare gli scambi di merci tra le Parti:

- a) assicurando che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano in essere indebiti ostacoli agli scambi;
- b) migliorando la cooperazione tra le Parti, anche in materia di attuazione dell'accordo TBT; e
- c) cercando i modi appropriati per ridurre gli indebiti effetti negativi sugli scambi derivanti dalle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 7.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità degli enti del governo centrale, quali definiti nell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2. Ciascuna Parte adotta ogni ragionevole misura in suo potere per incoraggiare l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 7.5 a 7.11 da parte degli enti pubblici locali nel suo territorio, di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale, responsabili dell'elaborazione, dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da un organismo governativo per le proprie necessità di produzione o di consumo; o
 - b) alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.

ARTICOLO 7.3

Integrazione di alcune disposizioni dell'accordo TBT

1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT.
2. Gli articoli da 2 a 9 dell'accordo TBT e gli allegati da 1 a 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
3. In caso di controversie in merito a una misura specifica di una Parte che, secondo l'altra Parte, viola esclusivamente le disposizioni dell'accordo TBT di cui al paragrafo 2, tale altra Parte, in deroga all'articolo 21.27, paragrafo 1, sceglie il meccanismo di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC.

ARTICOLO 7.4

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano i termini e le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 7.5

Regolamenti tecnici

1. Le Parti riconoscono l'importanza delle buone prassi regolamentari per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, in particolare del lavoro svolto dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sulle buone prassi regolamentari. In tale contesto ciascuna Parte si impegna a:

a) in fase di elaborazione di un regolamento tecnico:

- i) valutare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o alle proprie linee guida amministrative, la disponibilità di alternative, di natura regolamentare o non regolamentare, al regolamento tecnico proposto in grado di conseguire l'obiettivo legittimo, al fine di assicurare che il regolamento tecnico proposto non sia più restrittivo agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT; la presente disposizione lascia impregiudicati i diritti di ciascuna Parte di elaborare, adottare e applicare senza indugio misure qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti riguardanti, tra l'altro, la sicurezza, la salute, la tutela dell'ambiente o la sicurezza nazionale;
- ii) adoperarsi per effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto dei regolamenti tecnici suscettibili di produrre effetti significativi sugli scambi, compresa una valutazione della loro incidenza sugli scambi; e

- iii) definire, ove opportuno, i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
 - b) riesaminare, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo TBT, i regolamenti tecnici adottati a intervalli adeguati, preferibilmente non superiori a cinque anni, in particolare al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali. Nel procedere a tale riesame ciascuna Parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle pertinenti norme internazionali come pure della permanenza o meno delle circostanze alla base delle divergenze dei regolamenti tecnici di tale Parte dalle pertinenti norme internazionali. L'esito di tale riesame è comunicato e spiegato all'altra Parte su sua richiesta.
2. Qualora una Parte ritenga che un proprio regolamento tecnico e un regolamento tecnico dell'altra Parte con i medesimi obiettivi e aventi ad oggetto i medesimi prodotti siano equivalenti, tale Parte può richiedere per iscritto all'altra Parte, fornendo una motivazione circostanziata, di riconoscere tali regolamenti tecnici come equivalenti. La Parte che riceve la richiesta è disponibile ad accettare tali regolamenti tecnici come equivalenti, ancorché diversi, purché sia convinta che il regolamento tecnico della Parte richiedente consegue adeguatamente gli obiettivi del proprio regolamento tecnico. Qualora la Parte che riceve la richiesta non accetti un regolamento tecnico della Parte richiedente come equivalente, su richiesta della Parte richiedente essa chiarisce i motivi della sua decisione.

3. Su richiesta di una Parte che manifesti un interesse a elaborare un regolamento tecnico analogo a un regolamento tecnico dell'altra Parte, la Parte che riceve la richiesta, nella misura del possibile, fornisce alla Parte richiedente le informazioni pertinenti, compresi studi o documenti ed escluse le informazioni riservate, sulle quali si è basata nell'elaborazione del proprio regolamento tecnico.

4. Ciascuna Parte applica uniformemente e coerentemente le prescrizioni relative all'immissione di prodotti sul mercato stabilite nei regolamenti tecnici applicabili a tutto il suo territorio. Qualora una Parte abbia motivi giustificati per ritenere che una qualsiasi di tali prescrizioni non è applicata uniformemente e coerentemente nel territorio dell'altra Parte, e che tale situazione ha un'incidenza significativa sugli scambi bilaterali, tale Parte può notificare all'altra Parte tali motivi giustificati onde chiarire la questione e, ove opportuno, affrontarla tempestivamente tramite il punto di contatto di cui all'articolo 7.14 o altri organismi idonei istituiti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 7.6

Norme internazionali

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dell'accordo TBT, le norme emanate da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), la commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (UNSCEGHS) e la conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) sono considerate le pertinenti norme internazionali di cui al presente capo, agli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e all'allegato 3 dell'accordo TBT, purché nella loro elaborazione siano stati seguiti i principi e le procedure stabiliti nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e all'allegato 3 dell'accordo TBT¹, salvo il caso in cui tali norme o le parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

¹ Allegato 4 del documento OMC G/TBT/9 del 13 novembre 2000.

2. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, le Parti invitano gli organismi regionali o nazionali di normazione nel proprio territorio a:

- a) partecipare pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di normazione;
- b) utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici;
- c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione; e
- d) riesaminare le proprie norme che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli adeguati, preferibilmente non superiori a cinque anni, al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali.

3. Nell'elaborare regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità:
- a) ciascuna Parte utilizza le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, nella misura prevista all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT, come base per i propri regolamenti tecnici e le proprie procedure di valutazione della conformità ed evita deviazioni dalle pertinenti norme internazionali o prescrizioni aggiuntive rispetto a tali norme, salvo nel caso in cui la Parte che elabora il regolamento tecnico o la procedura di valutazione della conformità possa dimostrare, sulla base di informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili, che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT; e
 - b) se una Parte non utilizza le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, di cui al paragrafo 1 come base per i propri regolamenti tecnici o le proprie procedure di valutazione della conformità, tale Parte, su richiesta dell'altra Parte, chiarisce i motivi per cui ritiene tali norme internazionali inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT, fornisce le informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili sui quali è basata tale valutazione, ed evidenzia le parti del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità in questione che differiscono nella sostanza dalle pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali.

4. Ciascuna Parte invita gli organismi regionali o nazionali di normazione nel proprio territorio a cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra Parte alle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in seno agli organismi internazionali di normazione di cui entrambe le Parti o gli organismi di normazione di entrambe le Parti sono membri. Tale cooperazione bilaterale potrebbe mirare, tra l'altro, a promuovere l'elaborazione di norme internazionali, ad agevolare l'elaborazione di norme comuni per entrambe le Parti in aree di interesse condiviso nelle quali siano assenti norme internazionali, in particolare per quanto riguarda i nuovi prodotti o le nuove tecnologie, o a migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli organismi di normazione delle Parti.

ARTICOLO 7.7

Norme

1. Le Parti riaffermano i propri obblighi, derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di garantire che gli organismi regionali o nazionali di normazione nei loro territori accettino e rispettino il codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.

2. Le Parti rammentano che, conformemente alla definizione di norma di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT, l'osservanza delle norme non è obbligatoria. Qualora l'osservanza di una norma sia prescritta in una Parte tramite l'integrazione di tale norma o di un riferimento alla stessa in un regolamento tecnico o in una procedura di valutazione della conformità, tale Parte, nell'elaborare il progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 2, paragrafo 9, o all'articolo 5, paragrafo 6, dell'accordo TBT, e all'articolo 7.9.

3. Ciascuna Parte invita, subordinatamente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, i propri organismi regionali o nazionali di normazione ad assicurare un'adeguata partecipazione delle persone interessate nel territorio di tale Parte al processo di elaborazione delle norme e a consentire a persone dell'altra Parte di partecipare alle procedure di consultazione aperte al pubblico a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone.

4. Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni:

- a) sull'uso che ciascuna Parte fa delle norme per dimostrare o agevolare la conformità ai regolamenti tecnici;
- b) sui propri processi di definizione delle norme, in particolare sulle modalità e sulla portata dell'impiego delle norme internazionali o regionali come base per le proprie norme regionali o nazionali; e

- c) sugli accordi o sulle intese di cooperazione in materia di normazione con terzi o con organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 7.8

Procedure di valutazione della conformità

1. Per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, l'articolo 7.5, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), si applicano mutatis mutandis alle procedure di valutazione della conformità.
2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, dell'accordo TBT, ciascuna Parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità non siano più severe o non siano applicate in modo più severo di quanto sia necessario per assicurare adeguatamente la Parte importatrice sulla conformità dei prodotti ai regolamenti tecnici o alle norme applicabili, tenuto conto dei rischi associati ai prodotti, compresi i rischi che comporterebbe la non conformità.

3. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tali meccanismi possono comprendere:
- a) accordi di reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
 - b) accordi volontari di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità ubicati nei territori delle Parti;
 - c) accordi o intese di riconoscimento plurilaterali o multilaterali cui entrambe le Parti partecipano;
 - d) il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
 - e) la designazione da parte dei pubblici poteri degli organismi di valutazione della conformità, compresi organismi di valutazione della conformità ubicati nell'altra Parte;
 - f) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte; e
 - g) una dichiarazione di conformità del produttore o del fornitore.

4. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti i meccanismi contemplati dal paragrafo 3.

Una Parte, su richiesta dell'altra Parte, fornisce informazioni concernenti:

- a) i meccanismi di cui al paragrafo 3 e meccanismi analoghi al fine di agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità;
- b) i fattori, comprese la valutazione e la gestione del rischio, considerati nel selezionare le procedure di valutazione della conformità adeguate per prodotti specifici; e
- c) nella misura del possibile, la politica di accreditamento utilizzata da una Parte in un determinato settore, comprese le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi e le intese internazionali in materia di accreditamento, inclusi quelli dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e dell'International Accreditation Forum (IAF).

5. Per quanto concerne tali meccanismi ciascuna Parte:

- a) utilizza, ogniqualevolta sia possibile e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una dichiarazione di conformità del fornitore come garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili;

- b) utilizza l'accreditamento del governo o di un organismo autorizzato dal governo, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità;
- c) qualora, a norma di legge, l'accreditamento sia una fase a sé stante necessaria per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, provvede affinché le attività di accreditamento siano indipendenti da quelle di valutazione della conformità e affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità che essi accreditano; le Parti possono conformarsi a tale obbligo separando gli organismi di valutazione della conformità dagli organismi di accreditamento¹;
- d) considera di aderire o, ove applicabile, di non vietare agli organismi di prova, ispezione e certificazione di aderire ad accordi o intese internazionali volti ad agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità; e
- e) qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una Parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione di un prodotto sul mercato, non vieta agli operatori economici di effettuare una scelta tra organismi di valutazione della conformità.

¹ La lettera c) non si applica alle attività di valutazione della conformità realizzate da una Parte se tale Parte mantiene il potere decisionale ultimo riguardo alla conformità di un prodotto.

6. Le Parti cooperano in materia di reciproco riconoscimento conformemente all'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001. Le Parti possono inoltre decidere, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale accordo, di ampliarne la portata per quanto concerne i prodotti, le prescrizioni regolamentari applicabili e gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.

ARTICOLO 7.9

Trasparenza

1. Nell'elaborare un regolamento tecnico o una procedura di valutazione della conformità suscettibile di produrre effetti significativi sugli scambi, ciascuna Parte:
 - a) espleta, subordinatamente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, procedure di consultazione aperte al pubblico e mette a disposizione del pubblico i risultati di tali procedure di consultazione e le valutazioni d'impatto esistenti;
 - b) consente a persone dell'altra Parte di partecipare alle procedure di consultazione aperte al pubblico a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone;

- c) nell'espletare procedure di consultazione aperte al pubblico, tiene conto delle opinioni dell'altra Parte e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tempestivamente risposte scritte alle osservazioni formulate da tale Parte;
 - d) in aggiunta all'articolo 7.5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), mette a disposizione del pubblico i risultati di un'eventuale valutazione d'impatto, anche relativa all'incidenza sugli scambi, effettuata su un regolamento tecnico proposto o su una procedura di valutazione della conformità proposta; e
 - e) si adopera per fornire, su richiesta dell'altra Parte, una sintesi in inglese della valutazione d'impatto di cui alla lettera d).
2. Ciascuna Parte, nell'inviare notifiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, o all'articolo 5, paragrafo 6, punto 2, dell'accordo TBT:
- a) concede in linea di principio all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni dalla data della notifica per la trasmissione di osservazioni scritte riguardo alla proposta, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale e, ove possibile, prende nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;

- b) fornisce la versione elettronica del testo completo della notifica congiuntamente alla notifica;
 - c) qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato della notifica e, se già disponibile, una traduzione del testo della notifica in una delle lingue ufficiali dell'OMC;
 - d) risponde per iscritto alle osservazioni scritte ricevute dall'altra Parte riguardo alla proposta, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico definitivo o della procedura di valutazione della conformità definitiva;
 - e) fornisce informazioni sul testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale;
 - f) prevede un intervallo di tempo ragionevole¹ tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi;
- e

¹ Ai fini del presente paragrafo, per "intervallo di tempo ragionevole" si intende generalmente un periodo non inferiore a sei mesi, salvo il caso in cui esso risulti inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

- g) provvede affinché i punti di informazione istituiti conformemente all'articolo 10 dell'accordo TBT forniscano informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell'OMC ai ragionevoli quesiti dell'altra Parte o di persone interessate dell'altra Parte riguardo ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati.
3. Ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.
4. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità adottati siano messi a disposizione del pubblico su siti web ufficiali gratuitamente e in inglese, se già disponibili in tale lingua.

ARTICOLO 7.10

Vigilanza del mercato

1. Ai fini del presente articolo, per "vigilanza del mercato" si intende una funzione dell'autorità pubblica svolta successivamente alle procedure di valutazione della conformità e da queste separata, che prevede attività svolte e misure adottate dalle autorità pubbliche sulla base delle procedure di una Parte per consentire a tale Parte di monitorare o esaminare la conformità dei prodotti alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ciascuna Parte, fra l'altro:
- a) scambia informazioni con l'altra Parte sulle attività di vigilanza del mercato e applicazione della normativa, ad esempio in merito alle autorità responsabili della sorveglianza del mercato e dell'applicazione della normativa o in merito alle misure adottate contro i prodotti pericolosi;
 - b) assicura l'indipendenza delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità onde evitare conflitti di interessi¹; e
 - c) provvede affinché non vi siano conflitti di interessi tra le autorità di vigilanza del mercato e le persone interessate soggette a controllo o vigilanza, compresi il produttore, l'importatore e il distributore.

¹ Si precisa che questa lettera non si applica alle funzioni di autorizzazione esercitate da una Parte quando essa mantiene il potere decisionale ultimo riguardo alla conformità di un prodotto. Una Parte può conformarsi a tale obbligo separando le autorità di vigilanza del mercato dagli organismi di valutazione della conformità.

ARTICOLO 7.11

Marcatura ed etichettatura

1. Le Parti prendono atto del fatto che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura. Di conseguenza, se una Parte elabora prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura sotto forma di un regolamento tecnico, tale Parte provvede affinché tali prescrizioni non siano elaborate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli agli scambi internazionali e non siano più restrittive agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT.
2. In particolare le Parti convengono che, qualora una Parte prescriva la marcatura o l'etichettatura di prodotti sotto forma di un regolamento tecnico:
 - a) le informazioni prescritte per tale marcatura o etichettatura di prodotti sono limitate agli elementi pertinenti per le persone interessate, compresi i consumatori, gli utilizzatori del prodotto o le autorità, ai fini dell'indicazione della conformità del prodotto alle prescrizioni regolamentari;
 - b) una Parte non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo;

- c) qualora tale Parte prescriva l'utilizzo di un numero di identificazione unico per la marcatura o l'etichettatura dei prodotti, essa comunica tale numero alle persone interessate, compresi il produttore, l'importatore e il distributore, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
- d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione, o purché non comprometta gli obiettivi legittimi della Parte, la Parte ammette, in relazione alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
 - ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
- e) la Parte accetta che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali presso il punto di importazione come alternativa all'etichettatura nella Parte esportatrice, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di salute pubblica o di sicurezza; e

- f) la Parte, salvo se ritiene che ciò comprometta il conseguimento di obiettivi legittimi a norma dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

ARTICOLO 7.12

Cooperazione

1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. Le Parti riconoscono che i dialoghi esistenti in materia di cooperazione regolamentare sono strumenti importanti per rafforzare tale cooperazione.
2. Le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative di interesse reciproco volte ad agevolare gli scambi.
3. Le iniziative di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
 - a) il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità e la promozione di buone prassi regolamentari tramite la cooperazione regolamentare tra le Parti, compreso lo scambio di informazioni, di esperienze e di dati;

- b) ove opportuno, la semplificazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;
- c) l'incremento della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità con le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali;
- d) iniziative per garantire un'interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale;
- e) la promozione o il rafforzamento della cooperazione tra le organizzazioni delle Parti responsabili della normazione, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità; e
- f) lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le Parti sono firmatarie.

ARTICOLO 7.13

Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

1. Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito a norma dell'articolo 22.3 è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.

2. Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
 - b) riesamina la cooperazione all'elaborazione e al miglioramento dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 7.12;
 - c) riesamina il presente capo alla luce degli sviluppi intervenuti in seno al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC istituito a norma dell'articolo 13 dell'accordo TBT e, ove necessario, formula raccomandazioni per la modifica del presente capo;
 - d) adotta le misure che le Parti ritengano utili per l'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT e per agevolare gli scambi tra le Parti;
 - e) discute qualsiasi questione contemplata dal presente capo, su richiesta di una Parte;
 - f) affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una Parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità dell'altra Parte a norma del presente capo e dell'accordo TBT;
 - g) istituisce, se necessario per conseguire gli obiettivi del presente capo, gruppi di lavoro tecnici ad hoc per trattare questioni o settori specifici onde individuare una soluzione;

- h) scambia informazioni sul lavoro svolto nelle sedi regionali e multilaterali che si occupano di attività inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, nonché sull'attuazione e sul funzionamento del presente capo;
 - i) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b); e
 - j) riferisce al comitato misto, come ritiene opportuno, in merito all'attuazione e al funzionamento del presente capo.
3. Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi ed eventuali gruppi di lavoro tecnici ad hoc sotto la sua egida sono coordinati:
- a) per l'Unione europea, dalla Commissione europea; e
 - b) per il Giappone, dal ministero degli Affari esteri.
4. Le autorità di cui al paragrafo 3 sono responsabili del coordinamento con le persone e le istituzioni pertinenti nei rispettivi territori e provvedono affinché tali persone e istituzioni siano invitate alle riunioni del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, ove necessario.

5. Su richiesta di una Parte, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi ed eventuali gruppi di lavoro tecnici ad hoc sotto la sua egida si riuniscono nelle date e nei luoghi concordati dai rappresentanti delle Parti. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o secondo altre modalità.

ARTICOLO 7.14

Punti di contatto

1. Ciascuna Parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. Il punto di contatto svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) scambia informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità di ciascuna Parte o su qualsiasi altra questione contemplata dal presente capo;
 - b) fornisce le informazioni o le spiegazioni richieste da una Parte a norma del presente capo, in formato cartaceo o elettronico, entro un termine ragionevole concordato dalle Parti e, se possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; e

- c) chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una Parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo e dell'accordo TBT.

CAPO 8

SCAMBI DI SERVIZI, LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 8.1

Ambito di applicazione

1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC e il proprio impegno a creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra di esse, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti, come pure per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

2. Ai fini del presente capo, le Parti riaffermano il loro diritto di adottare, nei rispettivi territori, le misure di regolamentazione necessarie al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la tutela della diversità culturale.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche di una Parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra Parte, né alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Il presente capo non osta a che una Parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra Parte derivanti dalle disposizioni del presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

ARTICOLO 8.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio", le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
- b) "servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)", servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- c) "impresa contemplata", un'impresa situata nel territorio di una Parte, stabilita direttamente o indirettamente da un imprenditore dell'altra Parte conformemente al punto i), esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente, conformemente alla legislazione applicabile;

- d) "scambi transfrontalieri di servizi", la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; oppure
 - ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte;
- e) "imposte dirette", tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché le imposte sugli importi complessivi di salari e retribuzioni versati dalle imprese, come anche le imposte sulle plusvalenze;
- f) "attività economica", qualunque servizio o attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, esclusi i servizi prestati o le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- g) "impresa", una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza;
- h) "imprenditore di una Parte", una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda stabilire, stia stabilendo o abbia stabilito un'impresa, conformemente al punto i), nel territorio dell'altra Parte;

- i) "stabilimento", la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione europea o in Giappone, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli¹;
- j) "esistente", efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- k) "servizi di assistenza a terra", la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, ristorazione, esclusa la preparazione degli alimenti, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, pulizia e manutenzione degli aeromobili, trasporto a terra nonché operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli. I servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza, la sicurezza, la manutenzione di linea, la riparazione e manutenzione degli aeromobili o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;
- l) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

¹ Le Parti convengono che l'espansione rientra nella definizione di stabilimento sotto forma di stabilimento da parte di un'impresa contemplata.

- m) una persona giuridica è:
- i) "di proprietà" di persone fisiche o giuridiche di una Parte, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche di tale Parte; e
 - ii) "controllata" da persone fisiche o giuridiche di una Parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;
- n) per "persona giuridica" di una Parte si intende:
- i) per l'Unione europea, una persona giuridica costituita od organizzata secondo le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri, che eserciti un'attività commerciale sostanziale¹ nel territorio dell'Unione europea; e

¹ L'Unione Europea, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea, sancito dall'articolo 54 del TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

- ii) per il Giappone, una persona giuridica costituita od organizzata a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, che eserciti un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Giappone.

In deroga ai punti i) e ii), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Giappone e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone conformemente alle rispettive legislazioni e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Giappone;

- o) "misure di una Parte", le misure adottate o mantenute in vigore da:
 - i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- p) "esercizio", la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;

- q) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo", la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- r) "servizio", qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- s) "servizi prestati o attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- t) "prestatore di servizi", qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o prestare un servizio; e
- u) "prestatore di servizi di una Parte", qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o prestare un servizio.

ARTICOLO 8.3

Eccezioni generali

1. Ai fini della sezione B, l'articolo XX del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*¹.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o degli scambi di servizi, nessuna disposizione delle sezioni da B a F può essere interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o applicare misure:
 - a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico²;

¹ Le Parti convengono che le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 comprendono misure di carattere ambientale necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Le Parti convengono che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.

² Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante¹;
- c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza; oppure

¹ Le Parti convengono che le misure di cui alla lettera b) comprendono misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante.

- d) incompatibili con l'articolo 8.8, paragrafo 1, e con l'articolo 8.16, paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace¹ di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori, di servizi o di prestatori di servizi dell'altra Parte.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate dalle Parti secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- a) si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
- e) operano una distinzione tra imprenditori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti fiscali di cui al punto 2, lettera d), compresa la presente nota, vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione nazionale della Parte che adotta la misura.

ARTICOLO 8.4

Comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico

1. Il comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo e le misure non conformi stabilite negli elenchi di ciascuna Parte di cui all'allegato 8-B, allegati da I a IV;
 - b) procede a scambi di informazioni su qualunque questione attinente al presente capo;
 - c) valuta possibili miglioramenti del presente capo;
 - d) discute delle questioni attinenti al presente capo eventualmente concordate tra i rappresentanti delle Parti; e
 - e) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).

3. Il comitato è composto da rappresentanti delle Parti, compresi funzionari dei ministeri o delle agenzie pertinenti responsabili delle questioni da discutere. Il comitato può invitare rappresentanti di soggetti pertinenti, diversi dai governi delle Parti, in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

ARTICOLO 8.5

Riesame

1. Ciascuna Parte si adopera, ove opportuno, per ridurre o eliminare le misure non conformi figuranti nei rispettivi elenchi di cui all'allegato 8-B, allegati da I a IV.

2. Al fine di apportare possibili miglioramenti alle disposizioni del presente capo e coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali, le Parti riesaminano il loro quadro giuridico in materia di scambi di servizi, liberalizzazione degli investimenti, commercio elettronico e contesto degli investimenti, compreso il presente accordo, conformemente all'articolo 23.1.

SEZIONE B

Liberalizzazione degli investimenti

ARTICOLO 8.6

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una Parte riguardanti lo stabilimento e l'esercizio di attività economiche da parte di:
 - a) imprenditori dell'altra Parte;
 - b) imprese contemplate; e
 - c) ai fini dell'articolo 8.11, qualunque impresa situata nel territorio della Parte che adotta o mantiene in vigore la misura.

2. La presente sezione non si applica:

a) al cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo¹;

b) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei², ad eccezione:

i) dei servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

¹ Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione nazionale pertinente, nel quadro della presente sezione il cabotaggio nazionale nei servizi di trasporto marittimo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

² Si precisa che la presente sezione non si applica ai servizi prestati mediante un aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri; tali servizi comprendono la lotta aerea antincendio, l'addestramento al volo, l'osservazione del panorama dall'alto, l'irrorazione aerea, il rilevamento aereo, la fotogrammetria, la fotografia aerea, il lancio col paracadute, il traino di alianti, la costruzione e l'esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.

- ii) della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) dei servizi di assistenza a terra; e
- c) ai servizi audiovisivi.

ARTICOLO 8.7

Accesso al mercato

Una Parte non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, misure relative all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio ad opera di un imprenditore dell'altra Parte o di un'impresa contemplata, le quali:

- a) impongano limiti¹:
 - i) al numero di imprese, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti esclusivi o imposizione di una verifica della necessità economica;

¹ La lettera a), punti da i) a iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di una merce agricola.

- ii) al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iii) al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iv) alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; oppure
 - v) al numero totale delle persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio dell'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
- b) limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un imprenditore dell'altra Parte può svolgere un'attività economica.

ARTICOLO 8.8

Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte accorda agli imprenditori dell'altra Parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri imprenditori e alle proprie imprese per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio.
2. Ciascuna Parte accorda agli imprenditori dell'altra Parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri imprenditori e alle proprie imprese per quanto riguarda l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio.
3. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di impedire alle Parti di imporre formalità statistiche o prescrizioni in materia di informazione in relazione alle imprese contemplate, purché tali formalità o prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi delle Parti derivanti dal presente articolo.

ARTICOLO 8.9

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte accorda agli imprenditori dell'altra Parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli imprenditori di un paese terzo e alle loro imprese per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio.
2. Ciascuna Parte accorda agli imprenditori dell'altra Parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli imprenditori di un paese terzo e alle loro imprese per quanto riguarda l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di imporre a una Parte di estendere agli imprenditori dell'altra Parte e alle imprese contemplate i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
 - a) un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; oppure
 - b) misure esistenti o future che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o le misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 del suo allegato sui servizi finanziari.

4. Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali.

5. Le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una Parte con un paese terzo¹ non sono qualificabili di per sé come "trattamento" a norma del presente articolo. Si precisa che le azioni o le omissioni delle Parti in relazione a tali disposizioni possono costituire un trattamento² e possono pertanto dare luogo a una violazione del presente articolo nella misura in cui la violazione non è stabilita unicamente sulla base delle suddette disposizioni.

¹ Si precisa che il semplice recepimento di tali disposizioni nella normativa nazionale non ne modifica la qualifica di disposizioni di diritto internazionale; esse sono pertanto ricomprese nel presente paragrafo.

² Si precisa che gli imprenditori dell'altra Parte o le loro imprese contemplate avrebbero diritto a tale trattamento anche in assenza di imprese stabilite da imprenditori del paese terzo nel momento in cui è effettuato il confronto.

ARTICOLO 8.10

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Le Parti non impongono a un'impresa contemplata di nominare persone fisiche con una particolare cittadinanza come amministratori, dirigenti o membri dei consigli di amministrazione.

ARTICOLO 8.11

Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

1. Le Parti non possono imporre nessuna delle seguenti prescrizioni o esigerne l'applicazione, né far rispettare, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio, nessuno dei seguenti impegni¹:

a) esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;

¹ Si precisa che una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, dei benefici di cui al paragrafo 2 non costituisce una prescrizione o un impegno ai fini del paragrafo 1.

- b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- c) acquistare, usare o accordare preferenze a beni o servizi prodotti o prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o degli afflussi di valuta estera;
- f) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione;
- g) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
- h) stabilire nel proprio territorio la sede centrale di tale impresa per una regione specifica o per il mercato mondiale;

- i) assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini;
- j) raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;
- k) rifornire una regione specifica o il mercato mondiale di uno o più beni o servizi prodotti o prestati dall'impresa unicamente a partire dal proprio territorio; oppure
- l) adottare:
 - i) un'aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello; oppure
 - ii) una determinata durata di un contratto di licenza¹;

per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza esistente al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare, o in relazione a qualsiasi contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l'impresa e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio, qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare in una forma che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una Parte².

¹ Il "contratto di licenza" di cui al presente punto designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

² Si precisa che la lettera l) non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'impresa e una Parte.

2. Le Parti non possono subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio, al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti nel proprio territorio, o acquistare beni da persone fisiche o giuridiche o qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
- c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o degli afflussi di valuta estera; oppure
- e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3. Nessuna delle disposizioni di cui al paragrafo 2 può essere interpretata nel senso di impedire alle Parti di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che devono soddisfare beni o servizi in relazione ai programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.

5. Il paragrafo 1, lettere g) e l), non si applica qualora:
 - a) la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza; oppure

 - b) una Parte autorizzi l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 *bis* dell'accordo TRIPS, o misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo.

6. Il paragrafo 1, lettera l), non si applica qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d'autore della Parte.
7. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte o applicate dalla Parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
8. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo OMC.

ARTICOLO 8.12

Misure non conformi ed eccezioni

1. Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore dalle Parti a livello:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;

- B) dell'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
- C) dell'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
- D) di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Giappone:

- A) dell'amministrazione centrale, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
- B) di una prefettura, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
- C) di un'amministrazione locale diversa da una prefettura;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a);
oppure

- c) a una modifica o revisione di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, agli articoli da 8.7 e 8.11.
2. Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano alle misure di una Parte riguardanti i settori, i sottosectori o le attività figuranti nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II.
 3. Nessuna Parte, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II, impone a un imprenditore dell'altra Parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un'impresa esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.
 4. Gli articoli 8.8 e 8.9 non si applicano alle misure che costituiscono un'eccezione o una deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 del medesimo accordo.
 5. Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano alle misure delle Parti in materia di appalti pubblici.
 6. Gli articoli da 8.7 a 8.10 non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.

ARTICOLO 8.13

Rifiuto di accordare benefici

Una Parte può rifiutare di accordare i benefici di cui alla presente sezione a un imprenditore dell'altra Parte che sia una persona giuridica di tale Parte e alla sua impresa contemplata qualora tale persona giuridica sia di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo e la Parte che rifiuta di accordare i benefici adotti o mantenga in vigore, nei confronti di tale paese terzo, misure:

- a) relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani; e
- b) che vietino le transazioni con tale persona giuridica o con la sua impresa contemplata, o che risulterebbero violate o eluse qualora i benefici di cui alla presente sezione fossero loro accordati.

SEZIONE C

Scambi transfrontalieri di servizi

ARTICOLO 8.14

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una Parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di prestatori di servizi dell'altra Parte. Tali misure comprendono, tra l'altro, le misure che interessano:
 - a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la fornitura di un servizio;
 - b) l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio; e
 - c) l'accesso ai servizi offerti al pubblico in generale e il loro uso, in relazione alla prestazione di un servizio.

2. La presente sezione non si applica:

a) al cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo¹;

b) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei², ad eccezione:

i) dei servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

¹ Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione nazionale pertinente, nel quadro della presente sezione il cabotaggio nazionale nei servizi di trasporto marittimo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

² Si precisa che la presente sezione non si applica ai servizi prestati mediante un aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri; tali servizi comprendono la lotta aerea antincendio, l'addestramento al volo, l'osservazione del panorama dall'alto, l'irrorazione aerea, il rilevamento aereo, la fotogrammetria, la fotografia aerea, il lancio col paracadute, il traino di alianti, la costruzione e l'esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.

- ii) della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) dei servizi di assistenza a terra;
-
- c) agli appalti pubblici;
 - d) ai servizi audiovisivi; e
 - e) alle sovvenzioni, quali definite e previste nel capo 12.

ARTICOLO 8.15

Accesso al mercato

Le Parti non mantengono in vigore né adottano, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, misure che:

- a) impongano limiti:
 - i) al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica¹;
 - ii) al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
 - iii) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica²; oppure

¹ La lettera a), punto i), comprende le misure di una Parte che impongono a un prestatore di servizi dell'altra Parte, quale condizione per la prestazione transfrontaliera di un servizio, di stabilire o di mantenere qualsiasi forma di impresa o di essere residente nel territorio della Parte.

² La lettera a), punto iii), non comprende le misure di una Parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi.

- b) limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività.

ARTICOLO 8.16

Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
2. Una Parte può osservare l'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della Parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi simili dell'altra Parte.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 8.17

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una Parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
 - a) un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; oppure
 - b) misure esistenti o future che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o le misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 del suo allegato sui servizi finanziari.

ARTICOLO 8.18

Misure non conformi

1. Gli articoli da 8.15 a 8.17 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore dalle Parti a livello:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - B) dell'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - C) dell'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
 - D) di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Giappone:

A) dell'amministrazione centrale, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;

B) di una prefettura, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure

C) di un'amministrazione locale diversa da una prefettura;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a);
oppure

c) a una modifica o revisione di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, agli articoli da 8.15 a 8.17.

2. Gli articoli da 8.15 a 8.17 non si applicano alle misure di una Parte riguardanti i settori, i sottosettori o le attività figuranti nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II.

ARTICOLO 8.19

Rifiuto di accordare benefici

Una Parte può rifiutare di accordare i benefici di cui alla presente sezione a un prestatore di servizi dell'altra Parte che sia una persona giuridica di tale Parte e ai servizi offerti da tale prestatore qualora tale persona giuridica sia di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo e la Parte che rifiuta di accordare i benefici adotti o mantenga in vigore, nei confronti di tale paese terzo, misure:

- a) relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani; e
- b) che vietino le transazioni con tale prestatore di servizi, o che risulterebbero violate o eluse qualora i benefici di cui alla presente sezione fossero accordati al prestatore di servizi o ai suoi servizi.

SEZIONE D

Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche

ARTICOLO 8.20

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. La presente sezione riflette il consolidamento delle relazioni commerciali tra le Parti e la loro volontà di agevolare l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali su base reciproca, come pure di garantire la trasparenza di tale processo.
2. La presente sezione si applica alle misure di una Parte che incidono sull'ingresso nel proprio territorio di persone fisiche dell'altra Parte che sono visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società, investitori, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali; essa si applica altresì alle misure che incidono sulle attività commerciali di tali persone fisiche durante il loro soggiorno temporaneo nel territorio della prima Parte.
3. Nella misura in cui non siano assunti impegni nella presente sezione, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno temporaneo, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.

4. In deroga alle disposizioni della presente sezione, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti per quanto concerne le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano i salari minimi e i contratti collettivi in materia di salari.

5. Gli impegni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito.

ARTICOLO 8.21

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento", le persone fisiche di una Parte che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di un'impresa, che non offrono o prestano servizi né sono impegnate in attività economiche diverse da quelle richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio dell'altra Parte;

- b) "prestatori di servizi contrattuali":
- i) in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nell'Unione europea, le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica del Giappone, la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né opera tramite un'agenzia simile, non è stabilita nel territorio dell'Unione europea e ha stipulato un contratto in buona fede per una prestazione di servizi a un consumatore finale dell'Unione europea, che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nell'Unione europea ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi¹;
 - ii) in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo in Giappone, le persone fisiche dell'Unione europea alle dipendenze di una persona giuridica dell'Unione europea che non è stabilita in Giappone, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - A) è stato stipulato un contratto di servizio tra una persona giuridica del Giappone e una persona giuridica dell'Unione europea che non è stabilita in Giappone;
 - B) un'autorità del Giappone competente in materia di immigrazione determina, nel quadro del contratto di servizio di cui alla lettera A), che è stato stipulato un contratto di lavoro fra la persona fisica dell'Unione europea e la persona giuridica del Giappone; e

¹ Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera b), punto i), è conforme alle prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel luogo in cui il contratto viene eseguito.

C) il contratto di servizio di cui alla lettera A) non rientra nell'ambito di applicazione del contratto per la prestazione di servizi di collocamento e fornitura di personale (CPC 872) e il contratto di lavoro di cui alla lettera B) è conforme alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;

c) per "professionisti indipendenti" si intende:

i) in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nell'Unione europea, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio del Giappone, non sono stabilite nel territorio dell'Unione europea e hanno stipulato un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi a un consumatore finale nell'Unione europea, che richiede la loro presenza temporanea nell'Unione europea ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi¹; e

ii) per quanto riguarda l'entrata e il soggiorno temporaneo in Giappone, le persone fisiche dell'Unione europea che svolgeranno attività di prestazione di servizi a carattere commerciale durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone sulla base di un contratto individuale con una persona giuridica del Giappone;

¹ Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera c), punto i), è conforme alle prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel luogo in cui il contratto viene eseguito.

d) "personale trasferito all'interno di una società", le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o che ne sono state socie per almeno l'ultimo anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte, e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa ubicata nel territorio dell'altra Parte e appartenente allo stesso gruppo della suddetta persona giuridica, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) la persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie:

A) dirigenti: le persone che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi almeno coloro che:

- 1) dirigono l'impresa o un suo dipartimento;
- 2) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; oppure
- 3) hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; oppure

- B) personale specializzato: persone in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dell'impresa; e
- ii) per l'Unione europea, nella valutazione delle conoscenze di cui al punto i), lettera B), si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso, da parte della persona fisica, di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza a un albo professionale; e
- e) "investitori", le persone fisiche che stabiliscono un'impresa, di cui sviluppano o gestiscono il funzionamento nel territorio dell'altra Parte con responsabilità esecutive o di supervisione e alla quale tali persone o le persone giuridiche che le impiegano hanno assegnato o intendono assegnare importanti risorse di capitale.

ARTICOLO 8.22

Obblighi generali

1. Una Parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo alle persone fisiche dell'altra Parte per motivi professionali, conformemente alla presente sezione e all'allegato 8-B, allegati III e IV, purché tali persone rispettino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di immigrazione della prima Parte applicabili all'ingresso e al soggiorno temporaneo.
2. Ciascuna Parte applica le proprie misure relative alle disposizioni della presente sezione in modo coerente con la volontà espressa dalle Parti nell'articolo 8.20, paragrafo 1, e in particolare applica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi di beni o servizi o allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa a norma del presente accordo.
3. Le misure adottate da ciascuna Parte al fine di agevolare e accelerare le procedure in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra Parte per motivi professionali sono coerenti con l'allegato 8-C.

ARTICOLO 8.23

Trasparenza

1. Una Parte mette a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell'altra Parte di cui all'articolo 8.20, paragrafo 2.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, i seguenti elementi:
 - a) categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;
 - b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;
 - c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, ad esempio presso gli uffici consolari o online;
 - d) diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;
 - e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);

- f) condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;
- g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;
- h) procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
- i) pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

3. Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte si adopera per informare tempestivamente l'altra Parte dell'introduzione di nuove prescrizioni e procedure o delle modifiche di prescrizioni e procedure riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima Parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.

ARTICOLO 8.24

Obblighi previsti da altre sezioni

1. Il presente accordo non impone alle Parti obblighi relativi alle loro misure in materia di immigrazione, se non quelli specificamente indicati nella presente sezione.

2. Fatta salva qualunque decisione di concedere l'ingresso a una persona fisica dell'altra Parte alle condizioni stabilite dalla presente sezione, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale concessione:

a) gli obblighi di cui agli articoli da 8.7 a 8.11, soggetti:

i) all'articolo 8.6; e

ii) all'articolo 8.12, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte,

sono integrati nella presente sezione, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte appartenenti alle categorie dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, del personale trasferito all'interno di una società e degli investitori, quali definite all'articolo 8.21;

b) gli obblighi di cui agli articoli 8.15 e 8.16, soggetti:

i) all'articolo 8.14; e

ii) all'articolo 8.18, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte,

sono integrati nella presente sezione, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte appartenenti alle seguenti categorie:

i) prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, quali definiti all'articolo 8.21, per tutti i settori di cui all'allegato 8-B, allegato IV; e

ii) visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'articolo 8.27, conformemente all'allegato 8-B, allegato III; e

c) l'obbligo di cui all'articolo 8.17, soggetto:

i) all'articolo 8.14; e

ii) all'articolo 8.18, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte,

è integrato nella presente sezione, ne fa parte e si applica alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte appartenenti alle seguenti categorie:

i) prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, quali definiti all'articolo 8.21; e

ii) visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'articolo 8.27.

3. Si precisa che gli obblighi di cui al paragrafo 2 non si applicano alle misure relative alla concessione dell'ingresso nel territorio di una Parte alle persone fisiche di tale Parte o di un paese terzo.

ARTICOLO 8.25

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori

1. Ciascuna Parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, al personale trasferito all'interno di una società e agli investitori dell'altra Parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato III.
2. Le Parti non adottano né mantengono in vigore, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica – al totale delle persone fisiche cui è concesso l'ingresso conformemente al paragrafo 1 in un settore o sottosectore specifico.

ARTICOLO 8.26

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Ciascuna Parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato IV.

2. Salvo diversamente indicato nell'allegato 8-B, allegato IV, le Parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni — sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra Parte cui è concesso l'ingresso.

ARTICOLO 8.27

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Ciascuna Parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra Parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato III, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;
 - b) i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della Parte in cui soggiornano temporaneamente;
e
 - c) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della Parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto nell'allegato 8-B, allegato III.

2. Salvo diversamente indicato nell'allegato 8-B, allegato III, ciascuna Parte concede l'ingresso ai visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro né la verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

ARTICOLO 8.28

Punti di contatto

Ciascuna Parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione e il funzionamento effettivi della presente sezione e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

SEZIONE E

Quadro regolamentare

SOTTOSEZIONE 1

Regolamentazione interna

ARTICOLO 8.29

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una Parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche¹ che incidono:
 - a) sugli scambi transfrontalieri di servizi, quali definiti all'articolo 8.2, lettera d);
 - b) sullo stabilimento, quale definito all'articolo 8.2, lettera i), o sull'esercizio, quale definito all'articolo 8.2, lettera p); oppure

¹ Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che la presente sottosezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi di servizi.

- c) sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una Parte nel territorio dell'altra Parte, conformemente all'articolo 8.24.
2. La presente sottosezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche:
- a) a norma di una misura che non sia conforme all'articolo 8.7 o all'articolo 8.8 e sia contemplata all'articolo 8.12, paragrafo 1, lettere da a) a c), o che non sia conforme all'articolo 8.15 o all'articolo 8.16 e sia contemplata all'articolo 8.18, paragrafo 1, lettere da a) a c); oppure
- b) a norma di una misura di cui all'articolo 8.12, paragrafo 2, o all'articolo 8.18, paragrafo 2.
3. Ai fini della presente sottosezione, per "autorità competente" si intende un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di prendere una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento di un'impresa al fine di svolgere un'attività economica diversa da un servizio.

ARTICOLO 8.30

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

Le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche di ciascuna Parte si basano sui seguenti criteri:

- a) chiarezza;
- b) obiettività;
- c) trasparenza;
- d) messa a disposizione del pubblico preventiva; e
- e) accessibilità.

ARTICOLO 8.31

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono chiare, messe a disposizione del pubblico preventivamente e tali da garantire che le domande siano trattate in modo obiettivo e imparziale.
2. Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono le più semplici possibili e non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica. I diritti di autorizzazione¹ che il richiedente possa essere tenuto a pagare in relazione alla sua domanda di autorizzazione dovrebbero essere ragionevoli, trasparenti e non dovrebbero costituire di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica.
3. Le procedure utilizzate dall'autorità competente e le decisioni da questa adottate nel processo di rilascio delle autorizzazioni sono imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi o ad alcuna persona che eserciti le attività economiche soggette ad autorizzazione.

¹ I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

4. Qualora esistano termini specifici per presentare le domande, l'autorità competente accorda ai richiedenti un termine ragionevole per la presentazione di tali domande. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, l'autorità competente dovrebbe accettare una domanda in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per una domanda in formato cartaceo.
5. L'autorità competente porta a termine il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna Parte si adopera per stabilire un termine indicativo per il trattamento di una domanda e, dopo averlo stabilito, lo rende pubblico.
6. L'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda che consideri incompleta, informa il richiedente, identifica nei limiti del possibile le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.
7. L'autorità competente dovrebbe, ove possibile, accettare copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.

8. L'autorità competente che respinga una domanda ne informa il richiedente, in linea di principio per iscritto e senza indebito ritardo. Su istanza del richiedente, essa informa quest'ultimo anche dei motivi del rigetto di tale domanda e dei termini per impugnare tale decisione.
9. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione non appena abbia stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il suo rilascio.
10. L'autorità competente provvede affinché un'autorizzazione, una volta rilasciata, entri in vigore senza indebito ritardo, secondo le modalità e alle condizioni ivi specificate.

ARTICOLO 8.32

Norme tecniche

Ciascuna Parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, a sviluppare e adottare tali norme attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di norme tecniche a utilizzare processi aperti e trasparenti.

SOTTOSEZIONE 2

Disposizioni di applicazione generale

ARTICOLO 8.33

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna Parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) agli aspetti di una misura che non siano conformi all'articolo 8.7 o all'articolo 8.8 e siano contemplati all'articolo 8.12, paragrafo 1, lettere da a) a c), o che non siano conformi all'articolo 8.15 o all'articolo 8.16 e siano contemplati all'articolo 8.18, paragrafo 1, lettere da a) a c); oppure
 - b) a una misura di cui all'articolo 8.12, paragrafo 2, o all'articolo 8.18, paragrafo 2.

ARTICOLO 8.34

Procedure di riesame per le decisioni amministrative

1. Ciascuna Parte mantiene procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato dell'altra Parte, provvedono al sollecito riesame e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive, delle decisioni amministrative che incidono:

- a) sugli scambi transfrontalieri di servizi, quali definiti all'articolo 8.2, lettera d);
- b) sullo stabilimento, quale definito all'articolo 8.2, lettera i), o sull'esercizio, quale definito all'articolo 8.2, lettera p); oppure
- c) sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una Parte nel territorio dell'altra Parte, conformemente all'articolo 8.24.

2. Ove le procedure di cui al paragrafo 1 non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti provvedono affinché le procedure garantiscano di fatto un esame obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 8.35

Reciproco riconoscimento

1. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che le Parti impongano alle persone fisiche di possedere le qualifiche o l'esperienza professionale richieste nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2. Ciascuna Parte incoraggia gli organismi professionali competenti nel proprio territorio a presentare al comitato raccomandazioni comuni sul reciproco riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, integralmente o parzialmente, i criteri applicati da tale Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare nel settore dei servizi professionali.

3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune di cui al paragrafo 2, il comitato la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, esamina in particolare:
 - a) il grado di convergenza tra le norme e i criteri applicati da ciascuna Parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione di cui al paragrafo 2; e

b) il potenziale valore economico di un accordo di reciproco riconoscimento ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione di cui al paragrafo 2.

4. Se tali condizioni sono soddisfatte, il comitato adotta i provvedimenti necessari per la negoziazione. Successivamente le Parti, tramite le rispettive autorità competenti, avviano i negoziati per un accordo di reciproco riconoscimento relativo all'autorizzazione, al rilascio di licenze, all'attività e alla certificazione di cui al paragrafo 2.

5. Gli accordi di reciproco riconoscimento che le Parti possono concludere si conformano alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

SOTTOSEZIONE 3

Servizi postali e di corriere

ARTICOLO 8.36

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare che regola la prestazione di servizi postali e di corriere e si applica alle misure di una Parte che incidono sugli scambi di servizi postali e di corriere.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
- a) "licenza", un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione indipendente di una Parte può esigere da un singolo prestatore, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali e di corriere; e
 - b) "servizio universale", l'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

ARTICOLO 8.37

Servizio universale

1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere. Tale obbligo non sarà di per sé considerato anticoncorrenziale purché sia gestito in modo trasparente e non discriminatorio, risulti neutrale in termini di concorrenza e non sia più gravoso del necessario, con riguardo a tutti i prestatori soggetti a tale obbligo, in relazione al tipo di servizio universale definito dalla Parte.

2. Nel quadro della propria legislazione postale o attraverso altri sistemi abituali, ciascuna Parte stabilisce l'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale, tenendo pienamente conto delle esigenze degli utenti e delle condizioni nazionali, comprese le forze di mercato, di tale Parte.

3. Ciascuna Parte provvede affinché un prestatore di servizi postali e di corriere ubicato nel proprio territorio, soggetto a un obbligo di servizio universale in base alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, non adotti le seguenti pratiche:

- a) escluse le attività commerciali svolte da altre imprese attraverso sovvenzioni incrociate, con proventi derivanti dalla prestazione del servizio universale, prestare servizi di corriere espresso ("express mail services" - EMS)¹ o qualsiasi servizio non universale in una forma che costituisca un monopolio privato in violazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge del Giappone relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (*Law Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade*- legge n. 54 del 1947) o uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, in violazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea²; oppure

¹ Ai fini della presente lettera, per "servizi di corriere espresso" si intendono i servizi di cui all'articolo 1, punto 1.3, della Convenzione postale universale, conclusa a Istanbul il 6 ottobre 2016.

² Si precisa che l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte e delle relative decisioni dell'autorità garante della concorrenza è disciplinata dalle disposizioni del capo 11.

- b) operare distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, in presenza di condizioni analoghe per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale per quanto riguarda gli oneri e le disposizioni in materia di accettazione, recapito, reindirizzamento, restituzione e numero di giorni necessari per il recapito.

ARTICOLO 8.38

Procedure di frontiera

1. Le procedure di frontiera relative ai servizi postali internazionali e ai servizi di corriere internazionali¹ sono applicate conformemente ai pertinenti accordi internazionali e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte.

¹ Ai fini del presente articolo, per "servizi postali internazionali" si intendono i servizi che gli operatori designati di cui all'articolo 1, punto 1.12, della Convenzione postale universale prestano conformemente agli atti dell'Unione postale universale. Per "servizi di corriere internazionali" si intendono i servizi consistenti nella raccolta, nello smistamento, nel trasporto e nel recapito di documenti, stampati, pacchi e merci verso destinazioni estere, non disciplinati dagli atti dell'Unione postale universale.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non riservano indebitamente ai servizi di corriere internazionali un trattamento meno favorevole di quello accordato ai servizi postali internazionali per quanto riguarda le procedure di frontiera.

ARTICOLO 8.39

Licenze

1. Ciascuna Parte può richiedere una licenza per la prestazione di un servizio contemplato dalla presente sottosezione.
2. La Parte che richiede una licenza mette a disposizione del pubblico:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e
 - b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.

3. Qualora respinga una domanda di licenza, l'autorità competente informa il richiedente, su istanza di quest'ultimo, dei motivi per i quali la domanda di licenza è stata respinta. Ciascuna Parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente, di cui possono avvalersi i richiedenti la cui domanda di licenza sia stata respinta. Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

ARTICOLO 8.40

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

Ciascuna Parte provvede affinché:

- a) il proprio organismo di regolamentazione¹ per i servizi contemplati dalla presente sottosezione sia giuridicamente distinto dai prestatori di tali servizi e non debba rispondere ad essi del suo operato; e
- b) fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte, le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate siano imparziali.

¹ L'organismo di regolamentazione di cui al presente articolo non comprende le autorità doganali di ciascuna Parte.

SOTTOSEZIONE 4

Servizi di telecomunicazione

ARTICOLO 8.41

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per tutti i servizi di telecomunicazione e si applica alle misure di una Parte che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazione consistenti nella trasmissione di segnali, compresa, tra l'altro, la trasmissione di segnali audio e video (indipendentemente dai tipi di protocolli e di tecnologie utilizzati) attraverso reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni.
2. La presente sottosezione non si applica alle misure che incidono:
 - a) sui servizi di radiodiffusione quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte; e
 - b) sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), un prestatore di servizi di radiodiffusione è considerato un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e le sue reti sono considerate reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni, se e in quanto tali reti siano utilizzate anche per la prestazione di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di imporre alle Parti di:

- a) autorizzare un prestatore di servizi dell'altra Parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni, salvo quanto previsto nel presente accordo; oppure
- b) istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni che non siano non offerti al pubblico in generale, né di esigere che lo faccia un prestatore di servizi sotto la propria giurisdizione.

ARTICOLO 8.42

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) "risorse correlate", i servizi e le infrastrutture correlati a reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessari per la prestazione di servizi attraverso tali reti o servizi, quali edifici (compresi gli accessi e il cablaggio), cavidotti, armadi di distribuzione, piloni e antenne;
- b) "orientato ai costi", basato sui costi; può comprendere utili ragionevoli e implicare metodi diversi di calcolo dei costi per risorse o servizi diversi;
- c) "utente finale", un consumatore finale o un abbonato di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un prestatore di servizi diverso da un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;

- d) "infrastrutture essenziali", le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni che:
- i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- e) "interconnessione", il collegamento¹ tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da qualsiasi fornitore che ha accesso alla rete;
- f) "servizio di roaming internazionale", un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di trasporto di telecomunicazioni dell'utente finale;

¹ Si precisa che il collegamento può comprendere il collegamento fisico o logico, a seconda dei casi.

- g) "circuiti affittati", infrastrutture di telecomunicazione che collegano due o più punti specifici e che sono di uso riservato o messe a disposizione di determinati utenti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
- h) "fornitore principale", un fornitore in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni di cui trattasi, mediante:
 - i) un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure
 - ii) lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;
- i) "non discriminatorio", un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ad altri prestatori di servizi e utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni;
- j) "portabilità del numero", la possibilità per un utente finale di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che ne faccia richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità o affidabilità in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria;

- k) "rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni", le infrastrutture pubbliche di telecomunicazione che rendono possibili le telecomunicazioni tra punti terminali definiti di una rete;
- l) "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni", qualunque servizio di trasporto di telecomunicazioni offerto al pubblico in generale; può comprendere, tra l'altro, i servizi telegrafici, telefonici, di telex e di trasmissione di dati comportanti di norma la trasmissione di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente da un punto all'altro;
- m) "autorità di regolamentazione", l'organismo o gli organismi di una Parte competenti per la regolamentazione delle telecomunicazioni;
- n) "telecomunicazioni", la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con qualunque altro mezzo elettromagnetico; e
- o) "utenti", gli utenti finali o i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che sono consumatori o abbonati di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.43

Approcci alla regolamentazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati concorrenziali in grado di offrire una vasta scelta nella fornitura di servizi di telecomunicazione e migliorare il benessere dei consumatori, nonché il fatto che la regolamentazione economica possa non essere necessaria in presenza di una situazione di concorrenza effettiva. Le Parti riconoscono di conseguenza che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione differiscono in funzione del mercato, e che una Parte può stabilire le modalità per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla presente sottosezione.

2. A tal proposito le Parti riconoscono che una Parte può:
 - a) ricorrere alla regolamentazione diretta in previsione di una questione che ritiene possa insorgere o per risolvere una questione che è già insorta sul mercato; oppure
 - b) affidarsi al ruolo delle forze di mercato, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato competitivi o che presentano ostacoli ridotti all'ingresso, quali i servizi offerti da prestatori di servizi di telecomunicazione che non possiedono risorse di rete.

3. Si precisa che la Parte che si astenga dal ricorrere alla regolamentazione conformemente al paragrafo 2, lettera b), rimane soggetta agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti di regolamentare i servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 8.44

Accesso e uso

1. Ciascuna Parte provvede affinché qualunque prestatore di servizi dell'altra Parte possa accedere alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e utilizzarli secondo modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e non meno favorevoli di quelle che il fornitore di tali reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni riserva ai propri servizi simili in situazioni analoghe. Tale obbligo è attuato, tra l'altro, tramite l'applicazione dei paragrafi da 2 a 6.

2. Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra Parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel territorio od oltre i confini della prima Parte ed utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati; a tal fine, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, ciascuna Parte provvede affinché tali prestatori di servizi siano autorizzati a:
 - a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per prestare i loro servizi;

 - b) interconnettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; e

- c) utilizzare protocolli operativi di loro scelta nella prestazione di qualunque servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di trasporto di telecomunicazioni al pubblico in generale.
3. Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra Parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel territorio e oltre i confini della prima Parte, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in formato elettronico nel territorio delle Parti o di qualunque altro membro dell'OMC.
4. In deroga al paragrafo 3, le Parti possono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
5. Ciascuna Parte provvede affinché l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
- a) salvaguardare le responsabilità dei fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, in quanto prestatori di un servizio pubblico, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale le loro reti o i loro servizi; oppure

b) tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.

6. Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e per il relativo uso possono comprendere:

a) restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;

b) l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per l'interconnessione con reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;

c) ove necessario, prescrizioni relative all'interoperabilità dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e volte a promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8.55;

d) l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature che fungono da interfaccia con le reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni, e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con tali reti;

e) restrizioni all'interconnessione di circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; oppure

f) obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione e licenza.

ARTICOLO 8.45

Portabilità del numero

Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio forniscano, in modo tempestivo e secondo modalità e a condizioni ragionevoli, la portabilità del numero per i servizi mobili e qualunque altro servizio designato dalla Parte stessa.

ARTICOLO 8.46

Rivendita

La Parte che impone a un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di offrire i suoi servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a fini di rivendita provvede affinché tale prestatore non imponga condizioni o limitazioni irragionevoli o discriminatorie per la rivendita dei suoi servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.47

Agevolazione dell'interconnessione e dell'uso di risorse di rete

1. Le Parti riconoscono che l'agevolazione dell'interconnessione e dell'uso di risorse di rete¹ dovrebbe, in linea di principio, essere concordata sulla base di trattative commerciali tra i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in questione.
2. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio abbiano il diritto e, su richiesta di un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte l'obbligo, di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Ciascuna Parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di imporre, se necessario, a un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di assicurare l'interconnessione con i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte.

¹ Ai fini del presente articolo, per "agevolazione dell'uso di risorse di rete" si intende la messa a disposizione di risorse o servizi a un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni secondo condizioni definite, al fine di prestare servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Può comprendere l'uso di elementi di rete attivi o passivi, di risorse correlate, di servizi di rete virtuale, la coubicazione o altre forme di condivisione di risorse correlate, l'uso di circuiti affittati e di determinati elementi o risorse di rete, compresa la rete locale, su base disaggregata.

3. Le Parti non adottano né mantengono in vigore misure che obblighino i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che agevolano l'uso di risorse di rete o assicurano l'interconnessione a offrire condizioni differenti a diversi fornitori per servizi simili, né misure che impongano obblighi non connessi ai servizi prestati.

ARTICOLO 8.48

Obblighi relativi ai fornitori principali

1. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore misure idonee a impedire la messa in atto o la prosecuzione di pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

- a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sul piano commerciale di cui tali prestatori hanno bisogno per la fornitura dei servizi.

2. Ciascuna Parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di imporre, se del caso, ai fornitori principali nel proprio territorio di accordare ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che il fornitore principale interessato accorda in situazioni simili alle sue società controllate o collegate, per quanto riguarda:

- a) la disponibilità, la fornitura, le tariffe o la qualità di servizi di telecomunicazione simili; e
- b) la disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.

3. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio assicurino l'interconnessione con i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete del fornitore principale interessato, e affinché quest'ultimo fornisca tale interconnessione:

- a) secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e non meno favorevoli di quelle riservate ai propri servizi simili in situazioni analoghe, con un livello di qualità non inferiore a quello riservato ai propri servizi simili, ai servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati o alle proprie società controllate o altre società collegate;

- b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire ai fornitori di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non hanno bisogno per prestare il servizio; e
- c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

4. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte la possibilità di interconnettere le loro infrastrutture e apparecchiature con quelle di un fornitore principale attraverso:

- a) un'offerta di interconnessione di riferimento o un'altra offerta di interconnessione standard contenente le tariffe, le modalità e le condizioni che il fornitore principale generalmente offre ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; oppure
- b) le modalità e le condizioni di un accordo di interconnessione in vigore.

5. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure applicabili all'interconnessione con fornitori principali nel proprio territorio siano rese pubbliche.

6. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio mettano a disposizione del pubblico i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.

7. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel corso della negoziazione di accordi relativi all'uso di risorse di rete o dell'interconnessione, nonché in esito a tali accordi, esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate.

8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio agevolino l'uso di risorse di rete, che possono comprendere, tra l'altro, elementi di rete e risorse correlate, ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, non discriminatorie (anche in relazione alla tempestività) e non meno favorevoli di quelle riservate ai propri servizi simili in situazioni analoghe¹.

¹ Si precisa che nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di consentire a un fornitore principale nel proprio territorio di rifiutare la collocazione ove sussista un ragionevole motivo di rifiuto, in particolare per quanto riguarda la fattibilità tecnica.

ARTICOLO 8.49

Autorità di regolamentazione

1. Ciascuna Parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente¹ da qualsiasi fornitore di servizi di telecomunicazione, di reti di telecomunicazione o di impianti delle reti di telecomunicazione.
2. La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione delle telecomunicazioni dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Ciascuna Parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di disciplinare il settore delle telecomunicazioni e di svolgere le funzioni ad essa affidate, tra cui l'applicazione delle misure relative agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione. Le funzioni affidate all'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile.

¹ Si precisa che l'autorità di regolamentazione di una Parte non è considerata non funzionalmente indipendente unicamente sulla base del fatto che un'autorità di tale Parte (diversa dall'autorità di regolamentazione) detiene quote o altre partecipazioni al capitale di un fornitore di servizi di telecomunicazione, di reti di telecomunicazione o di impianti delle reti di telecomunicazione.

4. Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni della propria autorità di regolamentazione e le procedure da essa adottate siano imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.
5. Ciascuna Parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione svolga le sue funzioni in modo trasparente e, nella misura del possibile, senza indebito ritardo.
6. Ciascuna Parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di chiedere ai fornitori di reti e servizi di telecomunicazione tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni conformemente alla presente sottosezione. L'autorità di regolamentazione non chiede più informazioni di quelle necessarie per svolgere le sue funzioni e tratta le informazioni ottenute da tali fornitori conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale Parte in materia di riservatezza commerciale.

ARTICOLO 8.50

Servizio universale

1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più onerosi del necessario in relazione al tipo di servizio universale definito dalla Parte.

2. Tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. I prestatori del servizio universale sono designati attraverso un meccanismo trasparente, non discriminatorio e non indebitamente oneroso.

3. L'autorità di regolamentazione di una Parte può stabilire se occorre prevedere un meccanismo per l'indennizzo del costo netto dei prestatori designati per la fornitura del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato per tali fornitori, o per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

ARTICOLO 8.51

Autorizzazione a fornire reti e servizi di telecomunicazione

1. Ciascuna Parte autorizza la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, nella misura del possibile, previa semplice notifica o registrazione, senza richiedere una decisione preventiva esplicita della propria autorità di regolamentazione. I diritti e gli obblighi derivanti da tale autorizzazione sono resi pubblici in una forma facilmente accessibile.

2. Se necessario, una Parte può imporre l'obbligo di una licenza per il diritto d'uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri, in particolare al fine di:

a) evitare interferenze dannose;

b) assicurare la qualità tecnica del servizio; e

c) assicurare un uso efficiente dello spettro.

3. La Parte che impone l'obbligo di una licenza rende pubblici:

a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito a una licenza; e

b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze individuali.

4. In seguito all'adozione di una decisione in merito alla licenza, ciascuna Parte notifica al richiedente senza indebito ritardo l'esito della sua domanda. Qualora sia adottata una decisione di rigetto di una domanda o di revoca di una licenza, ciascuna Parte rende noti al richiedente, su richiesta di quest'ultimo e, in linea di principio, per iscritto, i motivi del rigetto o della revoca. In tal caso il richiedente può ricorrere dinanzi all'organo di ricorso di cui all'articolo 8.54.

5. Ciascuna Parte provvede affinché i diritti amministrativi richiesti ai fornitori di reti o servizi di telecomunicazione siano obiettivi, trasparenti e commisurati ai costi amministrativi sostenuti della propria autorità di regolamentazione. Tali diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

ARTICOLO 8.52

Attribuzione e uso di risorse scarse

1. Ciascuna Parte attua procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse scarse relative alle telecomunicazioni, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e non indebitamente gravoso.
2. Ciascuna Parte mette a disposizione del pubblico le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate, ma non è obbligata a precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
3. Le misure di una Parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con gli articoli 8.7 e 8.15. Ciascuna Parte si riserva pertanto il diritto di stabilire ed applicare politiche di gestione dello spettro e delle frequenze che abbiano per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, purché lo faccia in maniera coerente con le altre disposizioni del presente accordo. Tale diritto comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

ARTICOLO 8.53

Trasparenza

Ciascuna Parte provvede affinché le proprie misure relative all'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso siano rese pubbliche, comprese le misure relative a:

- a) tariffe e altre condizioni del servizio;
- b) specifiche delle interfacce tecniche;
- c) organismi preposti all'elaborazione, alla modifica e all'adozione di norme che incidono sull'accesso e sull'uso;
- d) condizioni applicabili al collegamento di terminali o di altre apparecchiature alle reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni; e
- e) eventuali obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione o licenza.

ARTICOLO 8.54

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna Parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte possano ricorrere tempestivamente all'autorità di regolamentazione della prima Parte al fine di risolvere le controversie sorte in relazione ai diritti e agli obblighi di tali fornitori derivanti dalla presente sottosezione. In tali casi l'autorità di regolamentazione, ove opportuno, si adopera per emanare una decisione vincolante al fine di risolvere la controversia senza indebito ritardo.
2. Qualora rifiuti di prendere un provvedimento in risposta a una richiesta di risoluzione di una controversia, l'autorità di regolamentazione, su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, fornisce una spiegazione scritta della sua decisione.
3. L'autorità di regolamentazione rende pubblica la decisione risolutiva della controversia conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte, tenuto conto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale.
4. Ciascuna Parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che abbia subito un danno da una decisione della sua autorità di regolamentazione possa ottenere un riesame di tale decisione da parte dell'autorità di regolamentazione o di un organo di ricorso indipendente, che può anche essere un'autorità giudiziaria.

5. Ciascuna Parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni destinatario di una decisione della sua autorità di regolamentazione o di un organo di ricorso indipendente, se quest'ultimo non è un'autorità giudiziaria, possa ottenere un ulteriore riesame di tale decisione da parte di un'autorità giudiziaria indipendente, salvo nel caso in cui il fornitore abbia accettato una procedura in cui l'autorità di regolamentazione o l'organo di ricorso indipendente emana una decisione definitiva, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte.

6. Le Parti consentono che una domanda di riesame da parte di un organo di ricorso indipendente o di un'autorità giudiziaria giustifichi l'inosservanza della decisione dell'autorità di regolamentazione solo qualora l'organo di ricorso o l'autorità giudiziaria pertinente rigetti, sospenda o abroghi tale decisione.

7. La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 non osta a che le Parti interessate adiscano le autorità giudiziarie.

ARTICOLO 8.55

Rapporti con le organizzazioni internazionali

Le Parti riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni e si impegnano a promuovere tali norme attraverso l'attività degli organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

ARTICOLO 8.56

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni degli utenti effettuate attraverso le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, nonché dei relativi dati sul traffico, senza indebite restrizioni degli scambi di servizi.

ARTICOLO 8.57

Roaming internazionale¹

1. Ciascuna Parte, al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra le Parti e migliorare il benessere dei consumatori, si adopera per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale.

2. Ciascuna Parte può scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:
 - a) garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili ai consumatori; e

 - b) ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano ai consumatori che si recano nel territorio di una Parte in provenienza dal territorio dell'altra Parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.

¹ Il presente articolo non si applica ai servizi di roaming all'interno dell'Unione, che sono servizi radiomobili commerciali prestati in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consentono a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di trasporto di telecomunicazioni dell'utente finale.

3. Ciascuna Parte incoraggia i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio a mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di trasmissione dati e di messaggistica offerti ai propri utenti finali che si recano nel territorio dell'altra Parte.

4. Nessuna disposizione del presente articolo impone alle Parti di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale.

SOTTOSEZIONE 5

Servizi finanziari

ARTICOLO 8.58

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una Parte che incidono sugli scambi di servizi finanziari.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.2, lettera r), alla presente sottosezione, per "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri" si intende quanto segue:

- a) attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;
- b) attività facenti parte di un regime di previdenza sociale obbligatorio o di un regime pensionistico pubblico; e
- c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di una Parte o dei suoi soggetti pubblici;

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.2, lettera r), alla presente sottosezione, se una Parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine "servizi" comprende tali attività.

4. L'articolo 8.2 , lettera s), non si applica ai servizi contemplati dalla presente sottosezione.

ARTICOLO 8.59

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "servizio finanziario", qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una Parte; i servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione); i servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 - A) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - 1) ramo vita; e
 - 2) ramo danni;
 - B) riassicurazione e retrocessione;
 - C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e

- D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e
- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
- A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 - B) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 - C) leasing finanziario;
 - D) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
 - E) garanzie e impegni;
 - F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
 - 1) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);

- 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swap* e contratti a termine del tipo *forward rate agreement*;
 - 5) valori mobiliari; e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
- G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
- H) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

- J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) "prestatore di servizi finanziari", qualunque persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, tranne i soggetti pubblici;
 - c) "nuovo servizio finanziario", qualunque servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è offerto da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una Parte, ma è prestato nel territorio dell'altra Parte;
 - d) "ente postale di assicurazione", un soggetto che stipula e vende al pubblico un'assicurazione ed è di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di un ente postale di una Parte;

- e) per "soggetto pubblico" si intende:
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una Parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
 - ii) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
- f) "organismo di autoregolamentazione", qualsiasi organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione che esercita, su delega di una Parte, poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari.

ARTICOLO 8.60

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una Parte

1. Una Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a offrire qualunque nuovo servizio finanziario nel proprio territorio.

2. In deroga all'articolo 8.7, lettera b), le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. La Parte che impone l'obbligo di un'autorizzazione può negare tale autorizzazione per motivi prudenziali, ma non unicamente per il motivo che il servizio non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel proprio territorio.

ARTICOLO 8.61

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna Parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della Parte.

ARTICOLO 8.62

Organismi di autoregolamentazione

Se una Parte impone l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari di tale Parte, o se tale Parte concede, direttamente o indirettamente, a un organismo di autoregolamentazione vantaggi o benefici per la prestazione di servizi finanziari, tale Parte provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui all'articolo 8.8.

ARTICOLO 8.63

Trasmissione e trattamento di informazioni

1. Le Parti non adottano misure che impediscono la trasmissione di informazioni o il trattamento di informazioni finanziarie, compresa la trasmissione di dati per via elettronica, o che, fatte salve le norme sulle importazioni conformi agli accordi internazionali, impediscono il trasferimento di apparecchiature, quando la trasmissione di informazioni, il trattamento di informazioni finanziarie o il trasferimento di apparecchiature in questione sono necessari per lo svolgimento della normale attività di un prestatore di servizi finanziari.

2. Nessuna disposizione del paragrafo 1 limita il diritto delle Parti di tutelare i dati personali, la vita privata e la riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere quanto disposto nelle sezioni da B a D e nella presente sottosezione.

ARTICOLO 8.64

Regolamentazione efficace e trasparente

1. La Parte che impone l'obbligo di una licenza per la prestazione di un servizio finanziario rende pubblici i requisiti e le procedure per il rilascio di tale licenza.
2. La Parte che ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente al fine di trattare la domanda ne dà sollecitamente comunicazione al richiedente.
3. Ciascuna Parte si adopera affinché le norme di applicazione generale adottate o mantenute in vigore da organismi di autoregolamentazione nel territorio di tale Parte siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire alle persone interessate di venirne a conoscenza.

ARTICOLO 8.65

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte adotti o mantenga in vigore misure per motivi prudenziali, anche per:
 - a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; oppure
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della Parte.
2. Qualora non siano conformi al presente accordo, le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi delle Parti derivanti dal presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle Parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 8.66

Prestazione di servizi di assicurazione da parte di enti postali di assicurazione

1. Il presente articolo stabilisce le disposizioni applicabili ai casi in cui una Parte consente al proprio ente postale di assicurazione di stipulare contratti e prestare servizi di assicurazione diretta al pubblico. I servizi contemplati dal presente articolo non comprendono la prestazione di servizi di assicurazione riguardanti la raccolta, il trasporto e il recapito di corrispondenza o pacchi da parte dell'ente postale di assicurazione di una Parte.

2. Una Parte non adotta né mantiene in vigore misure che, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1, creino condizioni di concorrenza più favorevoli a un ente postale di assicurazione rispetto a un prestatore privato di servizi di assicurazione analoghi nel proprio mercato, anche mediante:
 - a) l'imposizione, in relazione alla licenza di prestatore privato per la prestazione di servizi di assicurazione, di condizioni più onerose rispetto a quelle che la Parte impone ad un ente postale di assicurazione per la prestazione di servizi simili; oppure
 - b) la messa a disposizione, a favore di un ente postale di assicurazione, di un canale di distribuzione per la vendita dei servizi di assicurazione secondo modalità e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che la Parte applica ai prestatori privati di servizi simili.

3. Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1 da parte di un ente postale di assicurazione, le Parti applicano le medesime disposizioni regolamentari e procedono alle stesse attività di applicazione di tali disposizioni previste per la prestazione di servizi di assicurazione simili da parte di prestatori privati.

4. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dal paragrafo 3, le Parti impongono all'ente postale di assicurazione che presta i servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1 di pubblicare un bilancio annuale relativo alla prestazione di tali servizi. Tale bilancio presenta il grado di precisione e rispetta le norme di revisione prescritte dai principi contabili e di revisione generalmente accettati, dalle norme contabili e di revisione riconosciute a livello internazionale o da norme equivalenti, applicati nel territorio delle Parti alle imprese private quotate in borsa che prestano servizi simili.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano a un ente postale di assicurazione nel territorio di una Parte:

- a) che non è di proprietà né sotto il controllo, diretto o indiretto, della Parte, purché quest'ultima non mantenga alcun vantaggio tale da modificare le condizioni di concorrenza a favore dell'ente postale di assicurazione nella prestazione di servizi di assicurazione rispetto a un prestatore privato di servizi di assicurazione simili nel proprio mercato; oppure
- b) se le vendite di contratti di assicurazione diretta ramo vita e ramo danni stipulati dall'ente postale di assicurazione rappresentano, rispettivamente, non più del 10% del totale dei premi annui derivanti dall'assicurazione diretta ramo vita e ramo danni nel mercato della Parte.

ARTICOLO 8.67

Cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria

Le Parti promuovono la cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria conformemente all'allegato 8-A.

SOTTOSEZIONE 6

Servizi di trasporto marittimo internazionale

ARTICOLO 8.68

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D del presente capo e si applica alle misure di una Parte che incidono sugli scambi di servizi di trasporto marittimo internazionale.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "servizi di stazionamento e deposito di container", le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;
- b) "servizi di sdoganamento", l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
- c) "trasporti porta a porta o multimodali", trasporti di merci mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un unico titolo di trasporto;
- d) "servizi di spedizione merci", le attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

- e) "servizi di trasporto marittimo internazionale", il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una Parte e un porto dell'altra Parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto per realizzare trasporti porta a porta o multimodali, con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
- f) "servizi di agenzia marittima", le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
 - i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
- g) "servizi ausiliari marittimi", servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di deposito e magazzinaggio, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci;

- h) "servizi di movimentazione di carichi marittimi", le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato in modo indipendente rispetto alle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle seguenti attività:
- i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio e derizzaggio del carico; e
 - iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico; e
- i) "servizi di deposito e magazzinaggio", servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e servizi di deposito e magazzinaggio di altre merci compresi il cotone, i cereali, la lana, il tabacco, altri prodotti agricoli e altri beni di consumo.

ARTICOLO 8.69

Obblighi

Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli 8.12 e 8.18, ciascuna Parte:

- a) rispetta il principio del libero accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
- b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico¹;

¹ Nell'applicare i principi di cui alle lettere a) e b), ciascuna Parte non adotta né mantiene in vigore clausole concernenti la ripartizione dei carichi negli accordi in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte abroga le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi in vigore o conclusi prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

- c) consente lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte riservando loro, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi; e

- d) mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità.

Sezione F

Commercio elettronico

ARTICOLO 8.70

Obiettivo e disposizioni generali

1. Le Parti riconoscono che il commercio elettronico contribuisce alla crescita economica e migliora le opportunità commerciali in molti settori. Le Parti riconoscono altresì l'importanza di agevolare l'uso e lo sviluppo del commercio elettronico.

2. L'obiettivo della presente sezione è contribuire a creare un clima di fiducia nell'uso del commercio elettronico e promuovere il commercio elettronico tra le Parti.
3. Le Parti riconoscono l'importanza del principio di neutralità tecnologica nel commercio elettronico.
4. La presente sezione si applica alle misure di una Parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
5. La presente sezione non si applica ai servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi audiovisivi, ai servizi dei notai o di professioni equivalenti e ai servizi di rappresentanza legale.
6. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e le altre disposizioni del presente accordo, queste ultime prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 8.71

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "autenticazione elettronica", il processo o l'atto di verificare l'identità di una delle parti di una comunicazione elettronica o di una transazione o di garantire l'integrità di una comunicazione elettronica; e
- b) "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e conformi alle seguenti prescrizioni:
 - i) la firma elettronica è utilizzata da una persona per confermare che i dati elettronici cui si riferisce sono stati creati o firmati, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte, da tale persona; e
 - ii) la firma elettronica conferma che le informazioni contenute nei dati elettronici non sono state modificate.

ARTICOLO 8.72

Dazi doganali

Le Parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

ARTICOLO 8.73

Codice sorgente

1. Una Parte non può imporre il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona dell'altra Parte né richiedere l'accesso a tale codice¹. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta all'inserimento o all'applicazione di condizioni relative al trasferimento del codice sorgente o alla concessione dell'accesso a tale codice in contratti a trattativa privata, né al trasferimento del codice sorgente o alla concessione dell'accesso a tale codice su base volontaria, ad esempio nell'ambito degli appalti pubblici.
2. Nessuna disposizione del presente articolo incide:
 - a) sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;

¹ Si precisa che l'espressione "codice sorgente di un software di proprietà di una persona dell'altra Parte" comprende il codice sorgente di un software contenuto in un prodotto.

- b) sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o da un'autorità amministrativa per quanto riguarda la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui i codici sorgente siano protetti da detti diritti; e
- c) sul diritto di una Parte di adottare misure conformemente all'articolo III dell'AAP.

3. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo osta a che una Parte adotti o mantenga in vigore misure¹ incompatibili con il paragrafo 1, conformemente agli articoli 1.5, 8.3 e 8.65.

ARTICOLO 8.74

Regolamentazione interna

Ciascuna Parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale da essa adottate che incidono sul commercio elettronico siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

¹ Tali misure comprendono le misure volte a garantire la sicurezza, ad esempio nell'ambito di una procedura di certificazione.

ARTICOLO 8.75

Principio della non autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per non imporre alcuna autorizzazione preventiva né altre prescrizioni di effetto equivalente per la prestazione di servizi per via elettronica.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati sia i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi prestati per via elettronica sia le norme in materia di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.76

Stipula di contratti per via elettronica

Salvo altrimenti disposto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una Parte non adotta né mantiene in vigore misure a disciplina delle transazioni elettroniche tali da:

- a) negare gli effetti giuridici, la validità o l'esecutività di un contratto per il solo fatto che è stato stipulato per via elettronica; oppure

- b) frapporte altrimenti ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica.

ARTICOLO 8.77

Autenticazione e firma elettroniche

1. Salvo altrimenti disposto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una Parte non nega la validità giuridica di una firma per il solo fatto che quest'ultima è in forma elettronica.
2. Le Parti non adottano né mantengono in vigore misure che disciplinano l'autenticazione e la firma elettroniche tali da:
 - a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; oppure
 - b) privare le parti di transazioni elettroniche della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che le loro transazioni elettroniche sono conformi alle prescrizioni giuridiche relative all'autenticazione e alla firma elettroniche.

3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può esigere che, per una determinata categoria di transazioni, il metodo di autenticazione soddisfi determinate norme in materia di prestazioni o sia certificato da un organismo accreditato conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 8.78

Protezione dei consumatori

1. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare e mantenere in vigore misure trasparenti ed efficaci per la protezione dei consumatori, che siano applicabili al commercio elettronico, come pure misure che rafforzino la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.

2. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive autorità competenti preposte alla protezione dei consumatori in relazione alle attività concernenti il commercio elettronico, in modo da rafforzare la protezione dei consumatori.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare o mantenere in vigore, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, misure intese a tutelare i dati personali degli utenti del commercio elettronico.

ARTICOLO 8.79

Messaggi elettronici commerciali non sollecitati

1. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore, in materia di messaggi elettronici commerciali non sollecitati, misure che:
 - a) impongano ai prestatori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati di permettere ai destinatari di evitare la ricezione continua di tali messaggi; e
 - b) richiedano il consenso preventivo dei destinatari a ricevere messaggi elettronici commerciali, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2. Ciascuna Parte garantisce che i messaggi elettronici commerciali siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire ai destinatari di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.
3. Ciascuna Parte mette a disposizione mezzi di ricorso contro i prestatori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 8.80

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1. Le Parti, se del caso, collaborano e partecipano attivamente nelle sedi multilaterali per promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Le Parti convengono di instaurare un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico al fine di condividere informazioni ed esperienze, a seconda dei casi, anche sulle relative disposizioni legislative e regolamentari e sulla loro attuazione, nonché sulle migliori pratiche in materia di commercio elettronico per quanto riguarda, tra l'altro:
 - a) la protezione dei consumatori;

 - b) la sicurezza informatica;

 - c) la lotta contro i messaggi elettronici commerciali non sollecitati;

 - d) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico;

- e) i problemi affrontati dalle piccole e medie imprese nell'uso del commercio elettronico;
- f) l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
- g) la proprietà intellettuale; e
- h) l'amministrazione online.

ARTICOLO 8.81

Libera circolazione dei dati

Le Parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire nello stesso disposizioni relative alla libera circolazione dei dati.

CAPO 9

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 9.1

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte autorizza, in valuta liberamente convertibile¹ e conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, ove applicabile, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

¹ Ai fini del presente capo, per "valuta liberamente convertibile" si intende una valuta che può essere liberamente scambiata contro valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali. Si precisa che le valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali comprendono le valute liberamente utilizzabili quali designate dall'FMI conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

ARTICOLO 9.2

Movimenti di capitali

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al capo 8.
2. Le Parti si consultano al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro così da promuovere gli scambi e gli investimenti.

ARTICOLO 9.3

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1. Gli articoli 9.1 e 9.2 non possono essere interpretati nel senso di impedire a una Parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
 - a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

- b) emissione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri prodotti derivati;
 - c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
 - d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
 - e) garanzia del rispetto di ordinanze o sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
 - f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo iniquo, arbitrario o discriminatorio, né costituiscono altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 9.4

Misure di salvaguardia temporanee

1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra il Giappone e un paese terzo in situazioni simili.
2. Le Parti possono adottare o mantenere in vigore misure restrittive in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti¹:
 - a) in caso di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna²; o

¹ Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro dell'Unione europea in situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che interessano l'economia di tale Stato membro.

² Le Parti riconoscono che le gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna di cui al paragrafo 2, lettera a), possono essere causate anche da gravi difficoltà macroeconomiche o dalla minaccia di gravi difficoltà macroeconomiche relative alle politiche monetarie e di cambio di cui al paragrafo 2, lettera b).

- b) qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti causino o minaccino di causare gravi difficoltà macroeconomiche relative a politiche monetarie e di cambio.
3. Le misure di cui al paragrafo 2:
- a) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2;
 - c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione descritta al paragrafo 2;
 - d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte;
e
 - e) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.
4. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna Parte può adottare misure restrittive a norma dell'articolo 2.20 per motivi di bilancia dei pagamenti.

5. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna Parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo XII del GATS.

6. La Parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 1 a 3 ne dà tempestiva notifica all'altra Parte.

7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le Parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico, istituito a norma dell'articolo 22.3, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni servono a valutare le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna o altre difficoltà macroeconomiche che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) natura e portata delle difficoltà;
- b) ambiente economico e commerciale esterno; e
- c) interventi correttivi alternativi a disposizione.

8. Le consultazioni organizzate a norma del paragrafo 7 servono a esaminare la conformità delle misure restrittive ai paragrafi da 1 a 3. Le consultazioni si basano su tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale disponibili presentati dall'FMI; le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna o ad altre difficoltà macroeconomiche della Parte interessata.

CAPO 10

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 10.1

Integrazione dell'AAP

L'AAP è integrato nel presente capo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 10.2

Ambito di applicazione aggiuntivo

Le norme e le procedure di cui alle disposizioni dell'AAP specificate nell'allegato 10, parte 1, si applicano, mutatis mutandis, agli appalti disciplinati dall'allegato 10, parte 2.

ARTICOLO 10.3

Norme aggiuntive

Ciascuna Parte applica gli articoli da 10.4 a 10.12 sia agli appalti disciplinati dai propri allegati dell'appendice I dell'AAP sia agli appalti disciplinati dall'allegato 10, parte 2.

ARTICOLO 10.4

Pubblicazione degli avvisi

Gli avvisi di appalti programmati o di gara d'appalto a norma dell'articolo VII dell'AAP devono essere accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico ad Internet.

ARTICOLO 10.5

Condizioni di partecipazione

1. In applicazione dell'articolo VIII dell'AAP, un ente appaltante di una Parte non può escludere un fornitore stabilito nel territorio dell'altra Parte dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione basandosi su un obbligo giuridico in virtù del quale il fornitore deve essere:

a) una persona fisica; o

b) una persona giuridica.

Tale disposizione non si applica agli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge giapponese sulla promozione delle iniziative di finanziamento privato (*Act on Promotion of Private Finance Initiative* - legge n. 117 del 1999).

2. Nel determinare le condizioni di partecipazione, un ente appaltante di una Parte può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto conformemente all'articolo VIII, paragrafo 2, lettera b), dell'AAP, ma non impone la condizione che tale precedente esperienza sia stata acquisita nel territorio di tale Parte.

ARTICOLO 10.6

Qualificazione dei fornitori

1. Qualora una Parte predisponga un sistema di registrazione dei fornitori che prevede l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni, tali fornitori possono chiedere la propria registrazione in qualsiasi momento. L'ente appaltante dovrebbe comunicare a tali fornitori, entro un termine ragionevolmente breve, se la registrazione è stata loro concessa.

2. Se, per essere autorizzato a presentare un'offerta nell'ambito di un appalto per lavori di costruzione in Giappone, un fornitore stabilito nell'Unione europea è tenuto a sottoporsi a una valutazione commerciale (*Keieijikoshinsa*, nota anche come *Keishin*) a norma della legge giapponese sul settore delle costruzioni (*Construction Business Law* - legge n. 100 del 1949), il Giappone provvede affinché le proprie autorità preposte a tale valutazione:
 - a) valutino in modo non discriminatorio e, se del caso, riconoscano come equivalenti a quelli vigenti in Giappone gli indicatori del fornitore misurati al di fuori del Giappone, che possono comprendere:
 - i) il numero di dipendenti con profilo tecnico;

 - ii) le condizioni di benessere dei lavoratori;

- iii) il numero di anni di attività nel settore delle costruzioni;
 - iv) la situazione contabile nel settore delle costruzioni;
 - v) l'importo della spesa destinata a ricerca e sviluppo;
 - vi) l'acquisizione della certificazione ISO 9001 o ISO 14001;
 - vii) l'assunzione e la valorizzazione di giovani ingegneri e lavoratori qualificati;
 - viii) il volume di vendite relative ai lavori di costruzione completati; e
 - ix) il volume di vendite relative ai lavori di costruzione completati in qualità di contraente principale; e
- b) tengano debitamente conto degli indicatori del fornitore misurati al di fuori del Giappone, che possono comprendere:
- i) l'entità del capitale proprio;
 - ii) l'importo degli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA);

- iii) il rapporto tra interessi passivi netti e vendite;
- iv) l'indice di rotazione delle passività;
- v) il rapporto tra profitto lordo sulle vendite e capitale lordo;
- vi) il rapporto tra utili ricorrenti e vendite;
- vii) il rapporto tra capitale proprio e immobilizzazioni;
- viii) il rapporto tra patrimonio netto e totale delle attività (*equity ratio*);
- ix) l'importo dei flussi di tesoreria generati dall'attività operativa; e
- x) l'importo degli utili non distribuiti.

ARTICOLO 10.7

Gara mediante preselezione

1. Qualora, conformemente all'articolo IX, paragrafi 4 e 5, dell'AAP, un ente appaltante limiti il numero di fornitori per un determinato appalto, il numero di fornitori ammessi a presentare un'offerta deve essere sufficiente a garantire la concorrenza senza compromettere l'efficienza operativa del sistema degli appalti.
2. Per il Giappone il presente articolo si applica solo ai soggetti dell'amministrazione centrale.

ARTICOLO 10.8

Specifiche tecniche

Se un ente appaltante applica specifiche tecniche rispettose dell'ambiente quali stabilite per i marchi ambientali o definite dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore nell'Unione europea o in Giappone, ciascuna Parte provvede affinché tali specifiche siano:

- a) idonee a definire le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;

- b) basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; e
- c) accessibili a tutti i fornitori interessati.

ARTICOLO 10.9

Relazioni di prova

1. Ciascuna Parte, compresi i propri enti appaltanti, può esigere che i fornitori interessati presentino, come mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di valutazione o ad altre condizioni, una relazione di prova emessa da un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un simile organismo.
2. Nell'esigere la presentazione di una relazione di prova o di un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti:
 - a) accetta i risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte dagli organismi di valutazione della conformità dell'altra Parte registrati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001; e

- b) tiene debitamente conto di qualsiasi futuro ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accordo di cui alla lettera a), o di qualsiasi altro accordo da concludere fra le Parti ai fini del reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità, successivamente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10.10

Condizioni ambientali

Gli enti appaltanti possono stabilire condizioni ambientali in relazione all'esecuzione di un appalto, purché tali condizioni siano compatibili con le norme stabilite dal presente capo e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara.

ARTICOLO 10.11

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1. In applicazione dell'articolo XV, paragrafo 5, dell'AAP e conformemente alle condizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte, le Parti provvedono affinché i propri enti appaltanti possano scegliere tra i due criteri di cui all'articolo XV, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'AAP, e siano consapevoli dei vantaggi di ciascuno di tali criteri.
2. In applicazione dell'articolo XV, paragrafo 6, dell'AAP, l'ente appaltante che riceva un'offerta a un prezzo anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute può anche verificare con il fornitore se il prezzo tiene conto della concessione di eventuali sovvenzioni.

ARTICOLO 10.12

Procedure interne di ricorso

1. La Parte che designa un'autorità amministrativa imparziale a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 4, dell'AAP, provvede affinché:
 - a) i membri dell'autorità designata siano indipendenti, imparziali e non subiscano pressioni esterne durante il mandato;
 - b) i membri dell'autorità designata non siano destituiti contro la loro volontà mentre sono in carica, a meno che la loro destituzione non sia imposta dalle disposizioni che disciplinano l'autorità designata; e
 - c) per quanto riguarda gli enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 3 relativi a ciascuna Parte dell'appendice I dell'AAP, nonché i soggetti dell'amministrazione centrale e tutti gli altri soggetti, esclusi gli enti dell'amministrazione regionale e locale di cui all'allegato 10, parte 2, il presidente o almeno un altro membro dell'autorità designata ha qualifiche giuridiche e professionali equivalenti a quelle richieste per i giudici, gli avvocati o altri esperti giuridici qualificati dalle disposizioni legislative e regolamentari della Parte.

2. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure provvisorie, previste all'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera a), dell'AAP, possono implicare la sospensione della gara d'appalto oppure, qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto e la Parte abbia così disposto, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Le procedure possono contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto.

3. Nel caso in cui uno dei fornitori interessati o partecipanti abbia presentato un ricorso dinanzi all'autorità designata di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte provvede, in linea di principio, affinché un ente appaltante non concluda il contratto fino a quando l'autorità non abbia preso una decisione o formulato una raccomandazione in merito al ricorso per quanto riguarda le misure provvisorie, le misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 conformemente alle proprie norme e procedure e ai propri regolamenti. Ciascuna Parte può disporre che in circostanze inevitabili e debitamente giustificate il contratto possa essere comunque concluso.

4. Ciascuna Parte può prevedere:

- a) un termine sospensivo tra la decisione di aggiudicazione dell'appalto e la conclusione del contratto, al fine di concedere ai fornitori non prescelti tempo sufficiente per valutare l'opportunità di avviare una procedura di ricorso; o

b) un termine sufficiente affinché un fornitore interessato possa presentare un ricorso, che può costituire un motivo di sospensione dell'esecuzione di un contratto.

5. Le misure correttive a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP, possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:

- a) la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dal bando di gara, dai capitolati d'onori o da ogni altro documento connesso alla procedura di gara e lo svolgimento di nuove procedure di appalto;
- b) la ripetizione della procedura di appalto, senza modificare le condizioni;
- c) l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto e l'adozione di una nuova decisione di aggiudicazione dell'appalto;
- d) la risoluzione di un contratto o la dichiarazione della sua inefficacia; o
- e) l'adozione di altri provvedimenti intesi a porre rimedio a una violazione del presente capo, per esempio l'ingiunzione di pagamento di una determinata somma fintanto che non sia stato posto efficace rimedio alla violazione.

6. Conformemente all'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP, ciascuna Parte può disporre il risarcimento delle perdite o dei danni subiti. A tale riguardo, qualora l'organo di ricorso di una Parte non sia un organo giurisdizionale e un fornitore ritenga che siano state violate le disposizioni legislative e regolamentari nazionali di attuazione degli obblighi derivanti dal presente capo, il fornitore può adire un organo giurisdizionale, anche ai fini di un risarcimento, conformemente alle procedure giudiziarie della Parte.

7. Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore le procedure necessarie per dare efficace esecuzione alle decisioni prese o alle raccomandazioni formulate dagli organi di ricorso o per dare efficace applicazione alle decisioni prese dagli organi giudiziari.

ARTICOLO 10.13

Raccolta e comunicazione delle statistiche

Ciascuna Parte comunica all'altra Parte le statistiche disponibili e comparabili pertinenti per gli appalti contemplati dall'allegato 10, parte 2.

ARTICOLO 10.14

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. Una Parte può modificare o rettificare i propri impegni a norma dell'allegato 10, parte 2.
2. Una modifica o una rettifica degli allegati relativi a una Parte dell'appendice I dell'AAP che entri in vigore a norma dell'articolo XIX dell'AAP entra automaticamente in vigore ai fini del presente accordo.
3. La Parte che intende modificare i propri impegni a norma dell'allegato 10, parte 2:
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra Parte; e
 - b) propone all'altra Parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), una Parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un ente appaltante sulle cui procedure di appalto la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.

5. Qualora il comitato per gli appalti pubblici istituito dall'articolo XXI dell'AAP adotti criteri a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettere b) e c), dell'AAP, tali criteri sono applicabili anche nell'ambito del presente articolo.

6. Qualora l'altra Parte obietti che:

- a) un adeguamento proposto conformemente al paragrafo 3, lettera b), non è idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o
- b) la modifica prevista di cui al paragrafo 4 riguarda un ente appaltante sulle cui procedure di appalto la Parte non ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza,

tale Parte presenta l'obiezione per iscritto alla Parte che intende modificare i propri impegni entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a); in caso contrario si presume essa abbia accettato l'adeguamento o la modifica.

7. Sono considerate rettifiche le seguenti modifiche degli impegni di una Parte a norma dell'allegato 10, parte 2:

- a) la modifica del nome di un ente appaltante;
- b) la fusione di due o più enti appaltanti elencati nel medesimo paragrafo dell'allegato 10, parte 2;

- c) la separazione di un ente appaltante elencato nell'allegato 10, parte 2, in due o più enti appaltanti che sono aggiunti agli enti appaltanti di cui al medesimo paragrafo di tale parte; e
- d) gli aggiornamenti degli elenchi indicativi, quali quelli di cui all'allegato 10, parte 2, sezione A, paragrafo 3, all'allegato 10, parte 2, sezione B, paragrafo 1, lettera b), o agli allegati 2 e 3 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP.

8. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la Parte che intenda apportare rettifiche ne dà notifica per iscritto all'altra Parte ogni due anni, in linea con il ciclo di notifiche previste nella decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo, adottata il 30 marzo 2012 (GPA/113).

9. L'altra Parte può, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 8, presentare un'obiezione per iscritto alla Parte che intende rettificare i propri impegni. La Parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica prevista non rappresenti una modifica ai sensi del paragrafo 7 e descrive gli effetti di tale rettifica sulla copertura concordata di cui al presente accordo. La rettifica prevista si ritiene accettata se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

10. Se la Parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica prevista o all'adeguamento compensativo proposto, le Parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le Parti non raggiungono un accordo entro 150 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'obiezione, la Parte che intende modificare o rettificare i propri impegni può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al capo 21 per stabilire se l'obiezione sia giustificata. Una modifica o rettifica prevista in relazione alla quale sia stata presentata un'obiezione si ritiene accettata solo se è stato così concordato tramite le consultazioni o se è stato deciso in tal senso dal collegio istituito a norma dell'articolo 21, paragrafo 7.

ARTICOLO 10.15

Cooperazione

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di migliorare la comprensione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici. Le Parti riconoscono inoltre che la partecipazione delle proprie industrie connesse, attraverso strumenti quali i dialoghi, è importante per raggiungere tale scopo.

ARTICOLO 10.16

Comitato per gli appalti pubblici

1. Il comitato per gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente articolo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) formulare raccomandazioni al comitato misto per l'adozione di decisioni di modifica dell'allegato 10, parte 2, al fine di tener conto delle modifiche o delle rettifiche accettate a norma dell'articolo 10.14 o degli adeguamenti compensativi concordati;
 - b) adottare le modalità di comunicazione dei dati statistici a norma dell'articolo 10.13, se necessario;
 - c) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle Parti; e
 - d) scambiarsi informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna Parte, compresi quelli indetti da amministrazioni regionali e locali.

ARTICOLO 10.17

Punti di contatto

Ciascuna Parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

CAPO 11

POLITICA DELLA CONCORRENZA

ARTICOLO 11.1

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e leale nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.

ARTICOLO 11.2

Pratiche anticoncorrenziali

Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo ciascuna Parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, adotta le misure che ritiene appropriate contro le pratiche anticoncorrenziali.

ARTICOLO 11.3

Quadro legislativo e regolamentare

1. Ciascuna Parte mantiene in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell'economia e affronta in modo efficace le seguenti pratiche anticoncorrenziali:

- a) per l'Unione europea:
 - i) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante; e

iii) le fusioni di imprese o concentrazioni tra imprese che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva; e

b) per il Giappone:

i) il monopolio privato;

ii) un'ingiustificata restrizione degli scambi;

iii) le pratiche commerciali sleali; e

iv) le fusioni o acquisizioni che limitino sostanzialmente la concorrenza in un determinato settore del commercio.

2. Ciascuna Parte applica il proprio diritto della concorrenza a tutte le imprese, private o pubbliche, che svolgono attività economiche. Tale disposizione non impedisce alle Parti di prevedere deroghe al proprio diritto della concorrenza, purché tali deroghe siano trasparenti e limitate a quanto necessario per garantire l'interesse pubblico. Tali deroghe non vanno oltre quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico definiti da tale Parte.

3. Ai fini del presente capo, per "attività economiche" si intendono le attività relative all'offerta di beni e servizi su un mercato.

ARTICOLO 11.4

Indipendenza operativa

Ciascuna Parte mantiene un'autorità indipendente sotto il profilo operativo, responsabile e competente per l'efficace applicazione del proprio diritto della concorrenza.

ARTICOLO 11.5

Non discriminazione

Nell'applicare il proprio diritto della concorrenza, ciascuna Parte rispetta il principio di non discriminazione per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro tipo di proprietà.

ARTICOLO 11.6

Equità procedurale

Nell'applicare il proprio diritto della concorrenza, ciascuna Parte rispetta il principio di equità procedurale per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro tipo di proprietà.

ARTICOLO 11.7

Trasparenza

Ciascuna Parte applica il proprio diritto della concorrenza in maniera trasparente. Ciascuna Parte promuove la trasparenza nella propria politica della concorrenza.

ARTICOLO 11.8

Cooperazione in materia di applicazione della legge

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte, le Parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione e il coordinamento fra le autorità garanti della concorrenza riguardo agli sviluppi della politica della concorrenza e delle attività di applicazione della legge in materia di concorrenza nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali, concluso a Bruxelles il 10 luglio 2003 (di seguito nel presente capo "accordo per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali").
2. Al fine di agevolare la cooperazione e il coordinamento di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi o trasmettersi in altro modo informazioni nel quadro dell'accordo per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali.

ARTICOLO 11.9

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 12

SOVVENZIONI

ARTICOLO 12.1

Principi

Le Parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse da una Parte qualora siano necessarie per conseguire obiettivi di politica pubblica. Talune sovvenzioni sono tuttavia potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. In linea di principio le sovvenzioni non dovrebbero essere concesse dalla Parte che riscontri che tali sovvenzioni producono o potrebbero produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

ARTICOLO 12.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "attività economiche", le attività relative all'offerta di beni e servizi su un mercato.
- b) "sovvenzione", una misura che soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che i beneficiari delle sovvenzioni trattino merci o servizi; e
- c) "sovvenzione specifica", una sovvenzione riconosciuta come specifica, mutatis mutandis, conformemente all'articolo 2 dell'accordo SCM.

ARTICOLO 12.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle sovvenzioni specifiche, nella misura in cui esse siano connesse ad attività economiche¹.

¹ Si precisa che l'istruzione erogata nell'ambito del sistema di istruzione nazionale di ciascuna Parte è considerata un'attività non economica.

2. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse a imprese incaricate dal governo di prestare servizi al pubblico in generale al fine di conseguire obiettivi di politica pubblica. Tali deroghe alle norme sulle sovvenzioni sono trasparenti e non vanno oltre i rispettivi obiettivi specifici di politica pubblica.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse per risarcire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
4. Gli articoli 12.5 e 12.6 non si applicano alle sovvenzioni i cui importi o bilanci cumulativi siano inferiori a 450 000 diritti speciali di prelievo (di seguito "DSP") per beneficiario nel corso di un periodo di tre anni consecutivi.
5. Gli articoli 12.6 e 12.7 non si applicano alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e alle sovvenzioni connesse agli scambi di pesce e di prodotti della pesca.
6. L'articolo 12.7 non si applica alle sovvenzioni concesse temporaneamente per rispondere ad un'emergenza economica nazionale o mondiale¹. Tali sovvenzioni sono mirate, economiche, efficaci ed efficienti al fine di porre rimedio all'emergenza economica temporanea nazionale o mondiale individuata.

¹ Si precisa che per emergenza si intende una situazione che interessa l'intera economia di una Parte. Per l'Unione europea, per intera economia di una Parte si intende l'intera economia dell'Unione europea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

7. Il presente capo non si applica ai servizi audiovisivi.

8. L'articolo 12.7 non si applica alle sovvenzioni concesse dalle amministrazioni regionali e locali di ciascuna Parte. Nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente capo, ciascuna Parte adotta ogni ragionevole misura in suo potere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo da parte delle proprie amministrazioni regionali e locali.

ARTICOLO 12.4

Relazione con l'accordo OMC

Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dall'accordo SCM, dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'articolo XV del GATS.

ARTICOLO 12.5

Notifica

1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte, in inglese, la base giuridica, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il nome del beneficiario di qualunque sovvenzione specifica concessa o mantenuta¹ dalla Parte notificante. La prima notifica viene tuttavia effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Qualora una Parte renda disponibili al pubblico su un sito web ufficiale le informazioni di cui al paragrafo 1, la notifica di cui al paragrafo 1 è considerata effettuata. Qualora una Parte notifichi l'esistenza di sovvenzioni a norma dell'articolo 25.2 dell'accordo SCM, si considera che essa abbia soddisfatto la prescrizione di cui al paragrafo 1 per quanto attiene a tali sovvenzioni.

¹ Ai fini del presente paragrafo, nel caso di sovvenzioni notificate in precedenza, le informazioni fornite nelle notifiche aggiornate possono limitarsi a indicare le eventuali modifiche, o la loro assenza, rispetto alla notifica precedente.

3. Per quanto concerne le sovvenzioni relative ai servizi, il presente articolo si applica solo ai seguenti settori: servizi di architettura e di ingegneria, servizi bancari, servizi informatici, servizi di costruzione, servizi energetici, servizi ambientali, servizi di corriere espresso, servizi di assicurazione, servizi di telecomunicazione e servizi di trasporto.

ARTICOLO 12.6

Consultazioni

1. La Parte che ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra Parte produca o possa produrre un notevole effetto negativo sui propri interessi commerciali o di investimento nell'ambito del presente capo può presentare per iscritto una richiesta di consultazione. Le Parti avviano consultazioni al fine di risolvere la questione, purché la richiesta contenga una spiegazione del modo in cui la sovvenzione produca o possa produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

2. Nel corso delle consultazioni la Parte che riceve la richiesta di consultazione esamina la possibilità di fornire, su richiesta dell'altra Parte, informazioni sulla sovvenzione quali:

a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;

- b) la forma della sovvenzione, ad esempio sussidio, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o agevolazione fiscale;
- c) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;
- d) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
- e) l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione e la possibilità di limitare la sovvenzione;
- f) ove possibile, il beneficiario della sovvenzione; e
- g) ogni altra informazione, compresi dati statistici, che consenta di valutare gli effetti della sovvenzione sugli scambi o sugli investimenti.

3. Per facilitare le consultazioni, la Parte che riceve la richiesta fornisce per iscritto informazioni pertinenti riguardanti la sovvenzione in questione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

4. Nel caso in cui non fornisca alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Parte che riceve la richiesta spiega il motivo della mancanza di tali informazioni nella sua risposta scritta.

5. Se, dopo le consultazioni, la Parte richiedente continua a ritenere che la sovvenzione produca o possa produrre un notevole effetto negativo sui propri interessi commerciali o di investimento nell'ambito del presente capo, la Parte che riceve la richiesta esamina con debita attenzione le preoccupazioni espresse dalla Parte richiedente. La Parte che riceve la richiesta considera fattibile e accettabile qualsiasi soluzione.

ARTICOLO 12.7

Sovvenzioni vietate

Sono vietate le seguenti sovvenzioni di una Parte che producono o possono produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti:

- a) accordi giuridici o di altro tipo in virtù dei quali un governo o un organo pubblico sia tenuto a garantire i debiti o le passività di un'impresa, senza alcun limite quanto all'importo e alla durata di tale garanzia; e

- b) sovvenzioni per la ristrutturazione di un'impresa insolvente o in difficoltà, senza che questa abbia elaborato un piano di ristrutturazione credibile. Tale piano di ristrutturazione è elaborato entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui tale impresa ha ricevuto un contributo temporaneo di liquidità¹. Il piano di ristrutturazione è basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere all'impresa insolvente o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine. L'impresa stessa o i suoi proprietari contribuiscono con fondi o beni considerevoli alle spese di ristrutturazione.

ARTICOLO 12.8

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna Parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo specifico per il quale sono state concesse.

¹ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte di concedere sovvenzioni attraverso un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

ARTICOLO 12.9

Eccezioni generali

Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 e l'articolo XIV del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 12.10

Risoluzione delle controversie

L'articolo 12.6, paragrafo 5, non è soggetto alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 13

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 13.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "accordo dell'OCSE", l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, elaborato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"), o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o al di fuori di essa, che è stato adottato da almeno 12 membri originali dell'OMC partecipanti all'accordo al 1° gennaio 1979;

- b) "attività commerciali", attività svolte da un'impresa a scopo lucrativo¹ e il cui risultato è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto a un consumatore nel mercato di pertinenza in quantità e a prezzi determinati dall'impresa;
- c) "considerazioni commerciali", considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
- d) "designare un monopolio", istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;
- e) "monopolio designato", un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia governativa, che in un mercato di pertinenza nel territorio di una Parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;

¹ Si precisa che le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività svolte a scopo lucrativo.

- f) "impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali", un'impresa pubblica o privata, comprese le sue controllate, cui una Parte ha riconosciuto diritti o privilegi speciali; una Parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa un numero limitato di imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- g) "servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi", un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS e, se applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari; e
- h) "impresa pubblica", un'impresa che svolge attività commerciali, nella quale una Parte:
 - i) detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;
 - ii) controlla, direttamente o indirettamente attraverso interessi proprietari, l'esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;

- iii) ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente; o
- iv) ha il potere di dirigere legalmente le attività dell'impresa o di esercitare altrimenti un grado equivalente di controllo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 13.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Se le suddette imprese svolgono sia attività commerciali sia attività non commerciali, solo le attività commerciali sono disciplinate dal presente capo.
2. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo.

3. Il presente capo non si applica alle situazioni in cui le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati agiscano come enti appaltanti contemplati negli allegati relativi a ciascuna Parte dell'appendice I dell'AAP o nell'allegato 10, parte 2, che svolgono procedure di appalto a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso per la produzione di beni o per la prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale.
4. Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi.
5. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ai monopoli designati, se in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell'impresa o del monopolio di cui trattasi è stato inferiore a 200 milioni di DSP.
6. L'articolo 13.5 non si applica alla prestazione di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica in virtù di un mandato governativo, qualora tale prestazione di servizi finanziari:
 - a) sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi:
 - i) non siano intesi a sostituire i finanziamenti commerciali; o
 - ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale;

- b) sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della Parte, purché tali servizi:
 - i) non siano intesi a sostituire i finanziamenti commerciali; o
 - ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
 - c) sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.
7. L'articolo 13.5 non si applica ai settori di cui all'articolo 8.6, paragrafo 2.
8. L'articolo 13.5 non si applica nella misura in cui un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato di una Parte effettui acquisti e vendite di un bene o di un servizio in virtù:
- a) di qualunque misura non conforme esistente a norma dell'articolo 8.12, paragrafo 1, e dell'articolo 8.18, paragrafo 1, che la Parte mantiene in vigore, proroga, rinnova, rivede o modifica secondo quanto previsto nel proprio elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; o
 - b) di qualunque misura non conforme di una Parte a norma dell'articolo 8.12, paragrafo 2, e dell'articolo 8.18, paragrafo 2, per quanto attiene ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel proprio elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II;

ARTICOLO 13.3

Relazione con l'accordo OMC

Le Parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.

ARTICOLO 13.4

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle Parti di costituire o mantenere imprese pubbliche, riconoscere a imprese diritti o privilegi speciali o designare un monopolio.
2. Le Parti non obbligano né incoraggiano un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

ARTICOLO 13.5

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna Parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:
 - a) agisca sulla base di considerazioni commerciali nei propri acquisti o nelle proprie vendite di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);
 - b) nei propri acquisti di beni o servizi:
 - i) accordi ai beni ai o servizi forniti da un'impresa dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato a beni o servizi simili forniti da imprese della Parte; e
 - ii) accordi ai beni o servizi forniti da un'impresa contemplata quale definita all'articolo 8.2, lettera c), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a beni o servizi simili forniti da imprese di imprenditori della Parte nel mercato di pertinenza della Parte; e

- c) nella propria vendita di beni o servizi:
 - i) accordi a un'impresa dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della Parte; e
 - ii) accordi a un'impresa contemplata quale definita all'articolo 8.2, lettera c), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese di imprenditori della Parte nel mercato di pertinenza della Parte¹.
2. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato:
- a) acquisti o vendita beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, ivi compresi quelli relativi al prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse siano conformi a considerazioni commerciali; o
 - b) rifiuti di acquistare o vendere beni o servizi, purché tale rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.

¹ Si precisa che il presente paragrafo non si applica all'acquisto o alla vendita di quote, azioni o altre forme di partecipazione effettuati da un'impresa pubblica, da un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o da un monopolio designato come strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

ARTICOLO 13.6

Quadro regolamentare

1. Le Parti rispettano e utilizzano al meglio le pertinenti norme internazionali, compresi, tra l'altro, i principi della governance d'impresa delle società di proprietà statale elaborati dall'OCSE.
2. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo, istituito o mantenuto dalla Parte, che esercita una funzione di regolamentazione, sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate, non debba rispondere loro del suo operato e agisca in modo imparziale¹ in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati².
3. Ciascuna Parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

¹ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo esercita le proprie funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello generale o alle pratiche di detto organismo.

² Si precisa che nei settori in cui le Parti, nel capo 8, hanno accettato obblighi specifici relativi a tale organismo, prevalgono le pertinenti disposizioni di tale capo.

ARTICOLO 13.7

Scambio di informazioni

1. La Parte che abbia motivo di ritenere che i propri interessi nel quadro del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato (di seguito nel presente articolo "il soggetto") dell'altra Parte può chiedere per iscritto all'altra Parte informazioni circa le attività commerciali del soggetto connesse con l'attuazione delle disposizioni del presente capo conformemente al paragrafo 2.

2. La Parte che riceve la richiesta fornisce le seguenti informazioni, purché tale richiesta contenga una spiegazione del modo in cui le attività del soggetto possono incidere sugli interessi della Parte richiedente a norma del presente capo e indichi quali tra le seguenti informazioni vanno fornite:
 - a) la struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;

- b) la percentuale di quote e di diritti di voto che la Parte che riceve la richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;
- c) una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che la Parte che riceve la richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote comuni generali del soggetto;
- d) una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri od organismi pubblici, nonché dei diritti e delle pratiche, ove possibile, applicati da tali ministeri od organismi pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione del soggetto o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
- e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;

- f) le eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte che riceve la richiesta; e
- g) eventuali informazioni supplementari disponibili al pubblico in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.

ARTICOLO 13.8

Eccezioni generali

Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 e l'articolo XIV del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

CAPO 14

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 14.1

Disposizioni iniziali

1. Al fine di agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le Parti, come pure di aumentare i benefici derivanti dagli scambi e dagli investimenti, le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale e prevedono misure per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro le violazioni dei medesimi, incluse la contraffazione e la pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capo e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

2. Una Parte ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere a nella propria legislazione una protezione o un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estesa di quanto richiesto dal presente capo, purché tale protezione o applicazione non sia in contrasto con le disposizioni del presente capo.

3. Ai fini del presente capo, per "proprietà intellettuale" si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 14.8 a 14.39 del presente capo o dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10*bis* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 (di seguito "convenzione di Parigi")¹.

4. Gli obiettivi e i principi fissati nella parte I dell'accordo TRIPS, ed in particolare negli articoli 7 e 8, si applicano al presente capo, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 14.2

Principi concordati

In considerazione degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le Parti riconoscono la necessità di:

a) promuovere l'innovazione e la creatività;

¹

Si precisa che per "convenzione di Parigi" si intende la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, quale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 e quale modificata il 28 settembre 1979.

- b) agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologie, cultura e arte; e
- c) promuovere la concorrenza nonché mercati aperti ed efficienti,

mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando al contempo i principi, tra l'altro, di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto degli interessi delle parti interessate, compresi i titolari e gli utilizzatori dei diritti.

ARTICOLO 14.3

Accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente capo completano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le Parti sono firmatarie.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare gli obblighi stabiliti negli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le Parti sono firmatarie¹ alla data di entrata in vigore del presente accordo, compresi i seguenti accordi:
 - a) l'accordo TRIPS;

¹ Gli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo includono quelli di cui gli Stati membri dell'Unione europea sono firmatari.

- b) la convenzione di Parigi;
- c) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito "convenzione di Roma");
- d) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conclusa a Berna il 9 settembre 1886 (di seguito "convenzione di Berna")¹;
- e) il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
- f) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
- g) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977;
- h) la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961 (di seguito "convenzione UPOV del 1991")²;

¹ Si precisa che per "convenzione di Berna" si intende la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979.

² Si precisa che per "convenzione UPOV del 1991" si intende la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991.

- i) il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989; e
 - j) il trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970.
3. Ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare i seguenti accordi multilaterali o aderire ai medesimi se, alla data di entrata in vigore del presente accordo, non ne sia già firmataria¹:
- a) il trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000;
 - b) il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;
 - c) il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006;
 - d) l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999;

¹ Per l'Unione europea, ciò comprende la ratifica, da parte degli Stati membri, degli accordi multilaterali di cui al presente paragrafo o l'adesione ai medesimi.

- e) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012; e
- f) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013.

ARTICOLO 14.4

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dal presente capo, ciascuna Parte accorda ai cittadini¹ dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione² della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma e nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, adottato a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.

¹ Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14.5, "cittadini" ha lo stesso significato di cui all'accordo TRIPS.

² Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14.5, il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente capo.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono anche soggetti alle eccezioni previste all'articolo 5 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 14.5

Trattamento della nazione più favorita

Ciascuna Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai cittadini di un paese terzo in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 14.6

Questioni procedurali e trasparenza

1. Ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per promuovere l'efficienza e la trasparenza nella gestione del proprio regime di proprietà intellettuale.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente del proprio regime di proprietà intellettuale, ciascuna Parte adotta misure appropriate per migliorare l'efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di diritti di proprietà intellettuale in linea con le norme internazionali.

3. Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nella gestione del proprio regime di proprietà intellettuale, ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per adottare le misure appropriate a sua disposizione per:
 - a) pubblicare informazioni e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei fascicoli per quanto riguarda:
 - i) le domande e le concessioni di brevetti;
 - ii) le registrazioni di disegni e modelli industriali;
 - iii) le domande e le registrazioni di marchi;
 - iv) le registrazioni di nuove varietà vegetali; e
 - v) le registrazione di indicazioni geografiche;
 - b) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle misure adottate dalle autorità competenti come misure alla frontiera di cui all'articolo 14.51 per sospendere lo svincolo delle merci che violano diritti di proprietà intellettuale;

- c) mettere a disposizione del pubblico informazioni sugli sforzi da essa compiuti per assicurare l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e altre informazioni sul suo regime di proprietà intellettuale; e
- d) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, sulle decisioni giudiziarie definitive e sulle decisioni amministrative di applicazione generale in materia di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 14.7

Sensibilizzazione del pubblico in materia di protezione della proprietà intellettuale

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per continuare a promuovere la sensibilizzazione del pubblico alla protezione della proprietà intellettuale, compresi progetti educativi e di divulgazione sull'uso della proprietà intellettuale e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

SEZIONE B

Norme relative alla proprietà intellettuale

SOTTOSEZIONE 1

Diritto d'autore e diritti connessi

ARTICOLO 14.8

Autori

Ciascuna Parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; ciascuna Parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia dell'opera con il consenso dell'autore; e
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 14.9

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna Parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi; ciascuna Parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia delle esecuzioni fissate con il consenso dell'artista interprete o esecutore;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé una esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

ARTICOLO 14.10

Produttori di fonogrammi

Ciascuna Parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; ciascuna Parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia del fonogramma con il consenso del produttore del fonogramma; e
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 14.11

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna Parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;

- c) la messa a disposizione del pubblico¹ delle loro emissioni, su filo o senza filo, in risposta alla richiesta di un membro del pubblico²;
- d) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni; e
- e) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso; ciascuna Parte può determinare le condizioni alle quali tale diritto esclusivo può essere esercitato.

ARTICOLO 14.12

Uso dei fonogrammi

Le Parti convengono di proseguire la discussione sulla protezione adeguata riguardo all'uso dei fonogrammi per tutte le comunicazioni al pubblico, tenendo in debito conto l'importanza delle norme internazionali in materia di protezione riguardo all'uso dei fonogrammi.

¹ Si precisa che, nel caso dell'Unione europea, tale diritto è limitato a situazioni in cui la richiesta è presentata dal luogo e nel momento scelti individualmente da un membro del pubblico.

² Si precisa che, nel caso del Giappone, la presente lettera si applica alla forma di trasmissione pubblica che avviene automaticamente in risposta a una richiesta del pubblico, ad eccezione delle forme di trasmissione che avvengono manualmente.

ARTICOLO 14.13

Durata della protezione

1. La protezione dei diritti d'autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna dura tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Se la durata della protezione di tali diritti è calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a settant'anni a partire dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Qualora l'opera non sia resa accessibile nei 70 anni successivi alla sua creazione, la durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla creazione dell'opera.
2. La durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori non può essere inferiore a 50 anni dall'esecuzione.
3. La durata della protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi non può essere inferiore a 70 anni dalla pubblicazione del fonogramma. Qualora il fonogramma non sia pubblicato almeno nei 50 anni successivi alla sua fissazione, la durata della protezione non può essere inferiore a 50 anni dalla fissazione¹.

¹ Ciascuna Parte può adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

4. La durata della protezione dei diritti sulle emissioni non può essere inferiore a 50 anni dalla prima diffusione.

5. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

ARTICOLO 14.14

Limitazioni ed eccezioni

Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna Parte può prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 14.8 a 14.12 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'oggetto della protezione né pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi dei titolari dei diritti.

ARTICOLO 14.15

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni su questioni relative al diritto a percepire una percentuale sulle vendite di un'opera d'arte originale successive alla prima e sulla situazione a tale riguardo nell'Unione europea e in Giappone.

ARTICOLO 14.16

Gestione collettiva

Le Parti:

- a) riconoscono l'importanza di promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva;
- b) convengono di promuovere la trasparenza degli organismi di gestione collettiva; e
- c) si adoperano per facilitare un trattamento non discriminatorio, da parte degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti che tali organismi rappresentano direttamente o tramite un altro organismo di gestione collettiva.

ARTICOLO 14.17

Protezione di oggetti esistenti

1. Ciascuna Parte applica l'articolo 18 della convenzione di Berna e l'articolo 14, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS, mutatis mutandis, alle opere, alle esecuzioni e ai fonogrammi nonché i diritti e le protezioni accordati in relazione a tali oggetti conformemente alla presente sottosezione.

2. Una Parte non è tenuta a ripristinare la protezione di un oggetto che alla data di entrata in vigore del presente accordo sia diventato di pubblico dominio nel suo territorio.

SOTTOSEZIONE 2

Marchi

ARTICOLO 14.18

Diritti conferiti da un marchio

Ciascuna Parte provvede affinché il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare¹ nel corso di operazioni commerciali segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra lasciano impregiudicati eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà di una Parte di concedere diritti in base all'uso.

¹ Ai fini del presente articolo, per "usare" un segno si intende, quantomeno, l'importazione e l'esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui è apposto il segno in questione.

ARTICOLO 14.19

Eccezioni

Ciascuna Parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi¹, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

ARTICOLO 14.20

Atti preparatori che costituiscono una violazione

Per quanto riguarda le etichette e gli imballaggi, ciascuna Parte dispone che almeno ciascuno dei seguenti atti preparatori sia considerato una violazione di un marchio registrato se l'atto in questione è stato compiuto senza il consenso del titolare del marchio registrato:

- a) la fabbricazione;
- b) l'importazione; e

¹ L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica dei prodotti o dei servizi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

c) la presentazione¹

di etichette o imballaggi recanti² un segno identico o simile al marchio registrato al fine di usare tale segno, o fare in modo che sia usato, nel corso di operazioni commerciali per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

ARTICOLO 14.21

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo *6bis* della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le Parti riaffermano l'importanza della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI nel 1999.

¹ Ai fini del presente articolo, per "presentazione" l'Unione europea intende l'offerta o l'immissione sul mercato, mentre il Giappone intende la cessione di proprietà.

² Ai fini del presente articolo, per il Giappone, per "recanti" si intende "indicanti".

SOTTOSEZIONE 3

Indicazioni geografiche

ARTICOLO 14.22

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e altre bevande alcoliche¹ nonché di prodotti agricoli² originari delle Parti.
2. Ai fini del presente capo, per "indicazioni geografiche" si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

¹ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, per "bevande alcoliche" si intendono le bevande con una gradazione alcolica uguale o superiore all'1 %.

² Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti agricoli, forestali e della pesca, come pure i prodotti alimentari escluse le bevande alcoliche.

3. Le indicazioni geografiche di una Parte elencate nell'allegato 14-B sono protette dall'altra Parte a norma del presente accordo se si riferiscono ai tipi di prodotti che l'altra Parte protegge conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'allegato 14-A.

ARTICOLO 14.23

Sistema di protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene in vigore un sistema per la registrazione¹ e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:
 - a) un mezzo ufficiale per mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle indicazioni geografiche registrate;

¹ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, i termini "registrazione" e "registrare" possono essere considerati sinonimi rispettivamente di "designazione" o "conferma della protezione" e di "designare" o "confermare la protezione" a norma delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari giapponesi.

- b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che un'indicazione geografica da registrare come indicato alla lettera a) identifichi un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
- c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e
- d) una procedura per la cancellazione¹ della protezione di un'indicazione geografica, tenendo conto dei legittimi interessi dei terzi e degli utilizzatori delle indicazioni geografiche registrate in questione².

¹ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, il termine "cancellazione" può essere considerato sinonimo di "esenzione dalla protezione" a norma delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari giapponesi.

² Ciascuna Parte, fatte salve le proprie disposizioni legislative e regolamentari relative al sistema di cui al paragrafo 1, prevede gli strumenti giuridici che consentono l'invalidazione della registrazione delle indicazioni geografiche.

ARTICOLO 14.24

Elenchi delle indicazioni geografiche

1. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nella parte 1, sezione A, e nella parte 2, sezione A, dell'allegato 14-B, il Giappone riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dall'Unione europea nell'ambito del sistema di cui all'articolo 14.23. Il Giappone protegge tali indicazioni geografiche conformemente alla presente sottosezione.

2. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche del Giappone elencate nella parte 1, sezione B, e nella parte 2, sezione B, dell'allegato 14-B, l'Unione europea riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dal Giappone nell'ambito del sistema di cui all'articolo 14.23. L'Unione europea protegge tali indicazioni geografiche conformemente alla presente sottosezione.

ARTICOLO 14.25

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1. Fatto salvo l'articolo 14.29, ciascuna Parte prevede, in relazione alle indicazioni geografiche dell'altra Parte elencate nell'allegato 14-B, gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire nel suo territorio¹:
 - a) l'uso di un'indicazione geografica che identifica un prodotto per un prodotto simile² non conforme alle prescrizioni applicabili del disciplinare dell'indicazione geografica anche qualora:
 - i) venga indicata la vera origine del prodotto;

¹ Ai fini del paragrafo 1 e in deroga alla sezione C, sottosezione 2, ciascuna Parte può prevedere misure amministrative per mettere in atto tale protezione.

² Ai fini del presente paragrafo, dell'articolo 14.27, paragrafo 4, e dell'articolo 14.29, paragrafi 1 e 2, per "prodotto simile", in relazione ad un prodotto per il quale un'indicazione geografica è stata protetta nel sistema di una Parte di cui all'articolo 14.23, paragrafo 2, si intende un prodotto che rientri nella stessa categoria di prodotti cui appartiene il prodotto per il quale è stata registrata un'indicazione geografica nella Parte in questione.

- ii) l'indicazione geografica sia¹ una traduzione o una traslitterazione²; o
 - iii) l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili;
- b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura del prodotto; e
- c) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10*bis* della convenzione di Parigi.
2. Ciascuna Parte può stabilire le modalità pratiche che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime nel suo territorio, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

¹ Si precisa che resta inteso che ciò viene valutato caso per caso. Questa disposizione non si applica quando viene fornita la prova che non vi è alcun collegamento tra la denominazione protetta e la traduzione o traslitterazione del termine.

² Ai fini della presente sottosezione, la traslitterazione comprende la conversione di caratteri conformemente alla fonetica della lingua o delle lingue originali dell'indicazione geografica pertinente.

3. Qualora una Parte intenda proteggere, in virtù di un accordo internazionale, un'indicazione geografica di un paese terzo che è omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte protetta a norma del presente accordo, la prima Parte informa l'altra Parte, entro la data di pubblicazione a fini di opposizione, della possibilità di presentare osservazioni, purché la procedura di opposizione relativa all'indicazione geografica del paese terzo da proteggere abbia inizio dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Nel corso della procedura di opposizione e dell'esame di cui all'articolo 14.24, ciascuna Parte può tenere conto dei seguenti motivi per i quali la Parte in questione non è tenuta a proteggere una denominazione come indicazione geografica nell'allegato 14-B:

- a) la denominazione è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; e
- b) la denominazione è il termine correntemente usato come denominazione comune per tale prodotto.

5. Nonostante quanto previsto dal disciplinare dell'indicazione geografica di cui al paragrafo 1, lettera a), per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo la protezione prevista dalla presente sottosezione per una determinata indicazione geografica dell'Unione europea elencata nell'allegato 14-B non osta a che, per quanto riguarda il prodotto identificato da tale indicazione geografica, possano essere effettuate nel territorio del Giappone operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno, purché il prodotto in questione sia destinato al mercato giapponese e non alla riesportazione.

6. Le Parti riesaminano l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile entro la fine del periodo di sette anni di cui a detto paragrafo.

ARTICOLO 14.26

Ambito dell'uso delle indicazioni geografiche

1. Qualunque persona può utilizzare un'indicazione geografica protetta a norma della presente sottosezione purché tale uso sia connesso ai prodotti identificati da tale indicazione geografica e sia conforme all'ambito di protezione previsto dal presente accordo.

2. Una volta che un'indicazione geografica di una Parte è protetta nell'altra Parte a norma del presente accordo, l'uso legittimo di tale denominazione protetta non è soggetto alla registrazione degli utilizzatori né ad oneri supplementari nell'altra Parte.

ARTICOLO 14.27

Relazione con i marchi

1. Se un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, ciascuna Parte rifiuta di registrare un marchio il cui uso potrebbe indurre in errore riguardo alla qualità del prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data applicabile per la protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato¹ di cui ai paragrafi 2 e 3. I marchi registrati in violazione del presente paragrafo sono dichiarati nulli.

2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 14.24 elencate nell'allegato 14-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data applicabile per la protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo.

¹ Ai fini del paragrafo 1, l'esame della domanda di marchio presentata in una Parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o la data di pubblicazione a fini di opposizione di un'indicazione geografica di cui all'articolo 14.24, se tale data è posteriore, tiene conto della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 14.30 non elencate nell'allegato 14-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data applicabile per la protezione è la data di entrata in vigore della modifica dell'allegato 14-B.

4. Le Parti riconoscono che l'esistenza in una Parte di un marchio anteriore confligente non preclude in toto la protezione a norma del presente accordo di una successiva indicazione geografica di prodotti simili in tale Parte¹.

5. Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, in una Parte, prima che un'indicazione geografica sia protetta a norma del presente accordo in tale Parte, le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione di detto marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.

¹ Le autorità competenti possono subordinare a determinate condizioni la protezione di un'indicazione geografica confligente con un marchio che già esisteva anteriormente.

ARTICOLO 14.28

Applicazione della protezione

Ciascuna Parte autorizza le proprie autorità competenti ad adottare misure appropriate, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B.

ARTICOLO 14.29

Eccezioni

1. In deroga all'articolo 14.25, paragrafo 1, una Parte impedisce il mantenimento dell'uso anteriore, nel suo territorio, di una determinata indicazione geografica dell'altra Parte elencata nell'allegato 14-B che identifica un prodotto agricolo per un prodotto simile in relazione a prodotti o servizi, dopo un periodo transitorio massimo di sette anni a partire dalla data della protezione accordata dalla prima Parte a tale indicazione geografica. I prodotti fabbricati nella prima Parte e interessati dai suddetti usi recano l'indicazione chiara e visibile della vera origine geografica.

2. In deroga all'articolo 14.25, paragrafo 1, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 24, paragrafo 4, dell'accordo TRIPS, una Parte impedisce il mantenimento dell'uso anteriore, nel suo territorio, di una determinata indicazione geografica dell'altra Parte elencata nell'allegato 14-B che identifica un vino, una bevanda spiritosa o un'altra bevanda alcolica per un prodotto simile in relazione a prodotti o servizi, dopo un periodo transitorio massimo di cinque anni a partire dalla data della protezione accordata dalla prima Parte a tale indicazione geografica. I prodotti fabbricati nella prima Parte e interessati dai suddetti usi recano l'indicazione chiara e visibile della vera origine geografica.

3. Ciascuna Parte può stabilire le modalità pratiche che permettano di differenziare l'uso di cui ai paragrafi 1 e 2 dall'indicazione geografica nel suo territorio, tenendo conto della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

4. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica se l'uso dell'indicazione geografica per il prodotto interessato fabbricato nel territorio dell'altra Parte di cui al paragrafo 1 non è conforme alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'allegato 14-A che si applicano nel territorio di tale Parte.

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 14.30

Modifica degli elenchi delle indicazioni geografiche

1. Le Parti concordano sulla possibilità di modificare gli elenchi delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 14-B conformemente all'articolo 14.53, paragrafi 3 e 4, dopo aver completato la procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto previsto all'articolo 14.24 con reciproca soddisfazione delle Parti.
2. L'articolo 14.25, paragrafo 4, si applica per quanto riguarda l'aggiunta nell'allegato 14-B di una denominazione da proteggere come indicazione geografica.
3. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio della Parte di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica.
4. Su richiesta di una Parte, le Parti procedono a consultazioni per la modifica dell'allegato 14-B in merito a qualunque questione relativa al mantenimento della protezione delle indicazioni geografiche elencate in tale allegato al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.

SOTTOSEZIONE 4

Disegni e modelli industriali¹

ARTICOLO 14.31

Disegni e modelli industriali

1. Ciascuna Parte assicura la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi e originali, compresi i disegni e modelli relativi a una parte di un prodotto², indipendentemente dal fatto che tale parte possa o no essere separata dal prodotto. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dal presente articolo.

¹ Ai fini della presente sottosezione, per l'Unione europea l'espressione "disegni e modelli industriali" si riferisce ai disegni e modelli registrati.

² Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 2, per "prodotto" si intende un "articolo".

2. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale nei seguenti casi¹:

- a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione² di quest'ultimo; e
- b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3. Ciascuna Parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli industriali in modo coerente con l'articolo 26, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata qualsiasi altra disposizione del presente capo o le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte relative ad altri diritti di proprietà intellettuale, tra cui l'apparenza non registrata dei prodotti, i marchi o altri segni distintivi e i brevetti.

¹ In alternativa ai casi indicati alle lettere a) e b), una Parte può considerare nuovo e originale un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso nei casi previsti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

² Ai fini del presente paragrafo, per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

5. Ciascuna Parte provvede affinché il titolare di un disegno o modello industriale protetto abbia almeno il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare stesso, di produrre, vendere, importare o esportare articoli recanti o contenenti un disegno o modello identico o simile al disegno o modello protetto, quando tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

6. Ciascuna Parte provvede affinché il richiedente della registrazione di un disegno o modello industriale possa chiedere all'autorità competente di non pubblicare il disegno o modello per un periodo indicato dal richiedente stesso, che non sia superiore al periodo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Parte.

7. Ciascuna Parte provvede affinché la durata totale della protezione accordata per i disegni e modelli industriali non sia inferiore a 20 anni.

SOTTOSEZIONE 5

Apparenza non registrata dei prodotti

ARTICOLO 14.32

Apparenza non registrata dei prodotti

1. Le Parti riconoscono che l'apparenza dei prodotti può essere protetta mediante i disegni e modelli industriali, i diritti d'autore o la legislazione in materia di prevenzione della concorrenza sleale.
2. Ciascuna Parte prevede gli strumenti giuridici atti ad impedire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto, se tale uso deriva dalla copia dell'apparenza non registrata del prodotto in questione, nella misura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tale uso comprende almeno l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto¹.
3. La durata della protezione accordata per l'apparenza non registrata di un prodotto è di almeno tre anni conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti.

¹ Ai fini del presente articolo, i termini "copia", "apparenza", "offerta" e "immissione sul mercato" possono essere considerati da una Parte come sinonimi rispettivamente di "imitazione", "configurazione", "esposizione" e "vendita".

SOTTOSEZIONE 6

Brevetti

ARTICOLO 14.33

Brevetti

1. Ciascuna Parte provvede affinché un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:
 - a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare del brevetto, di produrre, utilizzare, mettere in vendita¹, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; e
 - b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare del brevetto, di usare il procedimento, nonché di utilizzare, mettere in vendita, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

¹ Ai fini del presente paragrafo, "mettere in vendita" può comprendere l'esportazione.

2. Ciascuna Parte può prevedere eccezioni limitate ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di prevedere un sistema unitario di tutela brevettuale, compreso un sistema giudiziario unitario, nei loro rispettivi territori.
4. Le Parti continuano a cooperare per migliorare l'armonizzazione internazionale del diritto sostanziale dei brevetti, per quanto riguarda tra l'altro il periodo di grazia, i diritti dell'utilizzatore anteriore e la pubblicazione delle domande di brevetto depositate.
5. Le Parti prendono in debita considerazione la cooperazione destinata a rafforzare l'utilizzo reciproco dei risultati della ricerca e degli esami, come quello basato sul trattato di cooperazione in materia di brevetti e qualsiasi altro utilizzo¹, in modo da consentire ai depositanti di ottenere i brevetti in modo celere ed efficiente, fatti salvi i rispettivi esami sostanziali delle domande di brevetto.

¹ Tale utilizzo può comprendere quello basato sul programma pilota *Patent Prosecution Highway*.

ARTICOLO 14.34

Brevetti e salute pubblica

1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le Parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con tale dichiarazione.
2. Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica e contribuiscono alla sua attuazione.

ARTICOLO 14.35

Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i prodotti farmaceutici¹ e i prodotti chimici agricoli²

Per quanto riguarda i brevetti concessi per invenzioni relative a prodotti farmaceutici o a prodotti chimici agricoli, ciascuna Parte, fatte salve le condizioni previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, prevede un periodo compensativo di protezione pari al periodo durante il quale un'invenzione brevettata non può essere utilizzata a causa della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. A decorrere dalla data della firma del presente accordo la durata massima di tale periodo compensativo è fissata a cinque anni³ dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti di ciascuna Parte.

¹ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per "prodotti farmaceutici" si intendono i medicinali quali definiti nel regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali.

² Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per "prodotti chimici agricoli" si intendono i prodotti fitosanitari quali definiti nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

³ Per l'Unione europea è possibile un'ulteriore proroga di sei mesi nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

SOTTOSEZIONE 7

Segreti commerciali e dati relativi a prove o altri dati segreti

ARTICOLO 14.36

Ambito della protezione dei segreti commerciali

1. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari prevedano un'adeguata ed efficace protezione dei segreti commerciali conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.
2. Ai fini del presente articolo e della sezione C, sottosezione 3, si intende per:
 - a) "segreto commerciale", le informazioni che:
 - i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
 - ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e

b) "detentore del segreto commerciale", qualsiasi persona che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3. Ai fini del presente articolo e della sezione C, sottosezione 3, ciascuna Parte provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, almeno le seguenti forme di comportamento siano considerate contrarie a leali pratiche commerciali:

a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata con mezzi illeciti o, in alternativa, mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);

- ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale, allo scopo di ottenere un indebito profitto o di arrecare danno al detentore del segreto commerciale; o
 - iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale, allo scopo di ottenere un indebito profitto o di arrecare danno al detentore del segreto commerciale; e
- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza¹ del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo divulgava in un modo previsto alla lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un'altra persona a compiere le azioni di cui alla lettera b).
4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può imporre a una Parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria a leali pratiche commerciali o di applicare a tali forme di comportamento le misure, le procedure e i rimedi di cui alla sezione C, sottosezione 3:
- a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

¹ Ai fini del presente articolo, una Parte può interpretare l'espressione "avrebbe dovuto essere a conoscenza" nel senso di "ha commesso una grave negligenza nel non sapere".

- b) reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
- c) l'acquisizione, l'utilizzazione o la divulgazione di informazioni richieste o consentite dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della Parte in questione;
- d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro; o
- e) la divulgazione di informazioni nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

ARTICOLO 14.37

Trattamento dei dati relativi a prove nella procedura di autorizzazione all'immissione in commercio

1. Ciascuna Parte impedisce ai richiedenti di un'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti farmaceutici¹ che utilizzano nuovi principi attivi farmaceutici di avvalersi di dati relativi a prove o di altri dati segreti presentati alla sua autorità competente dal primo richiedente, o di fare riferimento a tali dati, per un determinato periodo di tempo calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda di autorizzazione del primo richiedente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo la durata di tale periodo è fissata ad almeno sei anni dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti di ciascuna Parte.

¹ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per "prodotti farmaceutici" si intendono i medicinali quali definiti nel regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali.

2. Se una Parte subordina l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli¹ che utilizzano nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporta un considerevole impegno, tale Parte provvede affinché, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, i richiedenti dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

- a) non possano avvalersi di tali dati presentati dal primo richiedente alla sua autorità competente, o non possano farvi riferimento, per un periodo di almeno dieci anni calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda di autorizzazione del primo richiedente; o
- b) siano generalmente tenuti a presentare una serie completa di dati relativi a prove, anche nei casi in cui esista una domanda anteriore per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda anteriore.

¹ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per "prodotti chimici agricoli" si intendono i prodotti fitosanitari quali definiti nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

SOTTOSEZIONE 8

Nuove varietà vegetali

ARTICOLO 14.38

Nuove varietà vegetali

Ciascuna Parte assicura la protezione delle nuove varietà di tutti i generi e specie vegetali conformemente ai propri diritti e obblighi derivanti dalla convenzione UPOV del 1991.

SOTTOSEZIONE 9

Concorrenza sleale

Articolo 14.39

Concorrenza sleale

1. Ciascuna Parte assicura una protezione effettiva contro gli atti di concorrenza sleale conformemente alla convenzione di Parigi¹.

¹ Si precisa che resta inteso dalle Parti che l'articolo 10*bis* della convenzione di Parigi concerne gli atti di concorrenza sleale connessi alla prestazione di servizi conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2. Per quanto riguarda i rispettivi sistemi dell'Unione europea e del Giappone per la gestione dei nomi di dominio dei domini di primo livello geografico (ccTLD)¹, sono disponibili mezzi di ricorso adeguati², conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, almeno nei casi in cui una persona registri, in malafede e a fini di lucro, un nome di dominio identico a un marchio o confondibile con esso o ne sia titolare.

3. Ciascuna Parte assicura una protezione effettiva contro l'uso non autorizzato dei marchi mediante l'attuazione dell'articolo 6 *septies*, paragrafo 2, della convenzione di Parigi.

¹ Si precisa che nel caso dell'Unione europea il presente paragrafo si applica soltanto ai nomi di dominio ".eu".

² Le Parti convengono che tali mezzi di ricorso possono comprendere, tra l'altro, la revoca, la cancellazione e il trasferimento del nome di dominio registrato, provvedimenti ingiuntivi nei confronti della persona che ha registrato il nome di dominio registrato o ne è titolare e nei confronti del registro dei nomi di dominio o azioni per il risarcimento dei danni contro la persona che ha registrato il nome di dominio o ne è titolare.

SEZIONE C

Applicazione

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 14.40

Applicazione - Disposizioni generali

1. Le Parti ribadiscono gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna Parte adotta le misure, le procedure e i rimedi complementari indicati nel seguito¹ necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Le misure, le procedure e i rimedi sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

¹ Fatti salvi le misure, le procedure ed i rimedi di natura civile e amministrativa previsti nel presente capo, una Parte può prevedere altre sanzioni appropriate per i casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le misure, le procedure e i rimedi di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi¹ e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

3. Ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per:

- a) incoraggiare la costituzione di gruppi consultivi, pubblici o privati, allo scopo di affrontare perlomeno i problemi connessi alla contraffazione e alla pirateria; e
- b) assicurare il coordinamento interno tra le proprie autorità competenti responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e agevolare le azioni comuni, compatibilmente con le risorse disponibili.

ARTICOLO 14.41

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;

¹ Ai fini del presente articolo, una Parte può considerare il termine "dissuasivo" come sinonimo di "deterrente" ai sensi dell'articolo 41 dell'accordo TRIPS.

- b) ai detentori di segreti commerciali di cui all'articolo 14.36; e
- c) a tutte le altre persone e a tutti gli altri soggetti, nella misura in cui ciò sia consentito dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e conforme a queste ultime.

SOTTOSEZIONE 2

Applicazione - Rimedi civili^{1 2}

ARTICOLO 14.42

Misure di protezione delle prove

1. Le autorità giudiziarie di ciascuna Parte hanno il potere di disporre misure provvisorie celeri ed efficaci intese a salvaguardare le prove pertinenti di una presunta violazione, conformemente a procedure che garantiscano una protezione adeguata delle informazioni riservate, se del caso.

¹ La presente sottosezione si applica ai diritti di proprietà intellettuale di cui alla sezione B, sottosezioni da 1 a 9, ad esclusione della sottosezione 7.

² Per il Giappone, i rimedi civili volti a garantire il rispetto dei diritti riguardanti le indicazioni geografiche saranno stabiliti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10*bis* della convenzione di Parigi e dell'articolo 22 dell'accordo TRIPS.

2. Le autorità giudiziarie di ciascuna Parte hanno il potere di adottare misure provvisorie *inaudita altera parte* nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile di distruzione delle prove.

3. Nei casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale, ciascuna Parte dispone che nei procedimenti giudiziari civili le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci sospette, dei materiali e degli strumenti rilevanti per la violazione nonché delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in copia.

ARTICOLO 14.43

Diritto d'informazione

Fatte salve le rispettive normative in materia di privilegi, tutela della riservatezza delle fonti informative o trattamento dei dati personali, ciascuna Parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare dei diritti o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta delle prove, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna Parte. Tali informazioni possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione di persone terze presumibilmente coinvolte nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei loro canali di distribuzione.

ARTICOLO 14.44

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna Parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa, se del caso alle stesse condizioni, nei confronti di un terzo¹ soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per ordinare il sequestro o la consegna di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

¹ Ai fini del presente articolo, una Parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.

3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna Parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali.

ARTICOLO 14.45

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare di un diritto a causa della violazione, ciascuna Parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare come minimo, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione, tranne in circostanze eccezionali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2. Le autorità giudiziarie di ciascuna Parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 14.46

Ingiunzioni

Ciascuna Parte provvede affinché, se una decisione giudiziaria ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di un terzo¹ soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 14.47

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna Parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale che abbia proceduto a tale violazione consapevolmente, o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto un importo adeguato a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo a causa della violazione.

¹ Ai fini del presente articolo, una Parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.

2. Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie di ciascuna Parte possono prendere in considerazione, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compreso il lucro cessante.

3. Nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari una Parte può prevedere presunzioni¹ per determinare l'importo del risarcimento danni di cui al paragrafo 1.

¹ Queste possono includere la presunzione che l'importo del risarcimento danni corrisponda:

- a) quantomeno all'importo che sarebbe spettato al titolare dei diritti per l'esercizio dei suoi diritti di proprietà intellettuale, comprendente eventualmente un'equa royalty, a titolo di compensazione per l'uso non autorizzato dei suoi diritti di proprietà intellettuale;
- b) ai profitti ricavati dall'autore della violazione grazie a quest'ultima; o
- c) alla quantità delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale del titolare e che sono state effettivamente trasferite a terzi, moltiplicata per l'importo dei profitti per unità delle merci che sarebbero state vendute dal titolare del diritto se non vi fosse stata violazione.

ARTICOLO 14.48

Costi

Ciascuna Parte dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti violazioni di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano se del caso il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa, compresi onorari appropriati per gli avvocati, oppure eventuali altre spese previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 14.49

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

1. Ciascuna Parte garantisce che, affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia considerato tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, sia sufficiente che il nome dell'autore di tale opera compaia sulla medesima nei modi usuali.

2. Una Parte può applicare il paragrafo 1 mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

SOTTOSEZIONE 3

Applicazione della protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali

ARTICOLO 14.50

Procedure e rimedi civili

1. Ciascuna Parte mette in atto procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2. Ciascuna Parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di disporre che le parti, i loro avvocati e le altre persone che partecipano ai pertinenti procedimenti giudiziari civili non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato¹ e di cui le parti, i loro avvocati e le altre persone summenzionate siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione a tali procedimenti giudiziari civili.

3. Nei pertinenti procedimenti giudiziari civili ciascuna Parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:

- a) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
- b) ingiungere alla persona che era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza², del fatto che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;

¹ Si precisa che una Parte ha la facoltà di disporre che le proprie autorità giudiziarie possano indicare come riservato un segreto commerciale mediante un provvedimento cautelare.

² Ai fini del presente articolo, una Parte può interpretare l'espressione "avrebbe dovuto essere a conoscenza" nel senso di "ha commesso una grave negligenza nel non sapere".

- c) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti giudiziari civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono includere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la possibilità di limitare l'accesso totale o parziale a determinati documenti, limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e
- d) imporre sanzioni alle parti, ai loro avvocati e alle altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili per la violazione dei provvedimenti giudiziari di cui al paragrafo 2 relativi alla protezione di un segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nell'ambito di tali procedimenti.

4. Una Parte non è tenuta a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari in ambito civile di cui al paragrafo 1 quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.

SOTTOSEZIONE 4

Applicazione - Misure alla frontiera

ARTICOLO 14.51

Applicazione - Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci importate o esportate¹, ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare una domanda in cui chiede alla sua autorità doganale di bloccare merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche², brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali e diritti sulle varietà vegetali (di seguito nel presente articolo "merci sospette"), o di sospenderne lo svincolo, nel suo territorio doganale.

¹ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per "merci importate o esportate" si intendono merci sotto controllo doganale, che sono introdotte nel suo territorio doganale o escono da quest'ultimo o si trovano nel suo territorio doganale in custodia temporanea, vincolate a un regime doganale o riesportate.

² Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, il Giappone può adempiere gli obblighi di cui al presente articolo prevedendo misure amministrative volte ad impedire che le sue autorità competenti procedano allo svincolo nel mercato nazionale di merci sospette, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ciascuna Parte dispone di sistemi elettronici che consentono alla propria autorità doganale di gestire le domande di cui al paragrafo 1 dopo che queste sono state accolte o registrate.
3. L'autorità doganale di ciascuna Parte decide se accogliere o registrare le domande di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole dalla loro presentazione.
4. Ciascuna Parte provvede affinché le domande di cui al paragrafo 1 si applichino a spedizioni multiple.
5. Per quanto riguarda le merci importate o esportate, l'autorità doganale di ciascuna Parte ha il potere di agire di propria iniziativa per bloccare merci sospette, o sospenderne lo svincolo, nel territorio doganale di tale Parte¹.

¹ Ai fini del presente paragrafo, il Giappone può prevedere sanzioni da applicare in caso di transito doganale o di trasbordo di merci costituenti violazione. A tal fine si intende per:

- a) "transito doganale", la procedura doganale applicabile alle merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale all'altro; e
- b) "trasbordo", la procedura doganale applicabile alle merci trasferite sotto controllo doganale dai mezzi di trasporto utilizzati per l'importazione ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esportazione all'interno dell'area di un ufficio doganale competente sia per l'importazione sia per l'esportazione.

6. L'articolo 4.9 riguarda l'individuazione delle merci sospette di cui al presente articolo.

7. Fatte salve le sue disposizioni legislative e regolamentari in materia di privacy o di riservatezza delle informazioni, una Parte può autorizzare la propria autorità doganale a fornire al titolare di un diritto informazioni sulle merci, compresi una descrizione e i relativi quantitativi e, se noti, il nome e l'indirizzo dello speditore, dell'importatore, dell'esportatore o del destinatario e il paese di origine delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

8. Una Parte può adottare o mantenere in vigore procedure mediante le quali le proprie autorità competenti possano determinare, entro un termine ragionevole dall'avvio delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 5, se le merci sospette violano un diritto. In tal caso le autorità competenti hanno il potere di ordinare la distruzione delle merci dopo aver determinato la violazione. Una Parte può disporre di procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario procedere a una determinazione formale della violazione, qualora gli interessati concordino sulla distruzione o non vi si oppongano.

9. Se una Parte richiede ai titolari dei diritti di sostenere i costi effettivi del deposito o della distruzione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate conformemente ai paragrafi 1 e 5, tali costi corrispondono ai servizi resi per il deposito o la distruzione delle merci.

10. Non sussiste alcun obbligo di applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. Una Parte può escludere dall'applicazione del presente articolo piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

11. Le consultazioni di cui all'articolo 4.3, paragrafo 4, riguardano anche le misure alla frontiera adottate dall'autorità doganale di ciascuna Parte a norma del presente articolo.

12. Le autorità doganali delle Parti possono cooperare sulle misure alla frontiera contro le violazioni della proprietà intellettuale di cui alla presente sottosezione.

13. Fatte salve le responsabilità del comitato per la proprietà intellettuale di cui all'articolo 14.53, il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane di cui all'articolo 4.14 può considerare la possibilità di cooperare sui seguenti aspetti:

- a) lo scambio di informazioni generali in materia di sequestro di merci costituenti violazione o di merci sospette; e
- b) il mantenimento di un dialogo su temi specifici di interesse comune riguardanti:
 - i) le informazioni generali sull'uso dei sistemi di gestione del rischio nell'individuazione di merci sospette; e

- ii) le informazioni generali sull'analisi del rischio nella lotta contro le merci costituenti violazione.

SEZIONE D

Cooperazione e disposizioni istituzionali

ARTICOLO 14.52

Cooperazione

1. Le Parti, riconoscendo l'importanza crescente della protezione della proprietà intellettuale per promuovere ulteriormente i reciproci scambi e investimenti, cooperano in materia di proprietà intellettuale, anche mediante lo scambio di informazioni sulle relazioni di una Parte con i paesi terzi in materia di proprietà intellettuale, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e compatibilmente con le risorse a loro disposizione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze e competenze e qualsiasi altra forma di cooperazione o attività eventualmente concordata tra le Parti. Tale cooperazione può riguardare ambiti quali:
 - a) sviluppi delle politiche interne e internazionali in materia di proprietà intellettuale;

- b) sistemi di gestione e registrazione della proprietà intellettuale;
- c) istruzione e sensibilizzazione in materia di proprietà intellettuale;
- d) questioni di proprietà intellettuale pertinenti per:
 - i) le piccole e medie imprese;
 - ii) le attività in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione; e
 - iii) la creazione, il trasferimento e la diffusione di tecnologie;
- e) politiche che comportano l'utilizzo della proprietà intellettuale a fini di ricerca, innovazione e crescita economica;
- f) attuazione di accordi multilaterali in materia di proprietà intellettuale, come quelli conclusi o gestiti sotto l'egida dell'OMPI;
- g) assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo;
- h) migliori pratiche, progetti e programmi relativi alla lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e

i) esame della possibilità di proseguire gli sforzi comuni per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale.

3. Le Parti si adoperano per cooperare nell'ambito di attività intese a migliorare il quadro normativo internazionale in materia di proprietà intellettuale, anche incoraggiando l'ulteriore ratifica degli accordi internazionali esistenti e promuovendo l'armonizzazione, la gestione e l'applicazione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale, come pure nell'ambito delle attività condotte all'interno delle organizzazioni internazionali, comprese l'OMC e l'OMPI.

ARTICOLO 14.53

Comitato per la proprietà intellettuale

1. Il comitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente articolo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.

2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo;

- b) procede a scambi di informazioni sugli sviluppi politici e legislativi relativi alle indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore, comprese le questioni derivanti dalle prescrizioni applicabili dei disciplinari delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B per quanto riguarda la loro protezione a norma del presente accordo;
 - c) discute delle questioni connesse alla proprietà intellettuale al fine di rafforzare la protezione della proprietà intellettuale e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, come pure di promuovere una gestione efficace e trasparente dei regimi di proprietà intellettuale;
 - d) comunica le sue conclusioni e gli esiti delle sue discussioni al comitato misto; e
 - e) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. Il comitato formula raccomandazioni al comitato misto riguardo alle modifiche dell'allegato 14-A e dell'allegato 14-B su richiesta di una Parte.
4. Ciascuna Parte esamina qualsiasi richiesta dell'altra Parte concernente la modifica dell'allegato 14-B conformemente all'articolo 14.30.
5. Il comitato può invitare rappresentanti di soggetti pertinenti diversi dalle Parti, anche appartenenti al settore privato, in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

ARTICOLO 14.54

Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente capo, l'articolo 73 dell'accordo TRIPS è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 14.55

Risoluzione delle controversie

L'articolo 14.52 non è soggetto alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 15

GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 15.1

Obiettivi

1. Le Parti riconoscono l'importanza di un quadro efficace di governo societario per conseguire la crescita economica mediante il buon funzionamento dei mercati e sistemi finanziari solidi basati su trasparenza, efficienza, fiducia e integrità.

2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per sviluppare un quadro efficace di governo societario all'interno del proprio territorio, riconoscendo che tali misure attireranno e incoraggeranno gli investimenti grazie al rafforzamento della fiducia degli investitori e al miglioramento della competitività, il che consentirà di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai rispettivi impegni in materia di accesso al mercato.
3. Senza limitare la capacità di ciascuna Parte di sviluppare il proprio quadro giuridico, istituzionale e regolamentare in relazione al governo societario delle società quotate, le Parti si impegnano a rispettare i principi e a osservare le disposizioni del presente capo nella misura in cui agevolano l'accesso ai rispettivi mercati come previsto nel presente accordo.
4. Le Parti cooperano su questioni relative allo sviluppo di un quadro efficace di governo societario che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 15.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "consiglio di amministrazione", l'organo direttivo di una società quotata avente potere decisionale sulla supervisione delle operazioni della società, i cui membri (amministratori) sono eletti, di norma dagli azionisti, per dirigere la società;

- b) "governo societario", l'insieme dei rapporti tra i dirigenti, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e le altre parti interessate di una società; fornisce inoltre la struttura di gestione e controllo di una società, in particolare determinando il modo in cui gli obiettivi della società sono fissati nonché gli strumenti per raggiungere tali obiettivi e controllandone le prestazioni;
- c) "quadro di governo societario" di una Parte, i principi e le regole, di natura vincolante o non vincolante, relativi al governo societario delle società quotate, applicabili conformemente alle competenze e alla legislazione di tale Parte; e
- d) "società quotata", una persona giuridica le cui azioni sono ammesse o quotate per la negoziazione pubblica in un mercato azionario o in un mercato regolamentato di una Parte secondo la definizione figurante nella legislazione di tale Parte.

ARTICOLO 15.3

Principi generali

1. Le Parti riconoscono l'importante ruolo del quadro di governo societario nel divulgare informazioni precise e tempestive su tutte le questioni materiali relative alle società quotate nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, tra cui la situazione finanziaria, le prestazioni, la proprietà e il governo di tali società.

2. Le Parti riconoscono altresì l'importante ruolo del quadro di governo societario nel garantire un'adeguata rendicontabilità dei dirigenti e del consiglio di amministrazione nei confronti degli azionisti, un processo decisionale responsabile da parte del consiglio di amministrazione, basato su un punto di vista indipendente ed obiettivo, e pari trattamento degli azionisti appartenenti alla stessa categoria.
3. i precisa che le disposizioni del quadro di governo societario di una Parte di cui agli articoli 15.4 e 15.5 possono essere attuate mediante meccanismi giuridicamente vincolanti oppure mediante strumenti non vincolanti come quelli basati sul principio "conformità o spiegazione".
4. Una Parte può disporre che alcuni principi o regole in materia di governo societario non si applichino a determinate società¹ in casi giustificati da criteri oggettivi e non discriminatori come le fasi iniziali di sviluppo o le dimensioni della società.

¹ Tra le società che l'Unione europea può escludere dall'applicazione di alcuni principi e regole in materia di governo societario figurano ad esempio le società quotate al di fuori del mercato regolamentato.

ARTICOLO 15.4

Diritti degli azionisti e funzioni della proprietà

1. Il quadro di governo societario di ciascuna Parte comprende disposizioni volte a proteggere e ad agevolare l'effettivo esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate. Tra tali diritti figurano, se del caso, la partecipazione e il voto nell'assemblea generale nonché l'elezione e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione, conformemente alla struttura di governo societario della società, allo scopo di permettere agli azionisti di sorvegliare il comportamento del consiglio di amministrazione¹ e di partecipare all'adozione delle decisioni importanti della società.
2. Il quadro di governo societario di ciascuna Parte comprende disposizioni volte a incoraggiare la divulgazione di informazioni sul controllo di una società che possono essere utili e preziose per gli investitori. Tali informazioni riguardano, ad esempio, la struttura del capitale, con l'indicazione delle varie categorie di azioni se del caso, le partecipazioni dirette e indirette considerate significative e i diritti speciali di controllo.

¹ Si precisa che l'espressione "sorvegliare il comportamento del consiglio di amministrazione" non implica la sorveglianza quotidiana del funzionamento del consiglio di amministrazione da parte degli azionisti.

ARTICOLO 15.5

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il quadro di governo societario di ciascuna Parte, al fine di favorire un processo decisionale responsabile da parte del consiglio di amministrazione, comprende disposizioni volte a garantire quanto segue:

- a) un monitoraggio efficace della gestione operata dal consiglio di amministrazione da un punto di vista indipendente e obiettivo, ad esempio facendo ricorso in maniera efficace a un numero sufficiente di amministratori indipendenti¹;
- b) la rendicontabilità del consiglio di amministrazione nei confronti degli azionisti; e
- c) una divulgazione sufficiente di informazioni pertinenti per gli investitori, ad esempio per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, i comitati del consiglio di amministrazione e l'indipendenza degli amministratori.

¹ Ciascuna Parte può stabilire nella propria giurisdizione cosa si intenda, in termini qualitativi o quantitativi, per "un numero sufficiente di amministratori indipendenti".

ARTICOLO 15.6

Acquisizioni

Ciascuna Parte stabilisce le norme e le procedure che disciplinano le acquisizioni di società quotate. Tali norme e procedure mirano a far sì che dette operazioni avvengano a prezzi trasparenti e a condizioni eque.

ARTICOLO 15.7

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 16

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 16.1

Contesto e obiettivi

1. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca allo sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, tenendo conto dell'Agenda 21 adottata il 14 giugno 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro, del piano di attuazione adottato il 4 settembre 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, della dichiarazione ministeriale sulla creazione, a livello nazionale ed internazionale, di un contesto favorevole al conseguimento dell'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti e sul suo impatto sullo sviluppo sostenibile, adottata il 5 luglio 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 dalla Conferenza internazionale del lavoro, del documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dal titolo "The future we want" (Il futuro che vogliamo), adottato il 27 luglio 2012 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite e del documento finale del vertice delle Nazioni Unite per l'adozione dell'agenda per lo sviluppo post 2015 dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottato il 25 settembre 2015 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Le Parti riconoscono il contributo del presente accordo alla promozione dello sviluppo sostenibile, di cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono componenti che si rafforzano reciprocamente. Le Parti riconoscono inoltre che il presente capo mira a rafforzare la cooperazione e le relazioni commerciali tra le Parti in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile e non intende armonizzare le norme delle Parti in materia di ambiente o lavoro.

ARTICOLO 16.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ciascuna Parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna Parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le politiche correlate prevedano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tali disposizioni legislative e regolamentari e i livelli di protezione ed esse sottesi.

2. Le Parti si astengono dall'incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o lavoro. A tal fine le Parti non rinunciano né altrimenti derogano a tali disposizioni legislative e regolamentari né omettono di darvi efficace applicazione, mediante la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

3. Le Parti si astengono dall'utilizzare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o lavoro in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra Parte o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

ARTICOLO 16.3

Norme e convenzioni internazionali in materia di lavoro

1. Le Parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per rispondere alle sfide economiche, sociali e del lavoro. Le Parti riconoscono inoltre l'importanza di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le Parti si scambiano opinioni e informazioni su questioni di mutuo interesse relative agli aspetti del lavoro attinenti al commercio nel corso delle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 e, se del caso, in altre sedi.

2. Le Parti ribadiscono gli obblighi ad esse derivanti dall'adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL")¹. Le Parti ribadiscono inoltre i rispettivi impegni assunti in relazione alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti. Di conseguenza le Parti rispettano, promuovono e attuano, nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nelle loro prassi, i principi riconosciuti a livello internazionale riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ossia:

- a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
- c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
- d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

3. Ciascuna Parte si adopera con costanza e assiduità, di propria iniziativa, per perseguire la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL come pure di altre convenzioni dell'OIL che ritenga opportuno ratificare.

¹ Per l'Unione europea, per "adesione all'OIL" si intende l'adesione all'OIL degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Le Parti si scambiano informazioni sulle rispettive situazioni per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni e dei protocolli dell'OIL, comprese le convenzioni fondamentali dell'OIL.

5. Ciascuna Parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari e nelle proprie prassi, alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dal Giappone e dagli Stati membri dell'Unione europea.

6. Le Parti riconoscono che la violazione dei principi riconosciuti a livello internazionale riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro di cui al paragrafo 2 non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

ARTICOLO 16.4

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le Parti sottolineano l'importanza degli accordi multilaterali in materia di ambiente, in particolare di quelli di cui entrambe le Parti sono firmatarie, quali strumenti di governance ambientale multilaterale che permettono alla comunità internazionale di far fronte alle sfide ambientali di portata regionale o mondiale. Le Parti sottolineano inoltre l'importanza di conseguire reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto le Parti si scambiano opinioni e informazioni su questioni di mutuo interesse relative agli aspetti ambientali attinenti al commercio nel corso delle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e, se del caso, in altre sedi.
2. Ciascuna Parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari e nelle proprie prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.
3. Ciascuna Parte scambia informazioni con l'altra Parte sulla propria situazione e sui progressi compiuti per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, o l'adesione ai medesimi, comprese le relative modifiche, da cui ciascuna Parte ritenga opportuno essere vincolata, nonché per quanto riguarda l'attuazione di tali accordi.

4. Le Parti riconoscono l'importanza di realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusa a New York il 9 maggio 1992, (di seguito "UNFCCC") per affrontare l'urgente minaccia dei cambiamenti climatici, come pure il ruolo del commercio a tal fine. Le Parti ribadiscono il loro impegno a dare efficace attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC nel corso della sua 21a sessione. Le Parti cooperano per promuovere il contributo positivo del commercio alla transizione verso basse emissioni di gas a effetto serra e uno sviluppo resiliente al clima. Le Parti si impegnano a collaborare per prendere provvedimenti volti a lottare contro i cambiamenti climatici al fine di realizzare l'obiettivo ultimo dell'UNFCCC e di conseguire la finalità dell'accordo di Parigi.

5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di adottare o mantenere in vigore misure volte ad attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria, purché tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra Parte o una restrizione dissimulata degli scambi.

ARTICOLO 16.5

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Di conseguenza le Parti:

- a) riconoscono l'importanza dei principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, il lavoro dignitoso per tutti e i valori fondamentali della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale, della sicurezza e della non discriminazione per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e per l'efficienza sostenibile, nonché l'importanza di perseguire una migliore integrazione di tali principi nelle politiche commerciali e di investimento;
- b) si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo;
- c) si adoperano per facilitare il commercio e gli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico, in modo compatibile con il presente accordo;

- d) si adoperano per promuovere il commercio e gli investimenti in beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi quelli soggetti a sistemi di etichettatura, e riconoscono il contributo di altre iniziative volontarie, anche private, alla sostenibilità; e

- e) incoraggiano la responsabilità sociale delle imprese e si scambiano opinioni e informazioni in materia nell'ambito del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e, se del caso, in altre sedi. A tale proposito le Parti riconoscono l'importanza dei pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che fanno parte della dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali adottata dall'OCSE il 21 giugno 1976, e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dall'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro nel novembre 1977.

ARTICOLO 16.6

Biodiversità

1. Ciascuna Parte riconosce l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità conformemente ai pertinenti accordi internazionali di cui è firmataria, in particolare la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e i relativi protocolli, e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 (di seguito "CITES").
2. In tale contesto ciascuna Parte:
 - a) incoraggia l'uso di prodotti che sono stati ottenuti attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali e che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, anche mediante sistemi di etichettatura, tenendo conto dell'importanza degli scambi di tali prodotti;
 - b) attua misure efficaci, quali misure di monitoraggio e applicazione, e azioni di sensibilizzazione, per combattere il commercio illegale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione elencate nella CITES e, se del caso, di altre specie minacciate di estinzione;

- c) attua, se del caso, le decisioni che sono state adottate in forza degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, anche mediante disposizioni legislative e regolamentari, strategie, piani e programmi; e
- d) scambia informazioni e si consulta con l'altra Parte a livello bilaterale e multilaterale su questioni pertinenti per il presente articolo, tra cui il commercio di specie selvatiche e di prodotti ottenuti da risorse naturali, la mappatura e la valutazione, anche economica, degli ecosistemi e dei relativi servizi nonché l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

ARTICOLO 16.7

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di legname e prodotti del legno

1. Le Parti riconoscono l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste.
2. In tale contesto le Parti:
 - a) incoraggiano la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste come pure il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di produzione;

- b) contribuiscono alla lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, compreso, se del caso, il commercio con i paesi terzi; e
- c) si scambiano informazioni e condividono esperienze a livello bilaterale e multilaterale al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti legalmente, nonché di lottare contro il disboscamento illegale.

ARTICOLO 16.8

Commercio e uso sostenibile delle risorse della pesca e acquacoltura sostenibile

1. Le Parti riconoscono l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione nonché l'uso e la gestione sostenibili delle risorse della pesca, salvaguardare gli ecosistemi marini e promuovere un'acquacoltura sostenibile e responsabile.

2. In tale contesto le Parti:
- a) rispettano la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, concluso a Roma il 24 novembre 1993, e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995, adottano misure intese a realizzare gli obiettivi e i principi del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995, incoraggiano l'attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo a livello sia globale che regionale e, ove opportuno, incoraggiano i paesi terzi a ratificare, accettare e approvare i pertinenti accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie o ad aderirvi;
 - b) promuovono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse della pesca attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le Parti partecipano, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP"), mediante, se del caso, il monitoraggio, il controllo o l'applicazione efficaci delle risoluzioni, delle raccomandazioni o delle misure delle ORGP e l'attuazione dei loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture;

- c) adottano e applicano i rispettivi strumenti efficaci per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN"), anche mediante strumenti giuridici e, se del caso, misure di controllo, monitoraggio, applicazione e gestione della capacità, riconoscendo che la condivisione volontaria di informazioni sulla pesca INN migliorerà l'efficacia di questi strumenti nella lotta contro la pesca INN e sottolineando il ruolo fondamentale dei membri delle ORGP con grandi mercati della pesca nel favorire un uso sostenibile delle risorse della pesca; e
- d) promuovono lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali.

ARTICOLO 16.9

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le Parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e, se del caso, delle pertinenti norme, linee guida o raccomandazioni internazionali, come pure del principio di precauzione.

ARTICOLO 16.10

Trasparenza

Ciascuna Parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che perseguono gli obiettivi del presente capo siano gestite in maniera trasparente, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e al capo 17, anche fornendo al pubblico ragionevoli possibilità e tempo sufficiente per formulare osservazioni e pubblicando tali misure.

ARTICOLO 16.11

Esame dell'impatto sulla sostenibilità

Le Parti riconoscono l'importanza di esaminare, monitorare e valutare - congiuntamente o separatamente - l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante le rispettive istituzioni e i rispettivi processi, nonché mediante quelli istituiti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 16.12

Cooperazione

Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche ambientali e del lavoro attinenti al commercio e agli investimenti al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le Parti possono, tra l'altro:

- a) collaborare a livello bilaterale o multilaterale in materia di protezione dell'ambiente e di lavoro, anche attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le Parti partecipano;
- b) cooperare nel valutare gli effetti reciproci tra commercio e ambiente e tra commercio e lavoro, nonché nell'individuare le modalità per rafforzare, prevenire o mitigare tali effetti, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione effettuati dalle Parti, ad esempio delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità per quanto riguarda l'Unione Europea;
- c) cooperare per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo, anche attraverso lo scambio di informazioni;
- d) cooperare per quanto riguarda i sistemi di etichettatura, anche attraverso lo scambio di informazioni sui marchi di qualità ecologica, come pure riguardo ad altre misure e iniziative che contribuiscono alla sostenibilità, compresi se del caso sistemi di commercio equo ed etico;

- e) cooperare per promuovere la responsabilità sociale delle imprese, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, anche in materia di osservanza, attuazione, follow-up e diffusione dei principi e degli orientamenti concordati a livello internazionale;
- f) cooperare sugli aspetti attinenti al commercio dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;
- g) cooperare sugli aspetti attinenti al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, anche attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni sull'attuazione della CITES e la cooperazione tecnica e doganale;
- h) cooperare sugli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio, altre tecnologie rispettose del clima e l'efficienza energetica;
- i) cooperare per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso la lotta contro il commercio illegale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- j) cooperare per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti legalmente, nonché per lottare contro il disboscamento illegale; e

- k) cooperare, a livello bilaterale o attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le Parti partecipano, per promuovere pratiche sostenibili di pesca e acquacoltura e il commercio di risorse della pesca ottenute legalmente, nonché per combattere la pesca INN.

ARTICOLO 16.13

Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo e, ove necessario, presenta appropriate raccomandazioni all'esame del comitato misto in relazione all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera d);
 - b) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo eventualmente concordata dalle Parti;

- c) interagisce con la società civile¹ riguardo all'attuazione del presente capo;
 - d) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b); e
 - e) cerca soluzioni per risolvere divergenze tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 16.17, paragrafo 5².
3. Il comitato si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato si riunisce conformemente all'articolo 22.3, paragrafo 3, lettera a), fatte salve le procedure di cui all'articolo 16.17, paragrafo 5.
4. Il comitato persegue la coerenza e la cooperazione tra i propri lavori e le attività dell'OIL come pure delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente.

¹ Ai fini del presente capo, per "società civile" si intendono soggetti interessati indipendenti in ambito economico, sociale e ambientale, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti.

² Si precisa che nei lavori svolti dal comitato a norma della presente lettera si tiene conto del parere formulato a norma dell'articolo 16.17, paragrafo 4.

ARTICOLO 16.14

Punti di contatto

Ciascuna Parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per agevolare le comunicazioni tra le Parti su qualsiasi questione attinente al presente capo e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 16.15

Gruppo consultivo interno

1. Ciascuna Parte convoca riunioni del proprio o dei propri gruppi consultivi interni, nuovi o esistenti, sulle questioni economiche, sociali e ambientali connesse al presente capo e si consulta con il gruppo o con i gruppi conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie prassi.

2. Ciascuna Parte è responsabile di garantire, all'interno del gruppo o dei gruppi consultivi, una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati indipendenti in ambito economico, sociale ed ambientale, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti.
3. Il gruppo o i gruppi consultivi di ciascuna Parte possono riunirsi di propria iniziativa ed esprimere le proprie opinioni sull'attuazione del presente capo, indipendentemente dalla Parte, e presentarle alla Parte in questione.

ARTICOLO 16.16

Dialogo congiunto con la società civile

1. Le Parti convocano il dialogo congiunto con le organizzazioni della società civile situate nei rispettivi territori (di seguito nel presente capo "dialogo congiunto"), compresi i membri dei rispettivi gruppi consultivi interni di cui all'articolo 16.15, per instaurare un dialogo sul presente capo.
2. All'interno del dialogo congiunto le Parti promuovono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati pertinenti, tra cui le organizzazioni indipendenti che rappresentano gli interessi economici, ambientali e sociali e, se del caso, altre organizzazioni pertinenti.

3. Il dialogo congiunto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il dialogo congiunto si riunisce regolarmente, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti si accordano sul funzionamento del dialogo congiunto prima della prima riunione di quest'ultimo. La partecipazione al dialogo congiunto può svolgersi con qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato concordato dalle Parti.

4. Le Parti forniscono al dialogo congiunto informazioni sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del dialogo congiunto possono essere presentati al comitato e messi a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 16.17

Consultazioni governative

1. In caso di disaccordo tra le Parti su qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 16.18. Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

2. Una Parte può richiedere per iscritto consultazioni con l'altra Parte su qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo. La Parte che richiede le consultazioni espone i motivi della richiesta, indicando la questione in oggetto e la base giuridica e fattuale della richiesta e precisando le disposizioni pertinenti del presente capo.
3. Qualora una Parte richieda consultazioni a norma del paragrafo 2, l'altra Parte risponde senza indugio e avvia le consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione.
4. Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione in oggetto. Le Parti tengono conto delle attività dell'OIL e di altre organizzazioni o altri organismi internazionali pertinenti cui entrambe le Parti partecipano e, se richiesto dalle Parti in casi specifici, possono chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi internazionali o di altri esperti. Le Parti discutono delle misure appropriate da attuare, tenendo conto di detto parere.
5. Qualora le consultazioni svoltesi a norma dei paragrafi da 2 a 4 non permettano di raggiungere una soluzione, il comitato è convocato senza indugio, su richiesta di una Parte, per esaminare la questione in oggetto.
6. Le Parti provvedono affinché le soluzioni raggiunte tramite le consultazioni a norma del presente articolo siano rese pubbliche congiuntamente, salvo diversa decisione delle Parti.

ARTICOLO 16.18

Gruppo di esperti

1. Qualora le Parti non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del presente capo entro 75 giorni dalla data della richiesta di una Parte di convocare il comitato a norma dell'articolo 16.17, paragrafo 5, una Parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare la questione conformemente al mandato di cui al paragrafo 2. Tale richiesta è presentata per iscritto attraverso il punto di contatto dell'altra Parte di cui all'articolo 16.14 ed espone i motivi che ne stanno alla base, indicando la questione da risolvere e la sua base giuridica e fattuale.

2. Il comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, adotta il regolamento interno ed il mandato del gruppo di esperti. Il regolamento interno definisce le procedure per ottenere le informazioni pertinenti. Il gruppo di esperti interpreta gli articoli pertinenti del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. In attesa della definizione del regolamento interno e del mandato di cui sopra, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno di cui all'articolo 21.30; il mandato, salvo diversa decisione delle Parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, è il seguente:

"esaminare, alla luce degli articoli pertinenti del capo 16, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e presentare una relazione, conformemente all'articolo 16.18, paragrafo 5, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione".

3. Il gruppo di esperti può ottenere informazioni da tutte le fonti che ritenga appropriate. Per le questioni attinenti agli strumenti dell'OIL o agli accordi multilaterali in materia di ambiente, dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi internazionali pertinenti. Qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente paragrafo è presentata alle Parti affinché possano formulare osservazioni.

4. Il gruppo è composto da tre esperti, selezionati conformemente alle lettere da a) a e):
- a) gli esperti possiedono competenze tecniche o giuridiche pertinenti per le questioni trattate nel presente capo. Sono indipendenti dalle Parti, non sono collegati ad alcuna di esse né ricevono istruzioni da alcuna di esse. Esercitano le loro funzioni a titolo personale, non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o governo né sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nella questione in oggetto;
 - b) entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione del gruppo di esperti, ciascuna Parte nomina un esperto, che può essere un cittadino di tale Parte, e propone fino a tre candidati per la funzione di presidente del gruppo. Il presidente non è cittadino di alcuna delle Parti. Le Parti scelgono di comune accordo e nominano il presidente tra i candidati proposti entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 45 giorni;
 - c) qualora una Parte non abbia nominato un esperto o le Parti non abbiano scelto di comune accordo e nominato il presidente a norma della lettera b), gli esperti o il presidente non ancora nominati vengono scelti mediante estrazione a sorte fra i candidati proposti a norma della lettera d) entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 15 giorni di cui alla lettera b);

- d) il comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, stabilisce un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto a norma del presente articolo e che soddisfano le condizioni indicate alla lettera a). Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna Parte e uno per persone che non siano cittadini di alcuna delle Parti e che possano esercitare la funzione di presidente del gruppo. Ciascuna Parte seleziona almeno tre persone per la funzione di esperti nel proprio sottoelenco. Le Parti, salvo diversa decisione, selezionano di concerto quattro persone per il sottoelenco dei presidenti. Il comitato garantisce che il numero di persone figuranti nell'elenco sia sempre mantenuto al livello previsto dalla presente lettera;
- e) la data di costituzione di un gruppo di esperti è quella in cui è nominato il presidente.

5. Il gruppo di esperti presenta alle Parti una relazione interinale e una relazione finale che espongono le conclusioni di fatto, l'interpretazione o l'applicabilità degli articoli pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le conclusioni e indicazioni. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relazione interinale, che viene presentata entro 90 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, le Parti possono presentare osservazioni scritte sulla relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. La relazione finale è presentata entro 180 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, tranne qualora il presidente di quest'ultimo comunichi alle Parti per iscritto che tale termine non può essere rispettato. In tal caso la relazione finale è presentata entro 200 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, salvo diversa decisione delle Parti. La relazione finale è resa pubblica. Le Parti assicurano la protezione delle informazioni riservate.

6. Le Parti discutono delle azioni o misure da adottare per risolvere la questione in oggetto, tenendo conto della relazione finale del gruppo di esperti e delle sue indicazioni. Ciascuna Parte informa l'altra Parte e il proprio o i propri gruppi consultivi interni in merito ad ogni azione o misura di follow-up entro tre mesi dalla data di presentazione della relazione finale. Le azioni o misure di follow-up sono monitorate dal comitato. Il gruppo o i gruppi consultivi interni e il dialogo congiunto possono presentare al comitato le loro osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 16.19

Riesame

1. Il comitato discute, ove necessario, dell'attuazione e del funzionamento delle disposizioni istituzionali e delle disposizioni in materia di consultazione di cui agli articoli 16.13, 16.17 e 16.18, tenendo conto tra l'altro dell'esperienza acquisita con l'attuazione e il funzionamento del presente capo e degli sviluppi delle politiche pertinenti di ciascuna Parte. Tali discussioni possono riguardare eventuali modifiche dei suddetti articoli.
2. Il comitato, sulla base dell'esito delle discussioni di cui al paragrafo 1, può raccomandare al comitato misto, conformemente all'articolo 16.13, paragrafo 2, lettera a), modifiche degli articoli indicati al paragrafo 1.

CAPO 17

TRASPARENZA

ARTICOLO 17.1

Definizioni

Ai fini del presente capo, per "misura di applicazione generale" si intende qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, norma, decisione amministrativa o giudiziaria o procedura amministrativa o giudiziaria di applicazione generale relativa a qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

ARTICOLO 17.2

Contesto regolamentare trasparente

Ciascuna Parte, riconoscendo l'incidenza che il suo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra le Parti, predispone un contesto regolamentare trasparente che sia efficace e prevedibile per le persone, compresi gli operatori economici, e soprattutto per le piccole e medie imprese.

ARTICOLO 17.3

Pubblicazione

Quando adotta o modifica misure di applicazione generale, ciascuna Parte:

- a) pubblica tempestivamente tali misure di applicazione generale, o le mette in altro modo a disposizione del pubblico, con una spiegazione del loro obiettivo e della motivazione alla loro base, se possibile per via elettronica, ad esempio su un sito web in lingua inglese; e
- b) si adopera per lasciare un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione di tali misure di applicazione generale, o la loro messa a disposizione del pubblico, e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.

ARTICOLO 17.4

Richieste di informazioni

1. Ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, risponde entro un periodo di tempo ragionevole a domande specifiche dell'altra Parte in merito alle proprie misure di applicazione generale e le fornisce informazioni al riguardo.

2. Ciascuna Parte rende facilmente accessibili al pubblico i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili per le sue misure di applicazione generale.

3. Ciascuna Parte istituisce o mantiene in vigore meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni presentate da una persona per quanto riguarda le sue misure di applicazione generale.

4. Le Parti riconoscono che le risposte fornite alle richieste di informazioni di cui al paragrafo 3 possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere soltanto scopo informativo, salvo altrimenti disposto nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte.

ARTICOLO 17.5

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna Parte gestisce tutte le sue misure di applicazione generale in modo coerente, obiettivo, imparziale e ragionevole.

2. Ciascuna Parte, qualora nell'ambito di procedimenti amministrativi applichi in casi specifici misure di applicazione generale a persone, beni o servizi determinati dell'altra Parte, fornisce alle persone direttamente interessate da tali procedimenti amministrativi, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari:

- a) un ragionevole preavviso in merito all'avvio del procedimento, indicando la base giuridica e fornendo una descrizione della natura del procedimento come pure dei fatti e delle questioni in esame; e
- b) una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, salvo che per motivi di urgenza.

ARTICOLO 17.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi atti a consentire un rapido riesame o ricorso e, ove giustificato, una rettifica in relazione a provvedimenti amministrativi o, se previsto nelle disposizioni legislative e regolamentari della Parte, a mancati adempimenti per quanto riguarda qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo. Tali procedure o tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa di tali provvedimenti e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi ai tribunali o coinvolte nelle procedure di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:

- a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b) una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati.

3. Ciascuna Parte provvede affinché, fatta salva la possibilità di un ulteriore riesame o ricorso conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dagli uffici o dalle autorità competenti in relazione al provvedimento amministrativo in questione.

ARTICOLO 17.7

Cooperazione per promuovere una maggiore trasparenza

Le Parti cooperano nelle sedi bilaterali, regionali e multilaterali, ove opportuno, sulle modalità per promuovere la trasparenza in materia di commercio e investimenti internazionali.

ARTICOLO 17.8

Relazione con altri capi

Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute in altri capi del presente accordo.

CAPO 18

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

SEZIONE A

Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 18.1

Obiettivo e principi generali

1. Obiettivo della presente sezione è la promozione di buone prassi regolamentari e della cooperazione regolamentare tra le Parti al fine di rafforzare il commercio e gli investimenti bilaterali tramite:
 - a) la promozione di un contesto regolamentare efficiente, trasparente e prevedibile;
 - b) la promozione di impostazioni regolamentari compatibili e la riduzione di prescrizioni regolamentari inutilmente gravose, divergenti o ridondanti;

- c) la discussione sulle misure di regolamentazione e sulle prassi o impostazioni regolamentari di una Parte, anche per quanto riguarda le modalità per migliorare la loro efficace applicazione;
e
- d) il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti nelle sedi internazionali.

2. La presente sezione lascia impregiudicato il diritto di una Parte di definire o regolamentare i propri livelli di protezione per perseguire o promuovere i propri obiettivi di politica pubblica in settori quali:

- a) la salute pubblica;
- b) la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c) la salute e la sicurezza sul lavoro;
- d) le condizioni di lavoro;
- e) l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici;
- f) i consumatori;
- g) la sicurezza sociale e la protezione sociale;
- h) i dati personali e la sicurezza informatica;
- i) la diversità culturale;

j) la stabilità finanziaria; e

k) la sicurezza energetica.

3. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di:

a) adottare, mantenere e applicare misure di regolamentazione conformemente al proprio quadro giuridico e ai propri principi¹ e scadenze, al fine di conseguire i propri obiettivi di politica pubblica al livello di protezione da essa ritenuto appropriato; e

b) prestare e sostenere servizi di interesse generale, compresi quelli relativi all'acqua, alla sanità e all'istruzione o servizi sociali.

4. Le misure di regolamentazione non costituiscono un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali.

5. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a raggiungere un determinato risultato in materia di regolamentazione.

¹ Per l'Unione europea, tali principi comprendono quelli fissati nel TFUE come pure nei regolamenti e nelle direttive adottati a norma dell'articolo 289 del TFUE.

ARTICOLO 18.2

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a) "autorità di regolamentazione",
 - i) la Commissione europea per l'Unione europea; e
 - ii) il governo del Giappone per il Giappone; e
- b) "misure di regolamentazione", misure di applicabilità generale, che sono:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) regolamenti e direttive di cui all'articolo 288 del TFUE; e
 - B) atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 del TFUE; e

ii) per il Giappone:

A) leggi;

B) ordinanze governative; e

C) ordinanze ministeriali.

ARTICOLO 18.3

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di regolamentazione emanate dall'autorità di regolamentazione di una Parte in relazione a qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
2. Le sottosezioni 3 e 4 si applicano ad altre misure di applicazione generale emanate dall'autorità di regolamentazione di una Parte che sono pertinenti per le attività di cooperazione regolamentare, come orientamenti, documenti strategici o raccomandazioni, oltre alle misure di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

SOTTOSEZIONE 2

Buone prassi regolamentari

ARTICOLO 18.4

Coordinamento interno

Ciascuna Parte mantiene in vigore processi o meccanismi di coordinamento interno per promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle previste nella presente sezione.

ARTICOLO 18.5

Processi e meccanismi di regolamentazione

Ciascuna Parte mette a disposizione del pubblico una descrizione dei processi e dei meccanismi in base ai quali la sua autorità di regolamentazione elabora, valuta e riesamina le sue misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 18.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte mette a disposizione del pubblico almeno una volta all'anno un elenco delle principali¹ misure di regolamentazione da essa previste, con una breve descrizione del loro ambito di applicazione e dei loro obiettivi, compreso il calendario previsto per la loro adozione, se disponibile. In alternativa, qualora l'autorità di regolamentazione di una Parte non metta tale elenco a disposizione del pubblico, detta Parte lo fornisce annualmente e quanto prima, corredato della breve descrizione, al comitato per la cooperazione regolamentare istituito a norma dell'articolo 22.3. Tale elenco e la breve descrizione, tranne le informazioni indicate come riservate, possono essere messi a disposizione del pubblico dall'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte.

¹ L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte può stabilire cosa si intenda per "principali" misure di regolamentazione ai fini dei propri obblighi derivanti dalla presente sezione.

ARTICOLO 18.7

Consultazioni pubbliche

1. In sede di elaborazione delle principali misure di regolamentazione, se del caso e conformemente alle norme e alle procedure pertinenti, l'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte:
 - a) pubblica i progetti di misure di regolamentazione, o documenti di consultazione che forniscano dettagli sufficienti sulle misure di regolamentazione in corso di elaborazione, al fine di consentire a qualsiasi persona di valutare se e in che modo tali misure possano incidere significativamente sui suoi interessi;
 - b) offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e
 - c) esamina le osservazioni ricevute.

2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte dovrebbe avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e adoperarsi per mantenere un portale web di accesso unico appositamente sviluppato per fornire informazioni e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte mette a disposizione del pubblico tutte le osservazioni ricevute o una sintesi dei risultati delle consultazioni. Tale obbligo non si applica nella misura necessaria a garantire la protezione di informazioni riservate, a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati o per altri motivi giustificati, come il rischio di ledere gli interessi di un terzo.

ARTICOLO 18.8

Valutazione d'impatto

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte si adopera per effettuare sistematicamente una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in corso di elaborazione, conformemente alle norme e alle procedure pertinenti.
2. Nell'effettuare la valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte istituisce e mantiene in vigore processi e meccanismi nell'ambito dei quali saranno presi in considerazione i seguenti fattori:
 - a) la necessità della misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza della questione che la misura intende affrontare;
 - b) qualsiasi alternativa di natura regolamentare o non regolamentare, realizzabile e appropriata, compresa l'opzione di non regolamentare, se disponibile, che consentirebbe di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della Parte;

- c) per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sul commercio e sulle piccole e medie imprese; e
 - d) se del caso, il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze.
3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte pubblica i risultati delle sue valutazioni d'impatto al più tardi al momento della pubblicazione della relativa misura di regolamentazione proposta o definitiva.

ARTICOLO 18.9

Valutazione retrospettiva

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte mantiene in vigore processi o meccanismi intesi a promuovere periodiche valutazioni retrospettive delle misure di regolamentazione in vigore.
2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte mette a disposizione del pubblico, nella misura compatibile con le norme e le procedure pertinenti, i propri progetti riguardo a tali valutazioni retrospettive e i risultati di queste ultime.

ARTICOLO 18.10

Possibilità di presentare osservazioni

L'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte, fatto salvo il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica di ciascuna Parte, fornisce a qualsiasi persona la possibilità di presentare osservazioni per il miglioramento delle misure di regolamentazione in vigore, comprese eventuali proposte di semplificazione o riduzione di oneri inutili.

ARTICOLO 18.11

Scambio di informazioni sulle buone prassi regolamentari

Le autorità di regolamentazione si adoperano per scambiarsi informazioni, anche in sede di comitato per la cooperazione regolamentare, sulle rispettive buone prassi regolamentari di cui alla presente sottosezione, come quelle in materia di valutazioni d'impatto, compresa la valutazione degli effetti sul commercio e sugli investimenti, o quelle relative alle valutazioni retrospettive.

SOTTOSEZIONE 3

Cooperazione regolamentare

ARTICOLO 18.12

Attività di cooperazione regolamentare

1. Ciascuna Parte può proporre un'attività di cooperazione regolamentare all'altra Parte. Essa presenta tale proposta tramite il punto di contatto designato conformemente all'articolo 18.15.
2. L'altra Parte esamina la proposta a tempo debito e informa la Parte che l'ha presentata se ritiene che l'attività proposta sia adatta per la cooperazione regolamentare.
3. Su richiesta di una Parte, il comitato per la cooperazione regolamentare discute della proposta di attività di cooperazione regolamentare di cui al paragrafo 1.
4. Al fine di individuare attività adatte per la cooperazione regolamentare, ciascuna Parte prende in considerazione:
 - a) l'elenco di cui all'articolo 18.6; e

b) le proposte di attività di cooperazione regolamentare, presentate da persone di una Parte, che siano motivate e corredate di informazioni pertinenti.

5. Se le Parti decidono di intraprendere un'attività di cooperazione regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte:

a) informa l'autorità di regolamentazione dell'altra Parte in merito all'elaborazione di nuove misure, o alla revisione di misure esistenti, che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare;

b) su richiesta, fornisce informazioni e discute delle misure che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare; e

c) in sede di elaborazione di nuove misure di regolamentazione o di altro tipo, come pure di revisione di quelle esistenti, prende in considerazione nella misura del possibile qualsiasi impostazione regolamentare adottata dall'altra Parte su questioni identiche o analoghe.

6. Le Parti possono intraprendere attività di cooperazione regolamentare su base volontaria. Una Parte può rifiutare di intraprendere attività di cooperazione regolamentare o ritirarsi da tali attività. La Parte che rifiuta di intraprendere attività di cooperazione regolamentare o si ritira da tali attività dovrebbe spiegare all'altra Parte i motivi della sua decisione.

7. Le autorità di regolamentazione, se del caso, possono affidare di comune accordo l'attuazione di un'attività di cooperazione regolamentare agli organismi pertinenti delle Parti.

ARTICOLO 18.13

Buone prassi per la promozione della compatibilità regolamentare

Al fine di promuovere la compatibilità regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte prende in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la promozione di principi, orientamenti, codici di condotta e strumenti di attuazione comuni e del reciproco riconoscimento dell'equivalenza, al fine di evitare inutili duplicazioni delle prescrizioni regolamentari, ad esempio in materia di prove, qualifiche, audit o ispezioni; e
- b) la cooperazione bilaterale e la cooperazione con i paesi terzi nelle pertinenti sedi internazionali, ove possibile, anche attraverso iniziative e proposte congiunte, al fine di sviluppare e promuovere l'adozione e l'applicazione di norme, orientamenti o altre impostazioni regolamentari a livello internazionale.

SOTTOSEZIONE 4

Disposizioni istituzionali

ARTICOLO 18.14

Comitato per la cooperazione regolamentare

1. Il comitato per la cooperazione regolamentare istituito a norma dell'articolo 22.3 rafforza e promuove le buone prassi regolamentari e la cooperazione regolamentare tra le Parti conformemente alle disposizioni della presente sezione.
2. Il comitato per la cooperazione regolamentare può invitare le persone interessate a partecipare alle sue riunioni.
3. In particolare il comitato per la cooperazione regolamentare può:
 - a) discutere delle proposte di attività di cooperazione regolamentare;
 - b) scambiare informazioni sulle buone prassi regolamentari e promuovere tali prassi;

- c) raccomandare attività di cooperazione regolamentare su questioni di interesse comune per le Parti, comprese quelle relative alle ricerche che precedono la regolamentazione;
- d) promuovere attività bilaterali di cooperazione regolamentare al fine di agevolare la compatibilità dei risultati di ciascuna Parte in materia di regolamentazione, in particolare in settori in cui non esistono misure di regolamentazione o in cui l'elaborazione di tali misure è in fase iniziale;
- e) sostenere lo sviluppo di meccanismi pratici, strumenti di attuazione e migliori pratiche al fine di promuovere le buone prassi regolamentari e la cooperazione regolamentare;
- f) incoraggiare la cooperazione regolamentare e il coordinamento in materia nelle sedi internazionali, compresi i periodici scambi bilaterali di informazioni su attività pertinenti in corso o in programma;
- g) individuare e approvare periodicamente gli ambiti prioritari per la cooperazione regolamentare;
- h) fornire orientamenti, se necessario, per contribuire a razionalizzare la cooperazione regolamentare di altri comitati specializzati di cui all'articolo 22.3 e di altre sedi bilaterali per la cooperazione regolamentare;
- i) esaminare la relazione sull'esito delle consultazioni di cui all'articolo 18.16, paragrafo 8, nonché i progressi realizzati nell'attuazione della soluzione soddisfacente di cui all'articolo 18.16, paragrafo 6, se del caso; e

- j) istituire, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc incaricati di condurre attività specifiche di cooperazione regolamentare, che riferiscono al comitato per la cooperazione regolamentare.
4. Il comitato per la cooperazione regolamentare:
- a) si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle Parti; e
 - b) adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18.15

Punti di contatto

Ciascuna Parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione della presente sezione e per lo scambio di informazioni conformemente all'articolo 18.16 e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 18.16

Scambio di informazioni sulle misure di regolamentazione previste o esistenti

1. Una Parte può presentare all'altra Parte una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure di regolamentazione previste o esistenti dell'altra Parte. La Parte cui è rivolta la richiesta si adopera per rispondere tempestivamente.
2. Una Parte può presentare all'altra Parte una richiesta affinché quest'ultima tenga conto delle sue preoccupazioni riguardo a una misura di regolamentazione prevista o esistente dell'altra Parte. Nella sua richiesta la Parte richiedente precisa quale sia la misura di regolamentazione in questione, fornisce una descrizione delle sue preoccupazioni e, se del caso, pone delle domande.
3. La Parte chiamata a rispondere fornisce quanto prima e, tranne in casi giustificati, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, osservazioni scritte sulle preoccupazioni sollevate dalla Parte richiedente a norma del paragrafo 2. Nella misura del possibile tali osservazioni indicano, tra l'altro, l'obiettivo strategico e la motivazione della misura di regolamentazione e contengono, se del caso, una spiegazione circa l'assenza di una misura meno restrittiva per gli scambi o gli investimenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo strategico con lo stesso grado di efficienza. La Parte chiamata a rispondere fornisce una risposta a tutte le domande di chiarimenti presentate dalla Parte richiedente.

4. La Parte richiedente può richiedere consultazioni con la Parte chiamata a rispondere:
 - a) dopo aver ricevuto le osservazioni scritte di cui al paragrafo 3; o
 - b) dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, se la Parte chiamata a rispondere non fornisce osservazioni scritte entro tale termine.
5. Le consultazioni possono tenersi mediante riunioni di persona o con mezzi elettronici. Ciascuna Parte designa un funzionario responsabile per lo svolgimento delle riunioni.
6. Nel corso delle consultazioni le Parti cercano in buona fede una possibile soluzione soddisfacente per rispondere alle preoccupazioni della Parte richiedente, comprese proposte di adeguamento della misura di regolamentazione in questione o di adozione di una misura di regolamentazione meno restrittiva per gli scambi o gli investimenti, se del caso.
7. Le Parti non sono tenute a rivelare informazioni o dati riservati o sensibili.
8. La Parte richiedente elabora, di concerto con la Parte chiamata a rispondere, una relazione sull'esito delle consultazioni. Il punto di contatto della Parte richiedente trasmette la relazione al comitato per la cooperazione regolamentare, che provvede al suo esame.

9. La richiesta di cui al paragrafo 2 può essere presentata anche nel caso in cui non sia stata raggiunta una soluzione soddisfacente a livello del comitato specializzato pertinente e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal capo 21 o dalla procedura di risoluzione delle controversie di qualsiasi altro accordo applicabile.

10. La richiesta di cui al paragrafo 2 non obbliga la Parte chiamata a rispondere a conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione e non ritarda l'adozione di una misura di regolamentazione.

SEZIONE B

Benessere degli animali

ARTICOLO 18.17

Benessere degli animali

1. Le Parti cooperano nel loro reciproco interesse in materia di benessere degli animali, con una particolare attenzione per gli animali d'allevamento, al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2. A tal fine le Parti possono adottare di comune accordo un programma di lavoro che definisca le priorità e le categorie di animali da trattare a norma del presente articolo nonché istituire un gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali per scambiare informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali e analizzare la possibilità di promuovere una maggiore cooperazione.

SEZIONE C

Disposizioni finali

ARTICOLO 18.18

Applicazione della sezione A

1. Le disposizioni della sezione A non si applicano alla sezione B e alla cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria di cui al capo 8, sezione E, sottosezione 5.
2. In deroga all'articolo 18.3, qualsiasi disposizione specifica contenuta in altri capi del presente accordo prevale sulle disposizioni della sezione A nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni specifiche.

ARTICOLO 18.19

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 19

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

ARTICOLO 19.1

Obiettivi

Le Parti riconoscono che la promozione degli scambi reciproci di prodotti agricoli¹ e alimentari è nel loro mutuo interesse e mirano a promuovere la cooperazione in materia di agricoltura sostenibile, compresi lo sviluppo rurale e lo scambio di informazioni tecniche e migliori pratiche per fornire ai consumatori dell'Unione europea e del Giappone alimenti sicuri e di qualità elevata.

¹ Ai fini del presente capo, i "prodotti agricoli" non comprendono i prodotti forestali né quelli della pesca.

ARTICOLO 19.2

Ambito di applicazione

1. Le Parti collaborano nei settori di cui all'articolo 19.1 conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra gruppi, soggetti, autorità competenti e altre organizzazioni pertinenti delle Parti.
2. L'ambito di applicazione della cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda:
 - a) la promozione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari, compreso un dialogo sulla regolamentazione pertinente;
 - b) la cooperazione intesa a migliorare la gestione, la produttività e la competitività delle aziende agricole, compreso lo scambio delle migliori pratiche in materia di agricoltura sostenibile, nonché l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione;
 - c) la cooperazione in materia di produzione e tecnologia in relazione all'agricoltura e ai prodotti alimentari;
 - d) la cooperazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche¹, purché tale cooperazione non si sovrapponga ai compiti relativi alle indicazioni geografiche del comitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 22.3;

¹ Ai fini del presente capo, per "politica di qualità dei prodotti agricoli" per quanto riguarda le indicazioni geografiche si intende la politica di qualità dei prodotti agricoli in materia di indicazioni geografiche per i prodotti di cui all'articolo 14.22.

- e) la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche per promuovere lo sviluppo rurale, come le politiche intese a mantenere i produttori e i giovani agricoltori nelle zone rurali; e
- f) la consultazione su altre questioni contemplate dall'articolo 19.1 eventualmente concordate dalle Parti.

ARTICOLO 19.3

Cooperazione per il miglioramento del contesto imprenditoriale

1. Ciascuna Parte adotta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure appropriate per migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale nel campo dell'agricoltura e dei prodotti alimentari per le persone dell'altra Parte che svolgono le loro attività imprenditoriali nella prima Parte.
2. Al fine di migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale, le Parti promuovono, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, la cooperazione tra le autorità pubbliche e i rappresentanti dei rispettivi settori agricolo e alimentare delle Parti.

ARTICOLO 19.4

Richiesta di informazioni

Ciascuna Parte può presentare all'altra Parte una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure relative all'agricoltura o ai prodotti alimentari. La Parte che riceve la richiesta fornisce appena possibile e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle Parti, informazioni scritte sulla richiesta presentata dalla Parte richiedente.

ARTICOLO 19.5

Comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura

1. Il comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo "il comitato") è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) garantisce e riesamina l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
 - b) discute di tutte le questioni connesse al presente capo;

- c) comunica le sue conclusioni al comitato misto;
 - d) facilita tra i settori privati delle Parti una cooperazione che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente capo; e
 - e) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e le modalità della cooperazione di cui al presente capo.
4. Il comitato può decidere, per consenso, di invitare rappresentanti di soggetti pertinenti diversi dalla Commissione europea e dal governo del Giappone in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

ARTICOLO 19.6

Punti di contatto e comunicazioni

1. Ciascuna Parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa almeno un punto di contatto per agevolare le comunicazioni tra le Parti su qualsiasi questione attinente al presente capo e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. Le richieste relative al presente capo formulate da soggetti pertinenti di una Parte diversi dalla Commissione europea e dal governo del Giappone sono notificate dal punto di contatto di tale Parte al punto di contatto dell'altra Parte di cui al presente articolo entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Le comunicazioni di cui al presente capo sono effettuate in lingua inglese.

ARTICOLO 19.7

Relazione con altri capi

1. Il presente capo non si applica alle questioni contemplate dai capi 2, 6, 7 o 14, salvo diversa decisione delle Parti.
2. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dai capi 2, 6, 7 e 14.

ARTICOLO 19.8

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 20

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 20.1

Obiettivo

Le Parti riconoscono l'importanza delle disposizioni del presente capo e delle altre disposizioni del presente accordo che mirano a rafforzare la cooperazione tra le Parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese (di seguito nel presente capo "PMI") o che possono essere particolarmente vantaggiose in altro modo per le PMI.

ARTICOLO 20.2

Condivisione delle informazioni

1. Ciascuna Parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
 - a) il testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;

- b) una sintesi del presente accordo; e
 - c) informazioni destinate alle PMI contenenti:
 - i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che la Parte ritiene pertinenti per le PMI; e
 - ii) qualsiasi altra informazione che la Parte consideri utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.
2. Ciascuna Parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 collegamenti ai seguenti siti web:
- a) il sito web equivalente dell'altra Parte;
 - b) i siti web delle proprie autorità governative e di altri soggetti appropriati che forniscono informazioni che la Parte ritiene utili per le persone interessate a commerciare, investire o concludere affari in tale Parte; e
 - c) il sito web del Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone o dell'organizzazione che lo sostituisce.

3. Ciascuna Parte provvede affinché i siti web collegati di cui al paragrafo 2, lettera b), forniscano informazioni riguardanti:
- a) la legislazione e le procedure doganali nonché una descrizione delle procedure, delle formalità pratiche, dei moduli, dei documenti e degli altri dati richiesti per l'importazione nel territorio doganale di tale Parte, l'esportazione da tale territorio o il transito attraverso il medesimo;
 - b) le disposizioni legislative e regolamentari, comprese le procedure, in materia di diritti di proprietà intellettuale;
 - c) i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;
 - d) le misure sanitarie e fitosanitarie pertinenti ai fini dell'importazione e dell'esportazione;
 - e) la pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti pubblici conformemente all'articolo 10.4, nonché altre informazioni pertinenti;
 - f) le procedure di registrazione delle imprese;
 - g) le imposte riscosse nel corso delle procedure di importazione, se del caso; e
 - h) altre informazioni che la Parte ritenga utili per le PMI.

4. Ciascuna Parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un collegamento a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice di nomenclatura tariffaria e che contenga, se la Parte lo ritiene opportuno, le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato:

- a) le aliquote dei dazi doganali che la Parte applica alle merci originarie dell'altra Parte, le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione più favorita e i contingenti tariffari stabiliti dalla Parte;
- b) i diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto, percepiti all'importazione e all'esportazione o in relazione ad esse;
- c) altre misure tariffarie;
- d) le regole di origine;
- e) la restituzione o il differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o all'esenzione da tali dazi;
- f) i criteri utilizzati per determinare il valore in dogana delle merci;
- g) le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine, tra cui il metodo di marcatura e la sua posizione; e
- h) altre misure pertinenti.

5. Ciascuna Parte riesamina periodicamente, o quando richiesto dall'altra Parte, le informazioni e i collegamenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 al fine di garantire che siano aggiornati ed esatti.
6. Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni fornite a norma del presente articolo siano presentate in un modo facilmente utilizzabile dalle PMI. Ciascuna Parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.
7. Non sono imposti oneri alle persone dell'una o dell'altra Parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 20.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna Parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo (di seguito nel presente capo "punti di contatto per le PMI") e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto per le PMI svolgono le seguenti funzioni, conformemente alle norme e alle procedure di ciascuna Parte:

- a) assicurano che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI;
- b) esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le Parti su questioni pertinenti per le PMI al fine di accrescere le opportunità commerciali e di investimento per le PMI;
- c) individuano le modalità per permettere alle PMI di ciascuna Parte di beneficiare delle nuove opportunità offerte dal presente accordo e scambiano informazioni al riguardo;
- d) monitorano l'attuazione dell'articolo 20.2 e garantiscono che le informazioni fornite da ciascuna Parte siano aggiornate e pertinenti per le PMI;
- e) presentano periodicamente una relazione sulle loro attività e formulano opportune raccomandazioni al comitato misto; e
- f) considerano ogni altra questione pertinente per le PMI che è contemplata nel presente accordo.

3. I punti di contatto per le PMI, conformemente alle norme e alle procedure di ciascuna Parte, possono raccomandare al comitato misto che le Parti inseriscano informazioni supplementari nei rispettivi siti web di cui all'articolo 20.2.
4. I punti di contatto per le PMI si adoperano per affrontare ogni altra questione di interesse per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo, anche mediante:
- a) lo scambio di informazioni per assistere le Parti nel monitorare l'attuazione del presente accordo su questioni pertinenti per le PMI;
 - b) la partecipazione ai lavori dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma del presente accordo, anche sui temi della cooperazione regolamentare e sulle questioni non tariffarie, e la presentazione a tali comitati specializzati e gruppi di lavoro, nei rispettivi ambiti di competenza, di questioni specifiche di particolare interesse per le PMI, evitando al contempo la duplicazione dei lavori; e
 - c) l'esame di soluzioni reciprocamente accettabili per migliorare la capacità delle PMI di intraprendere scambi e investimenti tra le Parti.

5. I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario ed esercitano le loro attività attraverso i canali di comunicazione appropriati, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.

6. Nell'esercizio delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, ove opportuno, con esperti in materia di PMI e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 20.4

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 21

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

Obiettivo, ambito di applicazione e definizioni

ARTICOLO 21.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per risolvere le controversie tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 21.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica alla risoluzione di qualsiasi controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 21.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "arbitro", un membro di un collegio;
- b) "casi urgenti" e "questioni urgenti", tra l'altro i casi o le questioni riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente la loro qualità, il loro stato attuale o il loro valore commerciale in breve tempo;
- c) "codice di condotta", il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30;
- d) "Parte attrice", la Parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 21.7;
- e) "disposizioni contemplate", le disposizioni del presente accordo contemplate dal presente capo a norma dell'articolo 21.2;
- f) "DSB", l'organo di conciliazione dell'OMC;

- g) "collegio", un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7;
- h) "Parte convenuta", la Parte contro la quale è stato avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi a un collegio a norma dell'articolo 21.7; e
- i) "regolamento interno", il regolamento interno di un collegio di cui all'articolo 21.30.

SEZIONE B

Consultazioni e mediazione

ARTICOLO 21.4

Richiesta di informazioni

Prima di presentare una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 21.5 o 21.6, una Parte può chiedere per iscritto qualsiasi informazione pertinente relativa a una misura contestata. La Parte cui è rivolta tale richiesta si adopera per fornire le informazioni richieste in una risposta scritta che deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 21.5

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 21.2 mediante consultazioni in buona fede finalizzate a pervenire a una soluzione concordata.
2. Una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra Parte. Nella richiesta di consultazioni la Parte richiedente espone i motivi della richiesta, indicando la misura contestata e la base giuridica e fattuale della richiesta e precisando le pertinenti disposizioni contemplate.
3. Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui essa potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

4. La Parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento. Le Parti avviano le consultazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle Parti. Qualora entrambe le Parti ritengano che il caso riguardi questioni urgenti, le consultazioni si ritengono concluse entro 25 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle Parti.

5. Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle Parti. Salvo diversa decisione delle Parti, le consultazioni di persona si tengono nella Parte cui è rivolta la richiesta.

6. Le consultazioni, comprese tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso del procedimento, sono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle Parti in eventuali procedimenti ulteriori.

ARTICOLO 21.6

Mediazione

1. Una Parte può richiedere in qualsiasi momento all'altra Parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo per quanto riguarda una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti possono convenire in qualsiasi momento di dare inizio a una procedura di mediazione che è avviata, condotta e conclusa conformemente alla procedura di mediazione che deve essere adottata dal comitato misto nel corso della sua prima riunione a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f).
3. Se le Parti sono d'accordo, la procedura di mediazione può continuare mentre prosegue la procedura del collegio di cui alla sezione C.

SEZIONE C

Procedura del collegio

ARTICOLO 21.7

Costituzione di un collegio

1. La Parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 21.5 può richiedere la costituzione di un collegio se:
 - a) l'altra Parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento o non avvia consultazioni entro 30 giorni da tale data;
 - b) le Parti decidono di non avviare le consultazioni; o
 - c) le Parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni entro 45 giorni, o entro 25 giorni nei casi urgenti, dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, salvo diversa decisione delle Parti.

2. La richiesta di costituzione di un collegio a norma del paragrafo 1 è formulata per iscritto alla Parte convenuta. Nella sua domanda la Parte attrice indica esplicitamente:

- a) la misura contestata;
- b) la base giuridica, precisando le pertinenti disposizioni contemplate in modo tale da spiegare chiaramente i motivi dell'incompatibilità di tale misura con dette disposizioni; e
- c) la base fattuale.

ARTICOLO 21.8

Composizione di un collegio

- 1. Un collegio è composto da tre arbitri.
- 2. Entro 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la richiesta di costituzione di un collegio, le Parti si consultano per giungere ad un accordo sulla composizione del collegio.

3. Qualora le Parti non giungano ad un accordo sulla composizione del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nomina un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 21.9. Qualora una Parte non nomini un arbitro entro il suddetto termine, il copresidente del comitato misto della Parte attrice, entro cinque giorni dalla scadenza del suddetto termine, seleziona un arbitro mediante estrazione a sorte dal sottoelenco istituito a norma dell'articolo 21.9 della Parte che non ha nominato l'arbitro. Il copresidente del comitato misto della Parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro a un suo rappresentante.

4. Qualora le Parti non giungano ad un accordo sul presidente del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del comitato misto della Parte attrice, su richiesta di una Parte ed entro cinque giorni dalla data di trasmissione di tale richiesta, seleziona il presidente del collegio mediante estrazione a sorte dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 21.9. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte. Il copresidente del comitato misto della Parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del presidente del collegio a un suo rappresentante.

5. In caso di mancata istituzione degli elenchi di cui all'articolo 21.9, o qualora tali elenchi non contengano almeno nove persone come previsto in detto articolo, si applicano le seguenti procedure:

a) per la selezione del presidente:

- i) se il sottoelenco dei presidenti contiene almeno due persone su cui le Parti si sono accordate, il copresidente del comitato misto dalla Parte attrice seleziona il presidente mediante estrazione a sorte fra tali persone entro cinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 4;
- ii) se il sottoelenco dei presidenti contiene una persona su cui le Parti si sono accordate, questa esercita la funzione di presidente; o
- iii) qualora le Parti non selezionino un presidente a norma dei punti i) o ii) o il sottoelenco dei presidenti non contenga alcuna persona su cui le Parti si siano accordate, il copresidente del comitato misto della Parte attrice, entro cinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 4, seleziona il presidente mediante estrazione a sorte tra le persone che erano state formalmente proposte da una Parte, al momento dell'istituzione o dell'aggiornamento dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 21.9, per fungere da presidente. Se la persona che era stata formalmente proposta da una Parte per fungere da presidente non è più disponibile, tale Parte può proporre una nuova persona; e

- b) per la selezione di un arbitro che non sia il presidente:
- i) se il sottoelenco di una Parte contiene almeno due persone su cui le Parti si sono accordate, detta Parte seleziona un arbitro fra tali persone entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2;
 - ii) se il sottoelenco di una Parte contiene una persona su cui le Parti si sono accordate, questa esercita la funzione di arbitro; o
 - iii) qualora un arbitro non possa essere selezionato a norma dei punti i) o ii) o il sottoelenco degli arbitri di una Parte non contenga alcuna persona su cui le Parti si siano accordate, il copresidente del comitato misto dalla Parte attrice seleziona un arbitro applicando *mutatis mutandis* la procedura di cui alla lettera a).
6. La data di costituzione del collegio è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle Parti di accettare la sua nomina.

ARTICOLO 21.9

Elenco degli arbitri

1. Il comitato misto, nel corso della sua prima riunione a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 2, istituisce un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna Parte e uno per persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte e che possano esercitare la funzione di presidente del collegio. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno tre persone. Ai fini dell'istituzione o dell'aggiornamento del sottoelenco dei presidenti, ciascuna Parte può proporre fino a tre persone. Il comitato misto garantisce che il numero di persone figuranti nell'elenco degli arbitri sia sempre mantenuto al livello previsto dal presente paragrafo.
2. Il comitato misto può istituire un elenco supplementare, contenente persone in possesso di comprovata esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo, cui si può far ricorso per costituire il collegio.

ARTICOLO 21.10

Qualifiche degli arbitri

Tutti gli arbitri:

- a) sono in possesso di comprovata esperienza nei settori del diritto, del commercio internazionale e in altre materie disciplinate dal presente accordo e, nel caso del presidente, dispongono anche di esperienza nei procedimenti arbitrali;
- b) sono indipendenti dalle Parti, non sono collegati ad alcuna di esse né ricevono istruzioni da alcuna di esse;
- c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni attinenti alla controversia; e
- d) rispettano il codice di condotta.

ARTICOLO 21.11

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, un arbitro del collegio originario non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 21.8.

ARTICOLO 21.12

Funzioni del collegio

Il collegio costituito a norma dell'articolo 21.7:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità delle misure contestate a tali disposizioni;
- b) indica, nelle sue decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni da esso formulate; e
- c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le Parti e fornire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 21.13

Mandato

1. Salvo che le Parti decidano diversamente entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio, il mandato del collegio è il seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo citate dalle Parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo e presentare una relazione conformemente agli articoli 21.18 e 21.19."

2. Le Parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio il mandato concordato entro tre giorni dal loro accordo.

ARTICOLO 21.14

Decisione sull'urgenza

Su richiesta di una Parte, il collegio, entro 15 giorni dalla data della sua costituzione, decide se una controversia riguarda questioni urgenti.

ARTICOLO 21.15

Procedimento del collegio

1. Le udienze del collegio sono aperte al pubblico, tranne qualora le Parti decidano diversamente o le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le udienze a porte chiuse sono riservate.
2. Salvo diversa decisione delle Parti, le udienze si svolgono alternativamente in una Parte e nell'altra Parte e la prima udienza si tiene nella Parte convenuta.
3. Il collegio e le Parti considerano riservate le informazioni che una Parte ha comunicato in via riservata al collegio. Tale Parte, qualora presenti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al collegio, fornisce inoltre, su richiesta dell'altra Parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico, spiegando i motivi per cui le informazioni non divulgate sono riservate.
4. Le deliberazioni del collegio sono riservate.

5. Alle Parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte tutte le informazioni o le comunicazioni scritte presentate al collegio, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte alle domande del collegio e osservazioni scritte su tali risposte.
6. La relazione interinale e la relazione finale sono redatte senza la presenza delle Parti e alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese. Gli arbitri assumono la piena responsabilità per la redazione delle relazioni e non delegano tale responsabilità ad altre persone.
7. Il collegio si adopera per prendere le sue decisioni, compresa la relazione finale, per consenso. Può anche prendere le sue decisioni, compresa la relazione finale, con voto a maggioranza qualora non sia possibile adottare una decisione per consenso. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso pubblico.
8. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le Parti, che le accettano senza riserve. Tali decisioni non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal presente accordo e non possono essere interpretate nel senso di creare diritti od obblighi per le persone.

ARTICOLO 21.16

Norme di interpretazione

Il collegio interpreta le disposizioni contemplate secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo di appello adottate dal DSB.

ARTICOLO 21.17

Ricevimento di informazioni

1. Il collegio, su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, può chiedere alle Parti informazioni pertinenti che ritenga necessarie ed appropriate. Le Parti rispondono in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte del collegio.
2. Il collegio, su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte tutte le informazioni che ritenga appropriate, comprese informazioni riservate. Se lo ritiene opportuno, il collegio ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti.

3. Le persone fisiche di una Parte o le persone giuridiche stabilite in una Parte possono presentare al collegio memorie a titolo di *amicus curiae* conformemente al regolamento interno.

4. Le informazioni ottenute dal collegio a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti, che possono presentare al collegio osservazioni in merito a tali informazioni.

ARTICOLO 21.18

Relazione interinale

1. Il collegio, entro 120 giorni dalla data della sua costituzione, presenta alle Parti una relazione interinale, comprendente una parte descrittiva nonché le sue risultanze e conclusioni, in modo da consentire alle Parti di prenderla in esame. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del collegio ne dà notifica per iscritto alle Parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. Il ritardo non può in nessun caso essere superiore a 30 giorni dalla scadenza del termine.

2. Ciascuna Parte può presentare al collegio osservazioni scritte e una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data di presentazione di quest'ultima. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte e le richieste di ciascuna Parte riguardo alla relazione interinale, il collegio può modificare la relazione interinale e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

3. Nei casi urgenti
 - a) il collegio si adopera per presentare la relazione interinale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione e in ogni caso presenta tale relazione entro e non oltre 75 giorni dalla data della sua costituzione; e
 - b) ciascuna Parte può presentare al collegio osservazioni scritte e una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data di presentazione di quest'ultima.

ARTICOLO 21.19

Relazione finale

1. Il collegio presenta alle Parti la relazione finale entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del collegio ne dà notifica per iscritto alle Parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione finale. Il ritardo non può in nessun caso essere superiore a 30 giorni dalla scadenza del termine.

2. Nei casi urgenti il collegio si adopera per presentare la relazione finale entro 15 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale e in ogni caso presenta la relazione finale entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale.
3. La relazione finale comprende un'adeguata analisi delle eventuali osservazioni scritte e richieste delle Parti riguardo alla relazione interinale. Nella relazione finale il collegio può indicare modalità per l'attuazione della relazione stessa.
4. Le Parti rendono pubblica la relazione finale in forma integrale entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, tranne qualora decidano di pubblicarla solo in parte o di non pubblicarla al fine di proteggere informazioni riservate.

ARTICOLO 21.20

Esecuzione del disposto della relazione finale

1. La Parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale presentata a norma dell'articolo 21.19.

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale la Parte convenuta notifica alla Parte attrice la durata del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale e le Parti si adoperano per giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione. In caso di disaccordo tra le Parti sulla durata del periodo di tempo ragionevole, la Parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica effettuata dalla Parte convenuta a norma del presente paragrafo, può richiedere per iscritto al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta. Il collegio originario notifica alle Parti la durata da esso stabilita entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. La durata del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale può essere prorogata di comune accordo tra le Parti.

4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale, salvo diversa decisione delle Parti.

ARTICOLO 21.21

Verifica dell'esecuzione

1. Entro la data di scadenza del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale la Parte convenuta notifica alla Parte attrice le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale.
2. In caso di disaccordo sull'esistenza di misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la Parte attrice può richiedere per iscritto al collegio originario di esaminare la questione. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 indica la base giuridica e fattuale del reclamo, comprese le misure specifiche contestate, in modo tale da spiegare chiaramente i motivi dell'incompatibilità di dette misure con le pertinenti disposizioni contemplate.
4. Il collegio notifica alle Parti la sua decisione entro 90 giorni dalla data del deferimento della questione.

ARTICOLO 21.22

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Su richiesta della Parte attrice, la Parte convenuta avvia consultazioni al fine di concordare una compensazione reciprocamente soddisfacente o di giungere ad un accordo alternativo se:
 - a) il collegio originario, conformemente all'articolo 21.21, stabilisce che le misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale notificate dalla Parte convenuta sono incompatibili con le pertinenti disposizioni contemplate;
 - b) la Parte convenuta non notifica alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 21.20, paragrafo 2; o
 - c) la Parte convenuta comunica alla Parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale entro il periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 21.20, paragrafo 2.

2. Qualora la Parte attrice decida di non formulare una richiesta conformemente al paragrafo 1 o qualora, pur essendo stata formulata una richiesta, non si concordi una compensazione reciprocamente soddisfacente né si giunga ad un accordo alternativo entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata conformemente al paragrafo 1, la Parte attrice può notificare per iscritto alla Parte convenuta la propria intenzione di sospendere l'applicazione nei confronti della Parte convenuta di concessioni o altri obblighi a norma delle disposizioni contemplate. Tale notifica precisa il livello delle concessioni o degli altri obblighi che si intende sospendere.

3. La Parte attrice ha il diritto di applicare la sospensione di concessioni o altri obblighi di cui al paragrafo precedente dopo 15 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia richiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 6.

4. La sospensione di concessioni o altri obblighi:

- a) è a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla mancata esecuzione della relazione finale ad opera della Parte convenuta; e
- b) può essere applicata ai settori che sono soggetti alla risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 21.2 diversi dal settore o dai settori in cui il collegio ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la Parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nell'indurre l'esecuzione.

5. La sospensione di concessioni o di altri obblighi come pure la compensazione o gli accordi alternativi di cui al presente articolo sono temporanei e si applicano solo fino a quando l'incompatibilità della misura con le pertinenti disposizioni contemplate, constatata nella relazione finale, non sia stata eliminata o fino a quando le Parti non abbiano concordato una compensazione reciprocamente soddisfacente o non siano giunte ad un accordo alternativo.

6. La Parte convenuta, qualora ritenga che la sospensione di concessioni o di altri obblighi non sia conforme al paragrafo 4, può richiedere per iscritto al collegio originario di esaminare la questione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2. La richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte attrice. Il collegio originario notifica alle Parti la propria decisione sulla questione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le concessioni o gli altri obblighi non sono sospesi finché il collegio originario non abbia notificato la propria decisione. La sospensione di concessioni o di altri obblighi è coerente con la decisione.

ARTICOLO 21.23

Verifica dell'esecuzione dopo l'adozione di misure correttive temporanee

1. Quando la Parte convenuta notifica alla Parte attrice la misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale:
 - a) se la Parte attrice ha esercitato il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi conformemente all'articolo 21.22, tale Parte revoca la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; o
 - b) se è stata concordata una compensazione reciprocamente soddisfacente o è stato raggiunto un accordo alternativo, la Parte convenuta può revocare l'applicazione di tale compensazione o di tale accordo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, tranne nei casi di cui al paragrafo 2.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 sia compatibile con le pertinenti disposizioni contemplate, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di esaminare la questione. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta. La decisione del collegio è notificata alle Parti entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio decide che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 è compatibile con le pertinenti disposizioni contemplate, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi, o l'applicazione della compensazione o di un accordo alternativo, è revocata entro 15 giorni dalla data della decisione. Se del caso, il livello di sospensione delle concessioni o di altri obblighi, o il livello della compensazione o dell'accordo alternativo, è adattato in base alla decisione del collegio.

ARTICOLO 21.24

Sospensione e chiusura del procedimento

Su richiesta congiunta delle Parti, il collegio sospende in qualsiasi momento il procedimento per un periodo concordato dalle Parti non superiore a 12 mesi consecutivi. In caso di sospensione, i termini pertinenti sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento del collegio. Il collegio riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle Parti, oppure alla fine del periodo di sospensione concordato su richiesta scritta di una Parte. La richiesta è notificata al presidente del collegio e, se del caso, all'altra Parte. Se il procedimento del collegio è stato sospeso per più di 12 mesi consecutivi, l'autorità per la costituzione del collegio decade e il procedimento è chiuso. Le Parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento del collegio. Le Parti notificano congiuntamente tale decisione concordata al presidente del collegio.

SEZIONE D

Disposizioni generali

ARTICOLO 21.25

Gestione della procedura di risoluzione delle controversie

1. Ciascuna Parte:
 - a) designa un ufficio che è responsabile della gestione della procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente capo;
 - b) è responsabile del funzionamento e dei costi dell'ufficio designato; e
 - c) notifica all'altra Parte per iscritto l'indirizzo e i dati di contatto dell'ufficio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. In deroga al paragrafo 1, le Parti possono convenire di incaricare congiuntamente un organismo esterno di fornire assistenza per determinati compiti amministrativi relativi alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente capo.

ARTICOLO 21.26

Soluzione concordata

1. Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 21.2.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante un procedimento del collegio o una procedura di mediazione, le Parti notificano congiuntamente al presidente del collegio o al mediatore la soluzione concordata. All'atto di tale notifica il procedimento del collegio, o la procedura di mediazione, giunge a termine.
3. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato.
4. Entro la data di scadenza del periodo di tempo concordato, la Parte che attua la soluzione informa l'altra Parte per iscritto di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 21.27

Scelta del foro

1. In caso di controversie in merito alla presunta incompatibilità di una misura specifica con un obbligo derivante dal presente accordo e con un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la Parte attrice può scegliere il foro per la risoluzione della controversia.

2. Una volta che una Parte ha scelto il foro e avviato procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, tale Parte non avvia procedimenti di risoluzione delle controversie in un altro foro in relazione a detta misura specifica, tranne qualora il foro scelto inizialmente non riesca a formulare conclusioni, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulle questioni oggetto della controversia.

3. Ai fini del paragrafo 2:
 - a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviati quando una Parte richiede la costituzione di un collegio conformemente all'articolo 21.7, paragrafo 1;

 - b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte richiede la costituzione di un panel conformemente all'articolo 6 della DSU; e

c) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo si considerano avviati quando una Parte richiede la costituzione di un collegio per la risoluzione delle controversie conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione delle concessioni o di altri obblighi autorizzata dal DSB. Una Parte non può invocare l'accordo OMC per impedire all'altra Parte la sospensione delle concessioni o di altri obblighi a norma delle disposizioni contemplate.

ARTICOLO 21.28

Termini

1. Tutti i termini di cui al presente capo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. Qualsiasi termine di cui al presente capo può essere modificato per una controversia specifica previo accordo tra le Parti. Il collegio può proporre in qualsiasi momento alle Parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta. Su richiesta di una Parte, il collegio decide se modificare il termine di cui all'articolo 21.18, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), indicando i motivi alla base della sua decisione, in particolare in considerazione della complessità della controversia specifica.

ARTICOLO 21.29

Spese

Salvo diversa decisione delle Parti, le spese del collegio, compresi i compensi degli arbitri, sono sostenute dalle Parti in eguale misura conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 21.30

Regolamento interno e codice di condotta

I procedimenti del collegio di cui al presente capo si svolgono conformemente al regolamento interno di un collegio e al codice di condotta per gli arbitri, che devono essere adottati dal comitato misto nella sua prima riunione a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f).

CAPO 22

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 22.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le Parti.
2. Il comitato misto tiene la sua prima riunione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato misto, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle Parti, si riunisce una volta all'anno o, in casi urgenti, su richiesta di una delle Parti. Il comitato misto può riunirsi di persona o con altri mezzi, come concordato dai rappresentanti delle Parti.
3. Le riunioni del comitato misto si svolgono alternativamente nell'Unione europea o in Giappone, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle Parti. Il comitato misto è copresieduto dal membro della Commissione europea e da un rappresentante del Giappone a livello ministeriale responsabili per le materie disciplinate dal presente accordo, o dai rispettivi delegati.

4. Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, il comitato misto:
- a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente accordo e, se necessario, formula appropriate raccomandazioni alle Parti;
 - b) controlla e coordina, ove opportuno, i lavori di tutti i comitati specializzati, gruppi di lavoro e altri organismi istituiti a norma del presente accordo e raccomanda loro l'adozione dei provvedimenti necessari;
 - c) fatto salvo il capo 21, si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nell'ambito del presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
 - d) prende in considerazione qualsiasi altra questione di interesse nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dai rappresentanti delle Parti;
 - e) adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione; e
 - f) adotta il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, nonché la procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, nel corso della sua prima riunione.

5. Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, il comitato misto può:

- a) istituire o sciogliere comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi, diversi da quelli di cui agli articoli 22.3 e 22.4, e determinarne la composizione, le funzioni e i compiti;
- b) affidare responsabilità ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi;
- c) fornire al pubblico informazioni su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;
- d) raccomandare alle Parti eventuali modifiche del presente accordo o adottare decisioni volte a modificare il presente accordo nei casi specificamente previsti all'articolo 23.2, paragrafo 4;
- e) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le Parti e per tutti i comitati specializzati, i gruppi di lavoro e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi istituiti a norma del capo 21; e
- f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa eventualmente concordata dalle Parti.

ARTICOLO 22.2

Decisioni e raccomandazioni del comitato misto

1. Il comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni prese.
2. Il comitato misto può formulare raccomandazioni pertinenti per l'attuazione e il funzionamento del presente accordo.
3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso e possono essere adottate con riunioni di persona o per iscritto.

ARTICOLO 22.3

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato misto:
 - a) il comitato per gli scambi di merci;

- b) il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane;
- c) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
- d) il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
- e) il comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico;
- f) il comitato per gli appalti pubblici;
- g) il comitato per la proprietà intellettuale;
- h) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
- i) il comitato per la cooperazione regolamentare; e
- j) il comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura.

2. Le responsabilità e le funzioni dei comitati specializzati di cui al paragrafo 1 sono definite, ove opportuno, nei pertinenti capi del presente accordo e possono essere modificate mediante decisione del comitato misto, ma le loro responsabilità continuano a rientrare nell'ambito di applicazione dei capi per l'attuazione e il funzionamento dei quali sono responsabili.
3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i comitati specializzati:
- a) si riuniscono una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle Parti nei comitati specializzati, o su richiesta di una Parte o del comitato misto;
 - b) sono composti da rappresentanti delle Parti;
 - c) sono copresieduti, al livello appropriato, dai rappresentanti delle Parti;
 - d) si riuniscono alternativamente nell'Unione europea o in Giappone, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle Parti nei comitati specializzati, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato;
 - e) stabiliscono il calendario delle loro riunioni e l'ordine del giorno per consenso; e
 - f) prendono tutte le decisioni e formulano raccomandazioni per consenso con riunioni di persona o per iscritto.

4. I comitati specializzati possono adottare i propri regolamenti interni. Fintantoché non adottano i propri regolamenti interni, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto.
5. I comitati specializzati possono presentare proposte di decisioni per l'adozione da parte del comitato misto o prendere decisioni conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.
6. Su richiesta di una Parte o su deferimento del comitato specializzato pertinente, il comitato misto può trattare questioni che non sono state risolte da tale comitato specializzato.
7. Ogni comitato specializzato informa il comitato misto del calendario e dell'ordine del giorno delle sue riunioni con sufficiente anticipo e riferisce al comitato misto sui risultati e sulle conclusioni di tutte le sue riunioni.
8. L'esistenza di un comitato specializzato non impedisce a una Parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.

ARTICOLO 22.4

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti, sotto gli auspici del comitato per gli scambi di merci, il gruppo di lavoro sul vino e il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti. Le responsabilità e le funzioni di tali gruppi di lavoro sono definite all'articolo 2.35 e all'articolo 20 dell'allegato 2-C.
2. Possono essere istituiti i seguenti gruppi di lavoro conformemente ai capi pertinenti:
 - a) gruppi di lavoro ad hoc sotto gli auspici del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
 - b) gruppi di lavoro ad hoc sotto gli auspici del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
 - c) gruppi di lavoro ad hoc sotto gli auspici del comitato per la cooperazione regolamentare; e
 - d) un gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali sotto gli auspici del comitato misto.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o salvo diversa decisione dei rappresentanti delle Parti nei gruppi di lavoro, i gruppi di lavoro:

- a) si riuniscono una volta all'anno o su richiesta di una Parte o del comitato misto;
- b) sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti delle Parti;
- c) si riuniscono alternativamente nell'Unione europea o in Giappone o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato concordato dai rappresentanti delle Parti nei gruppi di lavoro;
- d) stabiliscono il calendario delle loro riunioni e l'ordine del giorno per consenso; e
- e) prendono tutte le decisioni e formulano raccomandazioni per consenso con riunioni di persona o per iscritto.

4. I gruppi di lavoro possono adottare i propri regolamenti interni. Fintantoché non adottano i propri regolamenti interni, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto.

5. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo i comitati specializzati pertinenti o il comitato misto, a seconda dei casi, del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle proprie attività ad ogni riunione dei comitati specializzati pertinenti o del comitato misto, a seconda dei casi.

6. L'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce a una Parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto o ai comitati specializzati pertinenti.

ARTICOLO 22.5

Lavori dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e di altri organismi

Nello svolgere le loro funzioni, i comitati specializzati, i gruppi di lavoro e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo evitano duplicazioni dei loro lavori.

ARTICOLO 22.6

Punti di contatto

1. Ciascuna Parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente accordo e notifica all'altra Parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto:

- a) trasmettono e ricevono, salvo altrimenti disposto nel presente accordo, tutte le notifiche e le informazioni che devono essere scambiate tra le Parti ai sensi del presente accordo;
- b) facilitano qualsiasi altra comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione inerente al presente accordo; e
- c) coordinano i preparativi per le riunioni del comitato misto.

CAPO 23

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23.1

Riesame generale

Fatte salve le disposizioni in materia di riesame contenute in altri capi, le Parti si impegnano a procedere a un riesame generale dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo nel corso del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo o alle date eventualmente concordate dalle Parti.

ARTICOLO 23.2

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato tramite accordo tra le Parti.
2. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese, o in una data posteriore eventualmente concordata dalle Parti, successivo alla data in cui le Parti si danno reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore di tali modifiche. Le Parti procedono a tale notifica mediante uno scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone.
3. Il comitato misto, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle Parti, può adottare decisioni volte a modificare il presente accordo nei casi previsti al paragrafo 4. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversa decisione delle Parti, queste modifiche sono confermate dallo scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone ed entrano in vigore al momento di tale scambio.

4. Il paragrafo 3 si applica:
- a) all'allegato 2-A, purché le modifiche siano effettuate conformemente alla modifica del sistema armonizzato e non comportino modifiche delle aliquote dei dazi doganali che devono essere applicate da una Parte alle merci originarie dell'altra Parte conformemente all'allegato 2-A;
 - b) all'allegato 2-C, alle appendici 2-C-1 e 2-C-2;
 - c) all'allegato 2-E;
 - d) al capo 3, agli allegati da 3-A a 3-F e all'appendice 3-B-1;
 - e) all'allegato 10;
 - f) all'allegato 14-A;
 - g) all'allegato 14-B; e
 - h) alle disposizioni del presente accordo che fanno riferimento a disposizioni di accordi internazionali o che le integrano nel presente accordo, in caso di modifiche di tali accordi o di accordi che li sostituiscono.

ARTICOLO 23.3

Entrata in vigore

Salvo diversa decisione delle Parti, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si danno reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le Parti procedono a tale notifica mediante uno scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone.

ARTICOLO 23.4

Denuncia

1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia ai sensi del paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto decorsi sei mesi dalla data in cui l'altra Parte ha ricevuto la notifica, salvo diversa decisione delle Parti.

ARTICOLO 23.5

Assenza di effetti diretti sulle persone

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi alle persone, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle persone derivanti da altre norme del diritto internazionale pubblico.

ARTICOLO 23.6

Allegati, appendici e note a piè di pagina

Costituiscono parte integrante del presente accordo i suoi allegati e le sue appendici. Si precisa che anche le note a piè di pagina costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 23.7

Future adesioni all'Unione europea

1. L'Unione europea notifica al Giappone qualunque domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione europea:

- a) fornisce, su richiesta del Giappone e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
- b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Giappone.

3. Il comitato misto esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione.

4. Se necessario, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione di un paese terzo all'Unione europea, le Parti:

- a) modificano il presente accordo conformemente all'articolo 23.2; o
- b) mettono in atto, mediante decisione del comitato misto, qualunque altro adeguamento o accordo di transizione necessario riguardo al presente accordo.

ARTICOLO 23.8

Testi facenti fede

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede, ad eccezione dell'allegato 2-A, parte 2, degli elenchi dell'Unione europea negli allegati da I a IV e dell'allegato 10, parte 2, sezione A, che sono redatti in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo della lingua in cui il presente accordo è stato negoziato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a [LUOGO], addì [GIORNO] [MESE] [ANNO].

Per l'Unione europea:

Per il Giappone: